



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione tematica.

Rel. n. 16

Roma, 25 marzo 2026

Red. Lavinia Spaventi

**OGGETTO: RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN
MATERIA CIVILE (ANNO 2025).**

SOMMARIO:

1. Diritto civile.

- 1.1. Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica e contributo integrativo al canone di locazione - Illegittimità costituzionale parziale (sent. n. 1 dep. 3.1.2025).**
- 1.2. Adozione di minore residente all'estero da parte di persona non coniugata residente in Italia - Illegittimità costituzionale parziale (sent. n. 33 dep. 21.3.2025).**
- 1.3. Adozione di maggiorenni, cognome dell'adottato - Non fondatezza (sent. n. 53 dep. 18.4.2025).**
- 1.4. Procreazione medicalmente assistita eterologa praticata da due donne, preclusione dell'attribuzione dello *status* di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale - Illegittimità costituzionale parziale (sent. n. 68 dep. 22.5.2025).**
- 1.5. Procreazione medicalmente assistita, preclusione alla donna *single* - Non fondatezza - Inammissibilità (sent. n. 69 dep. 22.5.2025).**
- 1.6. Prescrizione e decadenza dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori delle associazioni non riconosciute - Illegittimità costituzionale parziale (sent. n. 86 dep. 26.6.2025).**
- 1.7. Sentenza dichiarativa di fallimento, procedure concorsuali, estensione automatica ai soci - Non fondatezza (sent. n. 87 dep. 26.6.2025).**

- 1.8. Scioglimento per atto di autorità di cooperative che si sottraggono alla attività di vigilanza - Illegittimità costituzionale parziale - Inammissibilità (sent. n. 116 dep. 21.7.2025).**
- 1.9. Procreazione medicalmente assistita eterologa praticata da coppie dello stesso sesso, rilevanza della transizione di genere e della crioconservazione dei gameti di uno dei componenti della coppia - Inammissibilità (sent. n. 155 dep. 23.10.2025).**
- 1.10. Sostituzione del cognome dell'adottato minore d'età con quello dell'adottante nella adozione in casi particolari - Illegittimità costituzionale (sent. n. 210 dep. 30.12.2025).**
- 1.11. Divieto di adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell'adottante - Inammissibilità (sent. n. 215 dep. 30.12.2025).**
- 2. Diritto del lavoro.**
 - 2.1. Accertamento del diritto alla piena equiparazione del trattamento economico dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla perequazione dell'indennità di amministrazione - Illegittimità costituzionale (sent. n. 4 dep. 23.1.2025).**
 - 2.2. Accertamento del diritto alla rivalutazione integrale del trattamento pensionistico - Inammissibilità e infondatezza (sent. n. 19 dep. 14.2.2025).**
 - 2.3. Assegno temporaneo per i figli minori di cittadina *extra* UE residente in Italia e titolare del permesso di soggiorno per "richiesta asilo" - Infondatezza (sent. n. 40 dep. 10.4.2025).**
 - 2.4. Sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici - Assegno ordinario di invalidità - Illegittimità costituzionale parziale (sent. n. 94 dep. 3.7.2025).**
 - 2.5. Accertamento del diritto di dipendenti Alitalia in amministrazione straordinaria a proseguire i rapporti di lavoro con Italia trasporto aereo spa - ITA Airways (ITA), ai sensi dell'art. 2112 del C.c. - Inammissibilità (sent. n. 99 dep. 8.7.2025).**
 - 2.6. Entità della sanzione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1-*bis* del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 - Infondatezza (sent. n. 103 dep. 8.7.2025).**
 - 2.7. Trattamento di quiescenza, computo dei periodi di minore retribuzione ed entità della pensione liquidata - Inammissibilità (sent. n. 110 dep. 17.7.2025).**
 - 2.8. Incapacità naturale e impugnazione del licenziamento - Illegittimità costituzionale parziale (sent. n. 111 dep. 18.7.2025).**
 - 2.9. Coppia omogenitoriale e congedo parentale - Illegittimità costituzionale parziale (sent. n. 115 dep. 21.7.2025).**
 - 2.10. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, criteri di determinazione delle indennità risarcitorie nel caso di licenziamenti illegittimi, adottati da datori di lavoro che non raggiungano i requisiti**

dimensionali di cui all'art. 18, ottavo e nono comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300 - Illegittimità costituzionale parziale (sent. n. 118 dep. 21.7.2025).

2.11. Convivenza more uxorio tra datore di lavoro e lavoratore dipendente ai fini dell'assegno per il nucleo familiare - Infondatezza (sent. n. 120 dep. 22.7.2025).

2.12. Licenziamenti individuali e collettivi durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, preclusione per il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, della facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo - Infondatezza (sent. n. 141 dep. 31.7.2025).

2.13. Indennità risarcitoria spettante al lavoratore alle dipendenze di una pubblica amministrazione illegittimamente licenziato, assoggettato al regime dell'indennità premio di servizio (IPS) di cui alla l. 8 marzo 1968, n. 152 - Infondatezza (sent. n. 144 dep. 7.10.2025).

2.14. Rappresentanze sindacali aziendali di associazioni sindacali "maggiormente o significativamente rappresentative" non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva e che non hanno partecipato alle relative negoziazioni - Illegittimità costituzionale (sent. n. 156 dep. 30.10.2025).

2.15. c.d. bonus mamme - lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato e con contratto di lavoro domestico - Infondatezza (sent. n. 159 dep. 31.10.2025).

2.16. Pensione «quota 100» e violazione del divieto di cumulo con redditi da lavoro subordinato - sospensione annuale della pensione - Inammissibilità (sent. n. 162 dep. 4.11.2025).

2.17. Raffreddamento della dinamica rivalutativa dei trattamenti pensionistici; perequazione automatica integrale solo per le pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS - Infondatezza (sent. n. 167 dep. 13.11.2025).

2.18. Congedo straordinario del convivente di fatto per l'assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente - Illegittimità costituzionale (sent. n. 197 dep. 23.12.2025).

2.19. Obbligo di certificazione verde COVID-19 (c.d. green - pass) per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165 - Infondatezza (sent. n. 199 dep. 23.12.2025)

3. Diritto Tributario.

3.1. Esenzione ICI per gli immobili utilizzati per finalità religiose - Inammissibilità (sent. n. 20 dep. 20.2.2025).

3.2. Contributo di solidarietà per l'anno 2023 a carico delle imprese del settore energetico - Sospensione e trasmissione alla Corte di Giustizia UE (ord. n. 21 dep. 20.2.2025).

- 3.3. Applicazione dell'imposta sul reddito delle società (IRES) alle società di gestione del risparmio - Non fondatezza (sent. n. 34 del 21.3.2025).**
 - 3.4. Nuove prove in appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado - Illegittimità costituzionale parziale - Non fondatezza (sent. n. 36 del 27.3.2025).**
 - 3.5. Rimborso accisa - Sopravvenuto contrasto con il diritto della U.E. in materia di addizionale provinciale accisa energia elettrica - Illegittimità costituzionale e inammissibilità (sent. n. 43 dep. 15.4.2025).**
 - 3.6. Imposizione a carico del debitore di un aggio per la remunerazione del servizio di riscossione tributi - Non fondatezza (sent. n. 46 dep. 17.4.2025).**
 - 3.7. Esenzione IMU per immobili posseduti da un'impresa, destinati alla vendita e non utilizzati per altri fini - Non fondatezza (sent. n. 49 dep. 17.4.2025).**
 - 3.8. Redditi di società in accomandita semplice attribuiti ai soci accomandanti "indipendentemente dalla percezione" - Manifesta infondatezza (sent. n. 50 dep. 17.4.2025).**
 - 3.9. Deducibilità del 20% ai fini della determinazione dei redditi di impresa e del reddito derivante dell'esercizio di arti e professioni della imposta municipale propria (IMU). Istanza di rimborso IRES anni d'imposta 2014-2015-2018 - Non fondatezza (sent. n. 75 dep. 27.5.2025).**
 - 3.10. Cumulo sanzionatorio di confisca e sanzioni amministrative in caso di contrabbando semplice ed evasione IVA sulle importazioni - Illegittimità costituzionale parziale (sent. n. 93 dep. 3.7.2025).**
 - 3.11. Definizione di abitazione principale ai fini delle riduzioni e detrazioni dell'ICI - Illegittimità costituzionale parziale (sent. n. 112 dep. 18.7.2025).**
 - 3.12. Misure di aiuto e sostegno economico a favore delle imprese operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive dovute dall'emergenza pandemica da COVID-19 (c.d. decreto "ristori" e c.d. decreto "rilancio") - Devoluzione delle controversie sul recupero alla giurisdizione tributaria - Violazione del divieto di istituzione di nuovi giudici speciali - Illegittimità costituzionale *in parte qua* (sent. n. 124 dep. il 24.7.2025).**
 - 3.13. Sulla utilizzabilità in giudizio degli elementi informativi che, in sede procedimentale, l'amministrazione finanziaria ha richiesto al contribuente e che questi non ha esibito o trasmesso - Inammissibilità nei sensi della motivazione (sent. n. 137 dep. 28.7.2025).**
 - 3.14. Deducibilità dall'IRES del contributo straordinario di cui all'art. 37, comma 1, del d.l. n. 21 del 2022- Non fondatezza (sent. n. 180 dep. 2.12.2025).**
- 4. Cittadinanza e immigrazione.**
- 4.1. Requisito della conoscenza linguistica ai fini del riconoscimento della cittadinanza e disabilità - Illegittimità costituzionale (sent. n. 25 dep. 7.3.2025).**

- 4.2. Residenza in Italia per almeno 10 anni e reddito di cittadinanza - Illegittimità costituzionale (sent. n. 31 dep. 20.3.2025).**
- 4.3. Limiti all'acquisizione della cittadinanza *iure sanguinis* - Inammissibilità (sent. n. 142 dep. 31.7.2025).**
- 5. Procedura civile.**
- 5.1. Spese di giustizia - Consulenti e ausiliari dell'autorità giudiziaria - Compensi spettanti a interpreti e traduttori - Illegittimità costituzionale in parte qua (sent. n. 16 dep. 10.2.2024).**
- 5.2. Patrocinio a spese dello stato e liquidazione degli onorari e delle spese al difensore di ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla l. 4 maggio 1983, n. 184 - Illegittimità costituzionale (sent. n. 58 dep. 24.4.2025).**
- 5.3. Garanzie processuali poste a presidio della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio - Illegittimità costituzionale (sent. n. 76 dep. 30.5.2025).**
- 5.4. Equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo nel fallimento e nelle procedure concorsuali - Non fondatezza (sent. n. 102 dep. 8.7.2025).**
- 5.5. Termine ragionevole di cui all'art. 473-bis.17 cod. proc. civ. - Non fondatezza (sent. n. 146 dep. 13.10.2025).**
- 5.6. Riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002 - Illegittimità costituzionale (sent. n. 179 dep. 2.12.2025).**
- 5.7. Limiti di un quinto al pignoramento da parte dell'INPS - Non fondatezza (sent. n. 216 del 30.12.2025).**
- 5.8. Competenza a decidere sulla convalida della proroga del trattenimento della persona straniera richiedente protezione internazionale attribuita alla Corte d'appello in composizione monocratica - Inammissibilità (sent. n. 205 dep. 29.12.2025).**
- 6. Norme speciali.**
- 6.1. Divieto di cancellazione dall'albo degli avvocati in pendenza di procedimento disciplinare - Illegittimità costituzionale (sent. n. 70 dep. 23.5.2025).**
- 6.2. Commissario per gli Usi civici e potere di iniziativa d'ufficio - Inammissibilità (sent. n. 125 dep. 24.7.2025).**
- 6.3. Ordine psicologi - Radiazione quale sanzione disciplinare automatica in caso di condanna dell'iscritto a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo - Illegittimità costituzionale (sent. n. 153 dep. 17.10.2025).**

1. Diritto civile.

1.1. Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica e contributo integrativo al canone di locazione - Illegittimità costituzionale parziale (sent. n. 1 dep. 3.1.2025).

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 1, ha dichiarato, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 11, paragrafo 1, lettere *d*) e *f*), della direttiva 2003/109/CE, l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, comma 2-*bis*, e 3, comma 2-*bis*, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, numero 15, nella parte in cui richiedono, per l'assegnazione dell'alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.

La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione nell'ambito di un giudizio antidiscriminatorio promosso da un soggiornante di lungo periodo (titolare di permesso UE). In quel giudizio, la Corte d'appello aveva disapplicato le predette norme, che imponevano almeno 10 anni residenza in Italia, di cui gli ultimi 2 continuativi, come requisito per ottenere un alloggio a canone sostenibile e accedere al contributo integrativo del canone di locazione, per contrasto con l'art. 11 della direttiva 2003/109/CE. In punto di rilevanza, il giudice *a quo* aveva illustrato di dover decidere sul ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento contro la sentenza d'appello, che aveva accolto la domanda di un titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, previa disapplicazione della normativa provinciale, in quanto confliggente con il principio di parità di trattamento, sancito dall'art. 11, paragrafo 1, lettere *d*) e *f*), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. La Corte rimettente aveva assunto che, nel caso di specie, la disapplicazione non fosse praticabile e che solo la declaratoria di illegittimità costituzionale garantisse «un effetto demolitivo *erga omnes*» della normativa provinciale. Quanto al parametro della non manifesta infondatezza, la Corte di cassazione aveva rilevato che il requisito decennale fosse irragionevole perché scollegato dal bisogno abitativo e discriminatorio in via indiretta nei confronti degli stranieri (*ex art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2003/109/CE*).

La Corte costituzionale ha dichiarato il ricorso ammissibile, atteso il "tono costituzionale" delle questioni sollevate, in quanto il giudice nazionale, oltre a disapplicare le norme nazionali incompatibili con le norme UE dotate di efficacia diretta può anche sollevare questione di legittimità costituzionale quando sono coinvolti principi costituzionali, come ad esempio il principio di uguaglianza, alla luce di un sistema di tutela integrata tra ordinamento costituzionale e diritto UE.

Ha dichiarato poi le questioni fondate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 11, paragrafo 1, lettere *d*) e *f*), della direttiva 2003/109/CE, in quanto, come osservato, il diritto all'abitazione è un diritto sociale

fondamentale, connesso alla dignità della persona, speculare agli inderogabili doveri di solidarietà sociale, il quale impone una tutela effettiva, che si estrinseca, tra l'altro, nell'assegnazione degli alloggi alle famiglie meno abbienti e nei sussidi per il canone di locazione. A sua volta, l'edilizia sociale è un servizio pubblico diretto a impedire che le persone restino senza casa e le relative misure devono quindi essere orientate allo stato di effettivo bisogno.

La Corte ha osservato che il requisito della lunga residenza, se posto come condizione generale e dirimente, può costituire un presupposto distorsivo, in contrasto con la finalità solidaristica delle prestazioni. Infatti, allorché la residenza di lunga durata assurge a una portata generale, smarrisce ogni legame con le situazioni di bisogno o di disagio riferibili alla persona in quanto tale e rischia di precludere l'accesso alle prestazioni pubbliche alle persone che abbiano esercitato la libertà di circolazione o abbiano dovuto mutare residenza. La Corte ha escluso poi ogni parallelismo con la normativa in materia di reddito di cittadinanza, attesa la diversità di *ratio*. La disciplina restrittiva si rivela quindi manifestamente irragionevole, in quanto disconosce ogni rilievo allo stato di bisogno e assurge la residenza a parametro esclusivo, dirimente e rigidamente preclusivo, determinando «una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità», nonché negando «in radice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica». Inoltre, ha osservato la Corte, il suddetto requisito non esprime vero radicamento sul territorio e non rafforza alcuna previsione di stabilità futura. Ha aggiunto poi la Corte che la parità formale tra aspiranti non elimina la potenziale discriminazione indiretta, più accentuata per gli stranieri, in quanto il bisogno abitativo può essere più intenso proprio in chi ha una residenza più discontinua a causa di migrazioni lavorative (i soggiornanti di lungo periodo, pur avendo la permanenza quinquennale richiesta per il loro *status*, difficilmente raggiungono il requisito decennale). Dunque, il criterio finisce per danneggiare i più vulnerabili, producendo una ingiustificata disparità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità. Il criterio, infine, disconosce completamente lo stato di bisogno, ponendosi come barriera assoluta all'accesso al beneficio.

1.2. Adozione di minore residente all'estero da parte di persona non coniugata residente in Italia - Illegittimità costituzionale parziale (sent. n. 33 dep. 21.3.2025).

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 33, ha dichiarato, in riferimento agli articoli 2 e 117, primo comma primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'illegittimità costituzionale degli articoli artt. 29-*bis*, c. 1, e 30, c. 1, della l. 4/05/1983, n. 1845, nella parte in cui prevedono il divieto per le persone singole di adottare un minore straniero.

La questione era stata sollevata dal Tribunale per i minorenni di Firenze, in relazione alle norme impugnate - nella parte in cui non consentono alla persona non coniugata di presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero e ottenere il decreto di idoneità all'adozione internazionale, anche quando la sua idoneità sia già stata

accertata in istruttoria - evocando i parametri di cui all'art. 2 Cost. e art. 117, I comma Cost., in relazione all'art. 8 CEDU. Nel caso di specie, la ricorrente, persona non coniugata, aveva presentato al Tribunale per i minorenni di Firenze dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero e aveva chiesto l'emissione del relativo decreto. Consapevole di una pregressa declaratoria di inammissibilità di identica q.l.c. già sollevata nel 2020, il Tribunale dei Minorenni di Firenze aveva proposto nuovamente la questione, fondando la propria analisi sul "vero centro di gravità" dell'istituto dell'adozione, ossia sul minore e in particolar modo sulla «valutazione dei suoi migliori interessi». Aveva rilevato il rimettente che le disposizioni censurate non erano idonee a realizzare il fine della tutela dell'interesse del minore e violavano il diritto alla vita privata della persona non coniugata. L'esigenza di individuare, nel miglior interesse del minore, un contesto familiare armonioso e stabile non dovrebbe «necessariamente [...] rinvenirsi nella struttura familiare composta da una coppia unita nel vincolo del matrimonio». Veniva quindi richiamata la giurisprudenza EDU che considera *vita privata* anche i progetti di vita e di relazione; l'unanimità del consenso europeo nel permettere l'adozione da parte di singoli (Italia unica eccezione); il paradosso per cui minori italiani possono essere adottati all'estero da persone singole, mentre persone singole residenti in Italia non possono adottare all'estero.

La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibili le questioni (la precedente inammissibilità non preclude una nuova rimessione, essendo stati eliminati i precedenti vizi motivazionali) e ha concentrato il controllo sull'art. 29-*bis*, comma 1, perché è la disposizione che blocca, a monte, l'accesso della persona singola alla dichiarazione di disponibilità e alla relativa procedura di adozione. Ove, infatti, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, la persona singola venga inclusa fra coloro che hanno i requisiti per presentare la dichiarazione di disponibilità a adottare e per chiedere l'idoneità all'adozione, il tribunale non potrebbe, sulla base dell'art. 30, comma 1, della stessa legge, emettere un decreto di insussistenza dei requisiti, motivato con lo stato libero del richiedente.

La Corte, dopo aver premesso che non rientra nel perimetro della questione sollevata la condizione della persona che non ha lo stato libero, in quanto è parte di un'unione civile (art. 86, primo comma, seconda parte, c.c.), ricostruisce quindi l'evoluzione normativa: l'innesto di una finalità protettiva dei minori sull'adozione non si rinviene nelle più risalenti radici storiche dell'istituto, ma emerge all'indomani della prima guerra mondiale, allorché il regio d.l. 31 luglio 1919, n. 1357 (che stabilisce norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra), convertito, con modificazioni, nella l. 6 dicembre 1925, n. 2137, ha consentito l'adozione di minori di età inferiore ai diciotto anni, se rientranti nelle categorie indicate dal medesimo regio d.l.. Prima di quel momento, la disciplina dell'adozione, riflessa nel codice civile del 1865, era rimasta fedele, sul piano funzionale, alla matrice romanistica, restando nel solco di un istituto finalizzato unicamente a consentire, su una base prettamente consensuale, la trasmissione del cognome e del patrimonio a coloro che non avessero avuto figli o li avessero perduti. Essa era rivolta ai maggiori d'età e - in un

contesto in cui questa si conseguiva al compimento del ventunesimo anno - ai minorenni solo se avessero compiuto diciotto anni (art. 206 c.c. 1865). Di seguito, il Codice civile del 1942 ha esteso a qualunque minore la possibilità di essere adottato (art. 291 c.c., nel suo testo originario, e artt. 301 e 303 c.c., poi abrogati dall'art. 67 della l. n. 184 del 1983), confermando l'accesso in qualità di adottanti non solo ai coniugi (art. 294, secondo comma, c.c.), ma anche alle persone singole, comprese quelle coniugate, con l'assenso dell'altro coniuge (art. 297 c.c.). Mentre, dunque, l'adozione ordinaria di matrice codicistica aveva acquisito un volto plurifunzionale, abbracciando anche l'adozione dei minori, con la l. 5 giugno 1967, n. 431 (Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale"), emergeva una nuova figura di adozione speciale, specificatamente finalizzata alla tutela dei minori di otto anni dichiarati in stato di adottabilità, perché privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. La l. 184/1983 è a sua volta ispirata all'esclusivo interesse del minore, che viene perseguito attraverso un duplice percorso: affermando il suo diritto a essere cresciuto e educato nell'ambito della famiglia d'origine e assicurandogli, ove ciò non sia possibile, un ambiente familiare stabile e armonioso («*un foyer stable et harmonieux*»), in linea con il principio affermato all'art. 8, paragrafo 2, dalla Convenzione di Strasburgo del 1967. La legge introduce l'adozione piena dei minori in stato di abbandono, riservata ai coniugi, ma ammette eccezioni in cui la persona singola può adottare (art. 25, commi 4-5; art. 44) e riconosce implicitamente l'idoneità delle persone singole, anche in casi molto delicati (minori disabili, rottura dei legami originari, affidamento preadottivo interrotto).

La Corte poi richiama il quadro costituzionale: l'art. 2 che tutela le formazioni sociali, riconosce il valore delle famiglie monoparentali e protegge l'autodeterminazione relazionale. Nonché l'art. 8 CEDU nel cui ambito la nozione di "vita privata" è ampia, comprende l'integrità fisica e psicologica di una persona e, entro certi limiti, il diritto, per l'individuo, di instaurare e sviluppare rapporti con altri esseri umani. Può a volte comprendere aspetti dell'identità fisica e sociale di una persona, il diritto alla realizzazione personale o il diritto all'autodeterminazione, il diritto al rispetto delle decisioni di diventare o meno genitore.

Se, dunque, la scelta di divenire genitori rientra nell'ampia nozione di autodeterminazione, quest'ultima, tuttavia, può sottendere diversi interessi: la libertà di autodeterminarsi nella scelta orientata alla genitorialità può sottendere una pretesa a non subire indebite compressioni di tale libertà da parte del legislatore ovvero un interesse ad ampliare gli spazi dell'autodeterminazione orientata alla genitorialità, attraverso il superamento dei limiti fissati dal legislatore, cui primariamente spetta il compito di dettare le condizioni di accesso a forme di genitorialità diverse dalla procreazione naturale. In questo secondo caso, sottolinea la Corte non si può parlare di una pretesa o di un "diritto alla genitorialità", che sono stati espressamente negati sia dalla giurisprudenza costituzionale, sia dalla Corte di Strasburgo. I presupposti costitutivi di un vincolo genitoriale non solo, infatti, coinvolgono una pluralità di interessi, ma devono essere anche orientati alla realizzazione dell'interesse del potenziale figlio, cui è inscindibilmente correlato il vincolo genitoriale.

Dunque, l'autodeterminazione orientata alla genitorialità in tanto può far valere la propria *vis* espansiva, in quanto si opponga a scelte legislative che, avendo riguardo al complesso degli interessi implicati, risultino irragionevoli e non proporzionate rispetto all'obiettivo perseguito, ossia la primaria considerazione dell'interesse del minore (o del concepito o del futuro nato).

In questo quadro, la Corte individua molteplici profili di illegittimità delle norme in esame: la disciplina censurata si riverbera sul diritto alla vita privata, inteso come libertà di autodeterminazione, che si declina, nel contesto in esame, quale interesse a poter realizzare la propria aspirazione alla genitorialità, rendendosi disponibile all'adozione di un minore straniero. Questo specifico interesse si coniuga, dunque, anche con una finalità di solidarietà sociale, in quanto rivolge le aspirazioni alla genitorialità a bambini o a ragazzi che già esistono e necessitano di protezione. Se scopo dell'adozione internazionale è quello di accogliere in Italia minori stranieri abbandonati, residenti all'estero, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso, l'insuperabile divieto per le persone singole di accedere a tale adozione non risponde a una esigenza sociale pressante e configura - nell'attuale contesto giuridico-sociale - una interferenza non necessaria in una società democratica.

Se, dunque, deve ritenersi che la persona singola è idonea, nei casi eccezionali già individuati dal legislatore, a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso, d'altro canto, l'esigenza, sottesa alla scelta del legislatore, di assicurare all'adottato la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori non viene perseguita con un mezzo idoneo e proporzionato. Secondo la Corte, si tratta di una istanza che può giustificare «una indicazione di preferenza per l'adozione da parte di una coppia di coniugi», ma che non supporta la scelta di convertire tale modello di famiglia in una aprioristica esclusione delle persone singole dalla platea degli adottanti. Pertanto, là dove la disciplina censurata crea nei confronti delle persone singole una barriera all'accesso all'adozione internazionale, essa determina un sacrificio dell'autodeterminazione orientata alla genitorialità, che - specie nell'attuale contesto giuridico-sociale - rischia di riverberarsi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso.

Alla luce, dunque, del complesso degli interessi implicati e dello stesso scopo dell'istituto dell'adozione internazionale, la scelta operata dal legislatore con l'art. 29-*bis*, comma 1, della l. n. 184 del 1983 risulta non necessaria in una società democratica, in quanto non conforme al principio di proporzionalità, e determina la lesione della vita privata e dell'autodeterminazione orientata a una genitorialità ispirata al principio di solidarietà.

1.3. Adozione di maggiorenni, cognome dell'adottato - Non fondatezza (sent. n. 53 dep. 18.4.2025).

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 53 del 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli articoli 2 e 3, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 299, primo comma, del c.c., «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il

cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età», con il consenso dell'adottante e dell'adottato e al ricorrere di articolate condizioni indicate dal Tribunale rimettente.

Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, c.c., in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, Cost. I citati parametri costituzionali erano stati evocati sotto un duplice profilo: per lesione del diritto all'identità personale e per irragionevole disparità di trattamento tra la disciplina che regola l'attribuzione del cognome al minore d'età adottato dalla famiglia cui era stato in precedenza affidato, e quella che si applica al maggiore d'età che viene adottato dalla famiglia alla quale era stato affidato quando era minorenne. La disposizione censurata prevede che «[l]'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio».

La questione di legittimità costituzionale era nata in un procedimento in cui l'adottando ormai maggiorenne, nel caso di specie, era stato affidato dalla tenera età agli adottanti per oltre dieci anni, non aveva mai mantenuto contatti con i genitori biologici, entrambi decaduti dalla responsabilità genitoriale, considerava la famiglia affidataria come unica famiglia e desiderava assumere solo il cognome degli adottanti, eliminando quello originario. Gli adottanti condividevano tale richiesta. Il Tribunale rimettente aveva ritenuto che il cognome originario potesse rappresentare per l'adottando un marchio identitario doloroso legato all'abbandono e che l'imposizione del cognome di origine avrebbe potuto ledere il diritto all'identità personale, con disparità di trattamento rispetto al minore adottato con *adoptio plena*, che assume il solo cognome degli adottanti. Inoltre, l'evoluzione dell'istituto della adozione di maggiorenni, non solo successoria ma anche solidaristica e familiare, giustificerebbe maggiore flessibilità.

La Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili le questioni ma le ha dichiarate non fondate. Invero, il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati. Nella sua funzione identificativa, il nome - che è composto dal cognome e dal prenome ed è «per legge attribuito» (art. 6 c.c.) - è sottratto alla piena disponibilità del titolare, il cui consenso può essere solo il presupposto di eventuali modifiche, disposte o per provvedimento giudiziale o per provvedimento del prefetto.

Nella sua funzione identitaria, il cognome, unitamente al prenome, configura un segno distintivo che, a partire dal momento in cui viene attribuito, determina un meccanismo di progressiva stratificazione e di consolidamento dell'identità personale, sicché proprio in tale diritto «si radicano le ragioni della tutela del cognome».

Di riflesso, se, per un verso, il cognome originariamente si incardina nello *status filiationis*, per un altro verso, a mano a mano che l'identità personale si costruisce intorno a quel segno, è lo stesso diritto all'identità personale a rendere il cognome capace di resistere, di norma, ai mutamenti di *status*. La Corte richiama quindi la propria giurisprudenza elaborata a tutela della stabilità del cognome originario, specie nella vita adulta e afferma che la duplice

funzione identificativa e identitaria del cognome, intorno al quale, unitamente al prenome, si stratifica nel tempo il diritto all'identità personale, rende non irragionevole la scelta legislativa di escludere, con l'art. 299, primo comma, c.c., la possibile sostituzione, e dunque la cancellazione, del cognome originario dell'adottato, che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della sua identità personale. Inoltre, secondo la Corte, sussistono ragioni di non fondatezza anche della seconda questione, posta in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., concernente la ritenuta irragionevole disparità di trattamento tra il minore adottato dalla famiglia affidataria, che assume solo il cognome degli adottanti, e il maggiorenne che viene adottato dai precedenti affidatari e che non potrebbe acquisire quel solo cognome (censura che mira a estendere una medesima disciplina a situazioni che, avendo riguardo alla *ratio* di tale normativa, risultino omogenee).

Ebbene, osserva, proprio dal confronto tra un istituto concepito intorno al minore e un altro plasmato in funzione del maggiorenne emerge l'evidente disomogeneità tra le due fattispecie poste a confronto. La disciplina dettata in caso di adozione di minore non può trasformare l'adozione del maggiorenne in un succedaneo, in quanto si tratta di istituti distinti, con presupposti e funzioni diverse: *l'adoptio plena* presuppone lo stato di abbandono e produce effetti radicali; l'adozione del maggiorenne assume natura anche solidaristica e successoria.

La Corte riconosce infine che può esistere un interesse legittimo a cancellare un cognome vissuto come doloroso. Tuttavia, tale esigenza non attiene all'istituto dell'adozione, ma a un procedimento diverso, disciplinato dall'art. 89 d.P.R. 396/2000 (cambio del cognome per istanza al Prefetto).

1.4. Procreazione medicalmente assistita eterologa praticata da due donne, preclusione dell'attribuzione dello *status* di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale - Illegittimità costituzionale parziale (sent. n. 68 dep. 22.5.2025).

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 68, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) acquisisce lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Lucca, chiamato a decidere sull'azione di rettificazione di cui all'art. 95 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca nei riguardi dell'atto di nascita di un minore iscritto nei registri dello stesso Comune. L'atto era stato impugnato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca in quanto esso riportava la dichiarazione di riconoscimento resa da due donne nelle rispettive qualità di madre biologica e madre intenzionale, in contrasto con quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali 19 gennaio 2023, n. 3. Secondo il rimettente,

la disciplina di cui agli artt. 8 e 9 della l. n. 40 del 2004 e dell'art. 250 c.c. avrebbe leso, innanzitutto, l'art. 2 Cost. in quanto violativa del diritto del minore all'inserimento e alla stabile permanenza nel proprio nucleo familiare - formazione sociale tutelata dalla Carta costituzionale anche se non riconducibile alla famiglia tradizionale - e alla propria identità sociale, presupposto per l'azionabilità dei diritti nei confronti di chi si è assunto la responsabilità di procreare. Il combinato disposto delle disposizioni censurate si sarebbe posto in contrasto anche con l'art. 3, primo e secondo comma, Cost. per plurimi profili. In primo luogo, sarebbe violato il principio di uguaglianza formale in quanto il nato all'esito di PMA intrapresa da una coppia di due donne sarebbe non riconoscibile in ragione delle caratteristiche della relazione omosessuale tra i genitori. La vigente disciplina darebbe luogo a una nuova (e unica) categoria di nati non riconoscibili, come tale soggetta a discriminazione, in ragione delle caratteristiche della relazione (in questo caso, omosessuale) tra i genitori, distonica rispetto al principio di unicità dello *status* giuridico dei figli che ha connotato tutti gli interventi legislativi più recenti in materia di filiazione. In secondo luogo, sarebbe offeso il diritto alla bigenitorialità del bambino, inteso come diritto ad avere due persone che, sin dalla sua nascita, si assumano la responsabilità di provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, nei confronti delle quali poter vantare diritti successorii ma, soprattutto, poter agire in caso di inadempimento e di crisi della coppia. In terzo luogo, il mancato riconoscimento delle donne omosessuali quali genitori del nato da fecondazione eterologa praticata dall'una con il consenso dell'altra costituirebbe un ostacolo al pieno sviluppo della loro personalità, che spetta alla Repubblica rimuovere. In quarto luogo, si ravviserebbe una disparità di trattamento tra bambini concepiti da due donne con PMA, a seconda che siano nati all'estero o sul territorio italiano. E ciò in quanto - secondo l'orientamento ormai costante della Corte di cassazione - dei primi è trascrivibile in Italia l'atto formato all'estero con indicazione delle due madri, sicché essi risultano legittimamente figli delle due donne che hanno condiviso il progetto procreativo, mentre ai secondi la preclusione di iscrivere un atto di nascita negli anzidetti termini fa sì che essi risultino figli della sola partorientente, senza il riconoscimento di alcun legame *ab origine* con la madre intenzionale.

Il Tribunale di Lucca ha denunciato poi la contrarietà del complesso delle disposizioni censurate all'art. 30 Cost.: ne violerebbero, anzitutto, il primo comma, per il mancato riconoscimento del diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. Ancora, ne lederebbero il terzo comma, che assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, la quale, dunque, andrebbe garantita, attraverso il riconoscimento dello *status* di figli della coppia, anche ai nati dalle pratiche di fecondazione eterologa cui hanno fatto ricorso due donne legate da una relazione sentimentale riconosciuta dall'ordinamento. Il mancato riconoscimento dello *status* di figlio della madre intenzionale contrasterebbe, poi, con la salvaguardia del miglior interesse del minore che trova tutela nell'art. 31 Cost. Il primario interesse del minore è, infine, anche alla base della dedotta violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. per il tramite degli evocati parametri sovranazionali interposti. Nello specifico sarebbero lesi: a) l'art. 8 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte

di Strasburgo, atteso che l'assenza di riconoscimento di un legame tra il bambino e la madre intenzionale pregiudica il primo, lasciandolo in una situazione di incertezza giuridica quanto alla sua identità nella società; b) l'art. 14 CEDU, per l'ingiustificata disparità di trattamento tra i nati, a seconda che siano stati concepiti con fecondazione eterologa praticata da coppia eterosessuale o da coppia omosessuale, essendo solo questi ultimi destinati ad uno *status* di figli unigenitoriali; c) l'art. 24, paragrafo 3, CDFUE, che prevede che «[i]l minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse»; d) gli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Ciò premesso, la Corte ha dichiarato fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost., con assorbimento degli ulteriori profili. Ha chiarito che la relazione tra genitore e minore, con l'affermarsi delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ha visto emergere una responsabilità scaturente dalla «volontà [che] porta alla nascita una persona che altrimenti non sarebbe nata» e che implica il diritto del nato a vedersi riconosciuto come figlio di chi quella nascita ha voluto. La possibilità che il vincolo genitoriale scaturisca da un atto di assunzione di responsabilità è, del resto, coerente con l'essenza stessa del rapporto genitori-figli che, anche quando sorga dal fatto naturale della procreazione, comporta una assunzione di responsabilità, come testimonia emblematicamente il passaggio dalla potestà alla responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.). Questa costituisce piena e appropriata attuazione del principio sotteso all'art. 30 Cost., nella cui formula questa Corte già individuava «gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore». Al comune impegno volontariamente assunto dai genitori discendono i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale. La legge non dà una definizione della responsabilità genitoriale, ma nell'art. 147 c.c. prevede i doveri dei coniugi verso i figli, individuandoli negli obblighi di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. La norma ripete la formula dell'art. 30, primo comma, Cost. e «dal combinato disposto delle due disposizioni si evince il nucleo di detta responsabilità, che si collega all'obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo, garantendo loro il benessere, la salute e la crescita anche spirituali, secondo le possibilità socioeconomiche dei genitori stessi». A tali doveri corrisponde un insieme di diritti in capo al figlio, articolati dal legislatore, per l'appunto, nel «diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni»; nel «diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti» (art. 315-*bis* c.c.) e nel «diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale» (art. 337-*ter* c.c.). Emerge, in tale contesto, il secondo concetto guida rilevante, costituito dall'interesse del minore o, per come si esprimono le fonti internazionali, dal "miglior interesse del minore". Nel quadro di tali principi, il carattere omosessuale della coppia che ha avviato il percorso

genitoriale, tramite il ricorso alla PMA, non può costituire impedimento allo stato di figlio riconosciuto per il nato. L'orientamento sessuale, infatti, «non evoca scenari di contrasto con principi e valori costituzionali», né «incide di per sé sull'idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriale». Un'inidoneità genitoriale, in sé, della coppia omosessuale è stata costantemente esclusa dalla giurisprudenza costituzionale che, in linea anche con la giurisprudenza di legittimità in materia di accesso alla PMA, ha già avuto occasione di affermare che «non esistono neppure certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l'inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore». Va da sé che anche con riferimento alla omogenitorialità - come per qualsivoglia figura genitoriale - è possibile ricorrere agli strumenti predisposti dall'ordinamento nell'interesse in concreto del minore in caso di incapacità dei genitori ad assolvere i loro compiti, così come agli strumenti previsti per le ipotesi di difetto di veridicità delle dichiarazioni rese innanzi all'ufficiale di stato civile e di contestazione dei presupposti di riconoscimento dello *status*. La centralità dell'interesse del minore, raccordata con la responsabilità dei genitori che hanno legittimamente avviato di comune accordo il percorso di PMA, richiede di individuare in concreto quale sia il livello di protezione di tale interesse e quali siano le condizioni perché al nato possa essere riconosciuto lo stato di figlio anche della madre intenzionale. L'interesse del minore consiste nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure - la madre biologica e la madre intenzionale - che abbiano assunto e condiviso l'impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche di procreazione assistita. Il riconoscimento, per sua natura, opera da subito e indipendentemente dalle vicende della coppia e da eventuali mutamenti, al momento della nascita, della stessa volontà delle due donne che hanno fatto ricorso alla PMA e in particolare della madre intenzionale. Ha precisato la Corte che la situazione in esame si distingue radicalmente dall'ipotesi di ricorso alla cosiddetta maternità surrogata, in cui viene in considerazione la finalità di disincentivare il ricorso a una pratica che l'ordinamento italiano considera meritevole di sanzione penale e violativa di un principio di ordine pubblico, in quanto offensiva per la dignità della donna.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che il mancato riconoscimento - effettuato secondo le modalità previste dall'ordinamento (artt. 250 e 254 c.c. e d.P.R. n. 396 del 2000) - al nato in Italia dello stato di figlio di entrambe le donne che, sulla base di un comune impegno genitoriale, abbiano fatto ricorso a tecniche di PMA praticate legittimamente all'estero costituisca violazione: dell'art. 2 Cost., per la lesione dell'identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile; dell'art. 3 Cost., per la irragionevolezza dell'attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse; dell'art. 30 Cost., perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli. La lesione è stata ascritta in particolare all'art. 8 della l. n. 40 del 2004, del quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost., nella parte in cui non prevede che

pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

1.5. Procreazione medicalmente assistita, preclusione alla donna *single* - Non fondatezza - Inammissibilità (sent. n. 69 dep. 22.5.2025).

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 69 del 2025, ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della l. numero 40 del 2004, nella parte in cui non consente alla donna singola di accedere alla PMA, in quanto limitazione non manifestamente irragionevole e sproporzionata.

La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché agli artt. 3, 7, 9 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella parte in cui la norma impugnata prevede che possano accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita solo «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi», e non anche donne singole. Nel caso di specie il Tribunale era stato investito di ricorso cautelare promosso da una donna alla quale era stato negato l'accesso alla procreazione medicalmente assistita in quanto donna *single*. Anzitutto, l'art. 5 della l. n. 40 del 2004 avrebbe determinato, secondo il rimettente, un *vulnus* agli artt. 2 e 13 Cost., per irragionevole sacrificio del diritto incoercibile della persona di scegliere di costituire una famiglia anche con figli non genetici, comportando una violazione della libertà di autodeterminazione con riferimento alle scelte procreative. Inoltre, sempre ad avviso del Tribunale di Firenze, la norma censurata avrebbe leso l'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento tra coppie e persone singole, benché nel nostro ordinamento sia ammessa e tutelata la famiglia monogenitoriale. In aggiunta, il divieto avrebbe comportato una discriminazione fondata sulle risorse economiche delle aspiranti madri, in quanto l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sarebbe consentito solo alle donne che siano in grado di sostenere i costi necessari per avvalersi di tali procedure all'estero. Il giudice *a quo* aveva ravvisato un contrasto anche con l'art. 32 Cost., là dove il divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per la donna singola avrebbe precluso a quest'ultima «la prospettiva di divenire madre, considerando anche il fattore temporale legato alla sua fertilità», con ricadute negative sulla salute. Infine, il citato art. 5 avrebbe violato l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonché agli artt. 3, 7, 9 e 35 CDFUE, posto che il divieto ivi previsto «confliggerebbe con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e con il diritto all'integrità fisica e psichica in quanto non rispetterebbe la libertà di autodeterminazione e di scelta in ordine alla propria sfera privata con particolare riguardo al diritto di ciascuno alla costituzione del proprio modello di famiglia.

La Corte costituzionale ha osservato che la l. n. 40 del 2004 (il cui art. 5 dispone che, «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi»), è stata plasmata intorno alla finalità di porre rimedio ai «problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana» (art. 1, comma 1). Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita viene consentito solo se sia constatata «l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione» e sempre che la sterilità o infertilità derivino da una «causa accertata e certificata da atto medico» o - qualora siano «inspiegate» - vengano «documentate da atto medico».

In questo quadro, la Corte ha ritenuto che alla discrezionalità del legislatore sia riservato un ambito di intervento elettivo proprio nella perimetrazione teleologica della regolamentazione concernente l'accesso alla procreazione medicalmente assistita.

La materia coinvolge infatti il delicato rapporto tra la funzione regolatoria propria del diritto e le potenzialità insite in una tecnica che, nel riguardare la procreazione, presenta rilevanti implicazioni bioetiche e incisivi riverberi sociali, riguardanti i rapporti interpersonali e familiari. Alla Corte costituzionale, dunque, compete unicamente accertare che non sia superato, in relazione all'interesse che si assume lesa, l'argine della manifesta irragionevolezza e sproporzione, tenuto conto anche dell'evoluzione dell'ordinamento.

Nel caso di specie, l'interesse che si assume violato, in riferimento all'art. 2 Cost. e all'art. 8 CEDU, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., è quello all'autodeterminazione procreativa, ascrivibile in pari tempo alla tutela della vita privata. Tale interesse non è espressione di una libertà che abbia la stessa latitudine di ciò che la tecnica potenzialmente consente, né fonda una pretesa costitutiva di un diritto alla genitorialità. La scelta del legislatore di non avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che, almeno *a priori*, implica l'esclusione della figura del padre è tuttora riconducibile al principio di precauzione nell'interesse dei futuri nati. Pertanto, rispetto all'esigenza di tutelare questi ultimi, la conseguente compressione dell'autodeterminazione procreativa della donna singola non può, nell'attuale complessivo quadro normativo, ritenersi manifestamente irragionevole e sproporzionata.

In senso contrario non varrebbe evocare la soluzione di recente adottata dalla Corte, a fronte della richiesta di una donna di procedere all'impianto di un embrione crioconservato, quando *medio tempore* sia venuto meno il legame affettivo con il padre, il quale chieda di poter revocare il proprio consenso. Infatti, l'assetto di interessi che si delinea nell'accesso alle tecniche di PMA non è sovrapponibile a quello che emerge nello svolgimento della pratica giunta oramai all'avvenuta fecondazione dell'embrione. Anzitutto, in quest'ultimo caso, ha osservato la Consulta, la norma che consente di addivenire all'impianto, reputando irrevocabile il consenso paterno, non sacrifica l'interesse *in fieri* del minore ad avere le tutele giuridiche che discendono dalla paternità. Inoltre, essa non risponde alla pura autodeterminazione della donna, poiché il consenso di quest'ultima all'impianto porta a

compimento una procedura in ragione della quale ella stessa si è esposta a un rischio per la propria salute e in virtù della quale, essendo stato già formato l’embrione - che «ha in sé il principio della vita» e, come tale, è attratto nell’ampio abbraccio dell’art. 2 Cost. - il medesimo può giungere alla nascita. Parimenti non è stata ritenuta fondata la censura concernente l’art. 32 Cost. Il giudice rimettente aveva fatto discendere la lesione della salute della donna dal trascorrere del tempo e dal conseguente rischio di superare l’età fisiologicamente fertile. Sennonché, l’infertilità per ragioni di età non può reputarsi - secondo la Corte - di natura patologica e, pertanto, non può attrarre la tutela propria del diritto alla salute. Con riferimento all’art. 3 Cost, il rimettente aveva lamentato una disciplina irragionevolmente differenziata nella comparazione fra la categoria delle donne singole e quella delle coppie di diverso sesso, censura esaminata dalla Corte congiuntamente a quella sollevata nei confronti dell’art. 14 CEDU, in correlazione con l’art. 8 CEDU e per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost. Ebbene, secondo la Corte, alla luce della *ratio* dell’art. 5 della l. n. 40 del 2004 e dell’intera disciplina che regola le tecniche di PMA, la categoria delle donne singole e quella delle coppie eterosessuali non risultano omogenee e, pertanto, non richiedono il medesimo trattamento. La l. n. 40 del 2004 indirizza le tecniche di PMA verso l’obiettivo di offrire un rimedio alla sterilità o infertilità che abbiano una causa patologica, non rimovibile tramite «altri» metodi terapeutici. L’infertilità fisiologica della donna singola non è omologabile a detta situazione, sicché la disomogeneità dei due gruppi di ipotesi non determina una irragionevole disparità di trattamento. Da ultimo, quanto alla denunciata disparità di trattamento correlata alle condizioni economiche delle donne, derivante dalla attuale disciplina dei requisiti soggettivi di accesso, che favorirebbero le donne singole più abbienti, che possono far ricorso alle tecniche di PMA all’estero, mentre a quelle meno abbienti simile itinerario risulterebbe precluso, la Corte ha osservato che la lamentata diversità di trattamento non è imputabile alla disciplina statale censurata, ma è semmai la naturale conseguenza della presenza di legislazioni straniere che dettano differenti regole.

1.6. Prescrizione e decadenza dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori delle associazioni non riconosciute - Illegittimità costituzionale parziale (sent. n. 86 dep 26.6.2025).

La Corte con la sentenza n. 86 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2941, primo comma, numero 7), del c.c., nella parte in cui non prevede la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione fra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione specializzata in materia d’impresa, investito del giudizio promosso dal commissario liquidatore della IAL Campania srl (impresa sociale in liquidazione coatta amministrativa), nei confronti di soggetto che aveva rivestito l’incarico di amministratore. La Corte ha rilevato l’ammissibilità delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e, nel merito, la loro fondatezza.

Ha motivato la Corte che l'art. 2941, primo comma, numero 7), c.c. dispone che il decorso del termine di prescrizione rimane sospeso «tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi». Si tratta di una norma che non è suscettibile di applicazione analogica, in quanto connotata da eccezionalità, e che la Corte aveva già dichiarato costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non trova applicazione a due tipologie di società prive della personalità giuridica: le società in accomandita semplice (sentenza n. 322 del 1998) e quelle in nome collettivo (sentenza n. 262 del 2015). Sin dalle richiamate pronunce, la giurisprudenza costituzionale ha ravvisato la *ratio* della disciplina in un'esigenza di natura sostanziale, costituita dalla difficoltà che l'ente incontra sia nell'avere piena cognizione dell'operato degli amministratori, sì da poter acquisire informazioni idonee a evidenziare una loro eventuale responsabilità, sia nel promuovere l'azione, fintantoché i destinatari della stessa conservino l'incarico gestionale e una posizione di preminenza. Chiarita, dunque, la funzione della disciplina censurata, emerge l'irragionevole disparità di trattamento che essa determina nel riferire la causa di sospensione del decorso del termine di prescrizione alle sole associazioni riconosciute e non anche a quelle prive della personalità giuridica, categoria, quella della personalità giuridica, la quale ormai non traccia più una linea di demarcazione correlata alla dimensione della soggettività. Osserva la Corte che anche gli enti privi di personalità giuridica, fra cui le associazioni non riconosciute, sono infatti autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, in virtù di un principio di alterità che si fonda sulla loro struttura organizzativa (art. 36 c.c.), sull'elemento patrimoniale (art. 37 c.c.) e su quello teleologico (artt. 1420, 1446 e 1449 c.c.). La differenza delle associazioni non riconosciute rispetto a quelle dotate di personalità giuridica riguarda essenzialmente il piano dei rapporti esterni (art. 38 c.c.), in quanto proprio la mancanza del riconoscimento si frappone all'autonomia patrimoniale perfetta dell'ente. Di contro, sono applicabili anche alle associazioni non riconosciute le norme previste per quelle riconosciute, sempre che non siano strettamente correlate alla personalità giuridica. In particolare, è riferibile alle associazioni non riconosciute, in quanto diretto a disciplinare solo i rapporti interni fra l'ente e gli amministratori, l'art. 18 c.c., secondo cui questi ultimi «sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato».

In tale quadro sistematico, la persistenza di una disciplina che subordina alla titolarità della personalità giuridica dell'ente la sospensione del termine prescrizione per la citata azione di responsabilità dell'associazione nei confronti degli amministratori determina una diversità di trattamento palesemente irragionevole. La *ratio* della sospensione non mostra alcuna relazione con la sussistenza o meno della personalità giuridica, proprio in quanto il riconoscimento giuridico non incide sui rapporti interni fra gli amministratori e l'ente. Inoltre, la stessa difficoltà che incontra l'associazione riconosciuta nell'avere contezza della responsabilità dei suoi amministratori e nel farla valere, fintantoché essi sono in carica, si rinvia, tal quale, nel caso dell'ente privo di personalità giuridica. Irragionevole disparità di trattamento è apprezzabile anche nel confronto con le società in accomandita semplice e in nome collettivo, che beneficiano del meccanismo sospensivo in ragione di quanto dichiarato

nelle citate sentenze n. 262 del 2015 e n. 322 del 1998, e che - come le associazioni non riconosciute - sono enti privi di personalità giuridica. Nel caso delle menzionate società, i soci non amministratori godono di poteri di controllo che non sussistono nel caso degli associati. Sussiste, dunque, una irragionevole disparità di trattamento che determina, al contempo, una violazione del diritto di difesa.

1.7. Sentenza dichiarativa di fallimento, procedura concorsuali, estensione automatica ai soci - Non fondatezza (sent. n. 87 dep. 26.6.2025).

Nella sentenza numero 87 del 2025 la Corte costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 147 della l.fall., affermando che esso deve essere interpretato nel senso che, prima di dichiarare il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, gli stessi devono essere stati convocati non solo nel giudizio in cui viene dichiarato il loro fallimento, ma anche in quello che accerta la fallibilità dell'ente. In mancanza, il fallimento sociale non è opponibile ai soci della società semplice nel giudizio sul fallimento in estensione e può, in quel giudizio, essere accertato, salvo che non si dimostri che i soci erano comunque intervenuti nel giudizio sul fallimento sociale, anche in qualità di rappresentanti dell'ente, o hanno già fatto valere il loro diritto di difesa tramite reclamo.

La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Matera, sezione fallimentare, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui la norma impugnata non prevede che i soci illimitatamente responsabili di una delle società indicate nel primo comma dello stesso art. 147, ove non convocati nel corso del giudizio che ha condotto alla dichiarazione di fallimento della società, possano interloquire, anche dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza, sui requisiti di fallibilità dell'ente nel procedimento prefallimentare promosso nei loro confronti, al fine di sottrarsi al fallimento in estensione. Il rimettente aveva riferito che - dichiarato il fallimento di una società semplice - era stata richiesta dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 147 della l.f., l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili. Questi, costituiti nel giudizio concernente il fallimento in estensione avevano eccepito la violazione del contraddittorio per non essere stati sentiti nella fase prefallimentare e in quella successiva alla declaratoria di fallimento della società. Nel giudizio avverso la società poi dichiarata fallita, infatti, non venne chiesto anche il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, né lo avrebbe potuto dichiarare d'ufficio il tribunale, essendo la procedura nei confronti della società iniziata dopo la riforma della l.f. introdotta con il d.lgs. n. 5 del 2006, che non prevede più tale potere officioso. La Corte costituzionale, ricostruito il quadro normativo, ha rilevato che l'articolo 147 della l.f. disciplina il fallimento in estensione ai soci illimitatamente responsabili di società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del c.c., se il vincolo sociale persiste o la responsabilità non è cessata da oltre un anno, e se l'insolvenza deriva da debiti anteriori. Nel regolare il fallimento in estensione, l'art. 147 della l.f. dispone, al terzo comma, che il giudice deve convocare i soci illimitatamente responsabili prima di dichiararne il fallimento. Tale previsione si presta astrattamente a due possibili interpretazioni: quella

secondo cui i soci illimitatamente responsabili devono essere convocati solo nel giudizio che conduce alla dichiarazione del loro fallimento in estensione, in quanto debitori fallendi in quel giudizio, ovvero quella secondo cui gli stessi devono essere convocati anche nel giudizio sul fallimento della società, al fine di consentire loro di interloquire sui presupposti del possibile fallimento in estensione. I dubbi sollevati in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. si concentrano, dunque, sulla ritenuta illegittimità costituzionale dell'art. 147 della l.f., nella parte in cui non prevede la inopponibilità ai soci illimitatamente responsabili di una società semplice dell'accertamento della loro fallibilità, indirettamente effettuato nel giudizio sul fallimento della società, nel quale i soci, benché palesi, non sono stati convocati. Così delimitato il *thema decidendum*, la Corte ha affermato che le questioni non sono fondate nei termini di seguito illustrati, essendo possibile un'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata orientata alla conformità ai parametri evocati dal giudice rimettente. Come è noto, l'attività commerciale non può essere effettuata da un ente che abbia la forma della società semplice e, ove ciò si verifichi, quest'ultima viene assoggettata alla disciplina prevista per le società in nome collettivo. Nel caso della società semplice agricola, essa può esercitare anche attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, purché connesse, ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, c.c., a quelle di coltivazione, di allevamento e di silvicoltura e sempre che non si accerti il carattere prevalente di tali attività rispetto a quelle agricole. In tale ultimo caso, l'ente viene assoggettato alla disciplina delle società in nome collettivo. La conseguenza è che l'ente non va più esente dal fallimento e i suoi soci illimitatamente responsabili sono esposti al fallimento in estensione, benché l'art. 147 della l.f., per ovvie ragioni, non menzioni al primo comma la società semplice. Ne deriva che, se di norma il presupposto per applicare l'art. 147 della l.f. è che i soci illimitatamente responsabili partecipino a una società rientrante in uno dei tipi societari indicati al primo comma, nel caso della società semplice occorre un accertamento sostanziale circa la prevalente attività commerciale svolta dalla società che può superare ciò che risulta dal dato formale.

Ha affermato la Corte che, poiché tale accertamento viene effettuato nel giudizio sul fallimento della società, non si può far gravare sui soci, non convocati in quel medesimo giudizio, l'onere di verificare sul registro delle imprese l'eventuale fallimento di un ente, che normalmente non fallisce. Imporre un simile onere avrebbe evidenti riverberi sull'effettività del diritto di difesa. Né può presumersi che tutti i soci di una società semplice siano di fatto informati delle vicende relative all'ente o che debbano necessariamente avere conoscenza della circostanza che la società semplice ha esercitato, nel complesso, attività commerciali tali da essere valutate, all'esito di un accertamento giudiziale, prevalenti rispetto a quelle consentite per simile tipologia di ente. Su basi così fragili non può radicarsi l'effettività del diritto di difesa rispetto a un accertamento che condiziona la possibilità di dichiarare il fallimento del socio, con tutti gli effetti che ne derivano anche sul piano personale (artt. 48 e 49 della l.f.). Ove, dunque, sia proprio il giudizio sul fallimento della società ad accertare la fallibilità dell'ente e, quindi, dei soci, si deve ritenere che il giudice debba convocare questi

ultimi, ai sensi dell'art. 147, terzo comma, della l.f., sin dal giudizio che accerta il loro essere esposti al fallimento in estensione, senza che venga meno il loro diritto a essere convocati anche nel giudizio in cui si domanda il fallimento in estensione. Infatti, simile diritto si desume comunque già dall'art. 15, terzo comma, della l.f., che prevede la convocazione di chi ha la qualifica di debitore fallendo. Di conseguenza, dove l'art. 147, terzo comma, della l.f. prescrive che «prima di dichiarare il [loro] fallimento» i soci illimitatamente responsabili devono essere convocati, esso deve interpretarsi nel senso che, «prima di dichiarare il [loro] fallimento», *gli stessi devono essere stati convocati non solo nel giudizio in cui viene dichiarato il loro fallimento, ma anche in quello che accerta, per ragioni sostanziali, la fallibilità dell'ente, che costituisce presupposto della fallibilità dei soci.* In mancanza, non si può far gravare su di loro l'onere di verificare sul registro delle imprese il fallimento di una società che, di norma, non è esposta al fallimento. Il richiamato dovere di convocazione, secondo la Corte, non è funzionale alla emanazione della sentenza dichiarativa del fallimento della società, ma condiziona la possibilità di opporre ai soci, nell'eventuale giudizio introdotto in via successiva ai sensi dell'art. 147 della l.f. e al solo fine di poter pronunciare il fallimento in estensione, la loro qualifica sostanziale di soggetti fallibili. In difetto di tale convocazione, il relativo accertamento potrà essere effettuato, *incidenter tantum*, nello stesso giudizio di cui all'art. 147 della l.f., al mero scopo di decidere il fallimento in estensione dei singoli soci. Ha concluso la Corte che, d'altro canto, poiché il dovere di convocazione dei soci palesi di una società semplice serve a preservare il loro diritto di difesa in merito alla qualifica di soci fallibili, ben si potrà accertare che il soggetto fallendo, pur se non convocato nel precedente giudizio in qualità di socio, ha di fatto pienamente esercitato quel diritto. Questo può emergere nei casi in cui il socio fallendo sia stato convocato o comunque sia intervenuto nel giudizio sul fallimento della società semplice, anche solo nella qualità di rappresentante legale dell'ente, così come nelle ipotesi in cui il socio abbia proposto reclamo contro la pronuncia dichiarativa del fallimento della società semplice senza opporsi all'accertamento della fallibilità dell'ente o risultando sul punto soccombente. Fuori dalle citate ipotesi, la fallibilità della società semplice non sarà opponibile al socio nel successivo giudizio concernente il fallimento in estensione e potrà in quel contesto essere valutata al mero fine di decidere il fallimento del socio.

1.8. Scioglimento per atto di autorità di cooperative che si sottraggono alla attività di vigilanza - Illegittimità costituzionale parziale - Inammissibilità (sent. n. 116 dep. 21.7.2025).

Con la sentenza n. 116 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, secondo periodo, del d.lgs.2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), nella parte in cui prevede che agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza «[s]i applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del c.c. e

dell'articolo 223-*septiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del c.c. e disposizioni transitorie, di cui al r.d. 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del c.c.» anziché prevedere che l'autorità di vigilanza nomina un commissario ai sensi dell'articolo 2545-*sexiesdecies* del c.c., anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati. Inoltre, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 220 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 17 e 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il Consiglio di Stato aveva sollevato le relative questioni sul presupposto che lo scioglimento autoritativo previsto dalla norma impugnata costituisse una sanzione amministrativa di carattere punitivo, così violando, al metro degli artt. 3 e 45 Cost., il principio di proporzionalità anzitutto nell'accezione "ordinale", prevedendo lo stesso trattamento per gli enti che non rispettano finalità mutualistiche e per quelli che si sottraggono ai controlli, nonostante la netta diversità del disvalore espresso dalle condotte rispettivamente sanzionate. In secondo luogo, la disposizione censurata violerebbe il principio di proporzionalità anche nel suo profilo "cardinale", in quanto, indipendentemente dalla individuazione di una ipotesi di raffronto, la misura in esame, automatica e non graduabile, raggiungerebbe un grado eccezionale di severità a fronte di una condotta non sintomatica dell'assenza dei requisiti mutualistici ed estrinsecatasi, come nel caso oggetto del giudizio principale, semplicemente non dando riscontro al revisore, senza comportamenti fraudolenti. Lo scioglimento autoritativo, determinando il venir meno delle attività dell'ente, pregiudicherebbe dunque gli stessi interessi pubblici relativi al fenomeno cooperativo, ledendo in maniera eccessiva la posizione dei soci. Sotto questo profilo, oltre agli artt. 3 e 45 Cost., sarebbe anche violato l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 CEDU, espressivo del divieto di pene evidentemente sproporzionate, e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU. La disposizione censurata contrasterebbe altresì con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 49, paragrafo 3, e 17 CDFUE, previsioni che, rispettivamente, riflettono i menzionati principi convenzionali.

La Corte costituzionale, dopo ampio inquadramento sistematico in punto di funzione sociale delle cooperative a carattere di mutualità senza fini di speculazione privata (art. 45 Cost.), ha osservato che la funzione cooperativa e mutualistica non si rinviene, con la stessa intensità di tutela, nel panorama comparatistico: una tale valorizzazione nel nostro sistema trova infatti la sua giustificazione negli strati profondi della società al tempo della Costituente. All'epoca, di fronte ai costituenti si collocava l'imponente movimento cooperativo sviluppatosi in Italia a partire dalla metà dell'Ottocento. Si trattava di un movimento con caratteristiche del tutto peculiari, in quanto non legato a uno degli specifici modelli che si erano via via sviluppati all'estero, poiché in realtà li aveva progressivamente abbracciati tutti, iniziando dalle cooperative di consumo, per proseguire con quelle di produzione e lavoro, quindi con le

banche popolari, le casse rurali, le mutue assicuratrici, i consorzi agrari e le cooperative agricole. Nella vita degli italiani si era quindi radicata una realtà cooperativa che operava in modo apprezzato negli ambiti più vari e che era largamente trasversale: erano fiorite cooperative social-comuniste, cattoliche e repubblicane, con le loro separate centrali cooperative e reti di imprese. Proprio queste caratteristiche permisero al movimento cooperativo di essere fortemente valorizzato in seno all'Assemblea costituente. L'art. 45, primo comma, Cost. si colloca quindi all'interno di una visione pluralistica del sistema economico, completandone il quadro della disciplina costituzionale, che risulta tracciato, nelle sue linee portanti, dagli artt. 41, 42 e 43, con una sostanziale peculiarità: mentre rispetto all'iniziativa economica privata l'«utilità sociale» si pone come principio limitante, alla cooperazione la Costituzione «riconosce» una «funzione sociale», individuandola quindi come connaturale a questo modello organizzativo, in quanto generativo di democrazia economica e mutualità. Tale funzione sociale si estrinseca, infatti, «nella congiunta realizzazione del decentramento democratico del potere di organizzazione e gestione della produzione e della maggiore diffusione e più equa distribuzione del risultato utile della produzione stessa». In questi termini, ha ricordato la Corte, il valore della cooperazione, che ne giustifica la promozione, sta nella capacità di unire strutturalmente all'aspetto economico quella funzione sociale che i costituenti consideravano necessaria per la promozione del lavoro e la realizzazione del bene comune. Tutt'oggi l'impresa cooperativa, ascrivibile all'ambito dell'economia civile, rappresenta una forma avanzata di impresa anche in sistemi socialmente evoluti, che non è surrogabile dal nuovo fenomeno delle società *benefit*, che perseguono, nell'esercizio dell'attività d'impresa, oltre allo scopo di lucro, anche una o più finalità di beneficio comune, funzionale a determinare un impatto responsabile, sostenibile e trasparente sulle persone, sull'ambiente e sulla società. A contraddistinguere l'impresa cooperativa sono, infatti, elementi del tutto peculiari: la mutualità, che ne costituisce la missione fondante, ricollegandosi ai principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, e la democraticità, che ne informa il modello di *governance*. Tuttavia, il modello cooperativo - osserva la Corte - sta attraversando ad oggi una grave crisi, attestata dal tasso di crescita ormai da alcuni anni costantemente negativo, a dispetto di quello del totale delle imprese, che, escluso il periodo pandemico, è positivo: in sostanza, il modello cooperativo non sembra attirare più come forma di impresa. Tra le cause, vengono evidenziate le scelte legislative più recenti, anche tributarie, che si discostano a volte dallo stesso dettato costituzionale di cui all'art. 45 Cost in termini di promozione del modello cooperativo. Ed infatti, l'ordinanza di rimessione, nel sollevare le questioni di legittimità costituzionale della norma censurata, aveva evidenziato che un «sistema così draconiano» determinerebbe un effetto di deterrenza rispetto all'esercizio di un'attività che non solo integra un diritto costituzionalmente garantito dei consociati (l'organizzazione dell'impresa), ma che assume anche una peculiare rilevanza sociale, come espresso dall'art. 45 della Costituzione.

Con queste premesse, la Corte costituzionale ha dichiarato le questioni fondate in riferimento agli artt. 3 e 45, primo comma, Cost., con assorbimento dell'altro parametro

evocato. Ha osservato che la misura censurata si inserisce nel ventaglio dei provvedimenti sanzionatori amministrativi che l'art. 12 del d.lgs. n. 220 del 2002 individua come possibili effetti della vigilanza sugli enti cooperativi e si colloca al grado massimo di afflittività, determinando autoritativamente lo scioglimento dell'ente. Anche a essa è quindi applicabile il «principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito». Orbene, se la vigilanza cooperativa «è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici», come enuncia l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2002, e la disposizione censurata declina la previsione costituzionale degli «opportuni controlli» (art. 45, primo comma, Cost.) finalizzati ad assicurare che gli enti cooperativi mantengano sempre il carattere e le finalità della cooperazione, tuttavia essa, per come è strutturata, impone lo scioglimento dell'ente, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici, al verificarsi di qualsiasi condotta di inadempimento all'obbligo di consentire l'attività di vigilanza.

In questa prospettiva, sussiste la violazione del principio di proporzionalità, in quanto la mera sottrazione alla vigilanza, che di per sé non è indicativa della mancanza dei requisiti mutualistici, viene irragionevolmente assimilata alla situazione, di ben diverso disvalore, dell'ente che risulti effettivamente privo degli stessi all'esito dei controlli eseguiti. È bensì vero che alcune modalità di sottrazione, verosimilmente realizzate per evitare che l'attività di vigilanza sveli la reale mancanza dei requisiti mutualistici, potrebbero presentare una precisa valenza sintomatica di questa situazione. Resta il fatto, ha osservato la Corte, che la condotta sanzionata risulta quanto mai ampia, ricomprendendo non solo le condotte attive e fraudolente ma anche quelle omissive e soltanto negligenti, dal significato molto meno univoco. Inoltre, in base alle modalità impartite per lo svolgimento della vigilanza, ad integrare la condotta sanzionata è sufficiente la semplice mancata risposta alla comunicazione di avvio dell'attività di vigilanza e alla successiva diffida, entrambe inviate sulla casella PEC dell'ente sottoposto al controllo, senza che sia nemmeno necessario un accesso fisico dell'incaricato presso la sede sociale. In tal modo, anche la condotta meramente omissiva e negligente del legale rappresentante nel monitorare la PEC, viene assimilata alla situazione sostanziale della mancanza dei requisiti mutualistici. La disposizione censurata è quindi idonea, secondo la Corte, a determinare lo scioglimento per atto d'autorità persino di cooperative che, ove sottoposte a revisione, risulterebbero in possesso dei requisiti mutualistici. In quest'ottica, appare evidente che, decretando lo scioglimento dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza, il legislatore abbia rinunciato a ricorrere ai *least restrictive means*, ovvero a strumenti più flessibili che sarebbero stati comunque in grado di dare attuazione in via coattiva alla funzione pubblica di controllo e di superare l'ostacolo ad essa frapposto. Viceversa, oltre al pregresso assetto meno rigoroso, una conferma della possibilità di ricorrere a misure meno incisive, pur sempre adeguate a tutelare la legittima finalità perseguita, si rinviene nella vigente disciplina del settore delle imprese sociali, in cui è prevista la nomina di un commissario *ad acta*, anche nella persona del legale rappresentante dell'impresa sociale, che affianchi gli organi dell'impresa sociale e provveda allo specifico adempimento richiesto,

secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 7, del d.lgs.3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della l. 6 giugno 2016, n. 106».

La Corte costituzionale ha aggiunto che la disposizione censurata non supera neanche la verifica di proporzionalità in senso stretto, dato il particolare *favor* con cui invece la Costituzione, come descritto, valorizza il fenomeno cooperativo. Inoltre, non è dubitabile che la sanzione in questione, determinando la cessazione dell'attività dell'ente cooperativo, finisce per incidere pesantemente anche sulla sfera delle persone fisiche che lo compongono, sia interrompendo l'esercizio del diritto di svolgere attività di impresa in forma cooperativa e di fruire dei connessi servizi mutualistici, sia, nei casi in cui il socio presti attività lavorativa nella cooperativa, precludendogli la possibilità di esercitare il suo diritto al lavoro. La previsione automatica e rigida dello scioglimento dell'ente cooperativo determina, in altre parole, gravi conseguenze sui diritti fondamentali dei soci, i quali potrebbero persino ignorare l'avvio dell'attività di vigilanza e la mancata collaborazione prestata dal legale rappresentante; oltre che possibili rilevanti ripercussioni sugli altri *stakeholders*.

Le considerazioni riassunte hanno condotto la Corte costituzionale a ritenere fondate anche le censure avverso una sanzione caratterizzata da una sproporzione intrinseca, o cardinale, in quanto «automatica e non graduabile»: l'unica sanzione applicabile finisce quindi per omologare condotte sia attive e intenzionali, sia, soprattutto, omissive e soggettivamente soltanto colpose.

Una volta riscontrata la fondatezza delle questioni, la Corte si è posta il problema di una pronuncia meramente ablativa, la quale determinerebbe un «insostenibile vuoto di tutela», in contraddizione anche con la stessa previsione costituzionale che richiede la previsione di opportuni controlli affinché siano assicurati il carattere e le finalità delle imprese cooperative. È quindi stato imprescindibile ricorrere ad una pronuncia che sostituisse la sanzione censurata con altra conforme a Costituzione. Al riguardo, è sembrata congrua la soluzione proposta dallo stesso giudice rimettente, volta a individuare la sanzione in quella della gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., anche «limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati». Tale soluzione si pone nell'orizzonte delle soluzioni «costituzionalmente adeguate», in quanto tratta da disciplina normativa già esistente e che lascia ferma «la possibilità per il legislatore di intervenire in qualsiasi momento a individuare, nell'ambito della propria discrezionalità, altra - e in ipotesi più congrua - soluzione sanzionatoria, purché rispettosa dei principi costituzionali».

1.9. Procreazione medicalmente assistita eterologa praticata da coppie dello stesso sesso, rilevanza della transizione di genere e della crioconservazione dei gameti di uno dei componenti della coppia - Inammissibilità (sent. n. 155 dep. 23.10.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 155 del 2025 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della l.19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in

riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, agli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 in tema di divieto di discriminazione e diritto al rispetto della vita privata e familiare, e agli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con l. 27 maggio 1991, n. 176.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Como, in relazione alle norme impugnate, nella parte in cui, limitando l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) alle sole coppie di sesso diverso, avrebbero impedito l'accesso ad una coppia formata da componenti attualmente dello stesso sesso, allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di uno di essi (crioconservato prima della rettificazione dell'attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile dell'altro e avrebbero sanzionato, di riflesso, chiunque applichi tali tecniche a coppie composte da soggetti dello stesso sesso; così precludendo a tale coppia la possibilità di procedere al riconoscimento e alla dichiarazione giudiziale di paternità. Nel caso di specie l'attrice aveva chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la genitorialità genetica della convenuta, affinché le loro figlie minori venissero indicate quali figlie (anche) di quest'ultima, con conseguente annotazione sull'atto di nascita del nominativo della controparte quale madre o, in subordine, genitore, e del cognome delle minori, con indicazione quindi anche del cognome della controparte. La convenuta, unita civilmente alla ricorrente, aveva manifestato la sua adesione alle domande proposte da quest'ultima. Si era associata alla richiesta anche la curatrice speciale delle minori, la quale aveva a sua volta formulato domanda subordinata affinché nell'atto di nascita la convenuta - donatrice del gamete maschile prima della rettificazione di attribuzione di sesso - venisse indicata non «come madre», ma «come padre». Ed invero, l'attrice aveva avviato una relazione con la convenuta in epoca anteriore al percorso di quest'ultima volto alla rettificazione di attribuzione di sesso, sfociato nella sentenza del 13 ottobre 2016 di rettificazione di attribuzione di sesso (in femminile) e cambio del nome. Successivamente a tale rettificazione era nata una bambina, previo consenso informato prestato da entrambe le parti della coppia genitoriale e mediante fecondazione medicalmente assistita dell'attrice con utilizzo del liquido seminale già appartenente alla convenuta e previamente crioconservato; la convenuta era stata designata tutrice e le parti avevano costituito un'unione civile; il Tribunale di Como aveva rigettato l'impugnazione ex art. 95 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 del rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile di procedere al riconoscimento di paternità, da parte della convenuta, della minore; successivamente, con la stessa procedura di fecondazione medicalmente assistita e con il consenso della convenuta era nata una seconda bambina. Nel caso di specie, quindi, si era in presenza di una madre e di un padre biologico, con nascita delle bambine dopo che il padre aveva esaurito il percorso di rettificazione di attribuzione di sesso. Quanto alle differenze con l'ipotesi in cui, all'interno

della coppia omosessuale femminile che ricorre alla procreazione medicalmente assistita, l'una abbia donato l'ovulo e l'altra abbia condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, viene sottolineato come, nella fattispecie in esame, la parte che ha fornito il gamete maschile coincide con quella che ha consentito la procreazione (con l'ovulo della compagna) mediante il ricorso alla PMA omologa. Il giudice *a quo* aveva rilevato che, in una vicenda del genere, la permanenza del divieto per le coppie dello stesso sesso di accedere alla PMA avrebbe determinato l'impossibilità del riconoscimento da parte del genitore biologico che abbia mutato sesso, così precludendo, ai sensi dell'art. 250 c.c., l'accoglimento dell'istanza di dichiarazione giudiziale di paternità, possibile solo nei casi in cui il riconoscimento sia ammesso.

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, rilevando che il giudizio *a quo* ha ad oggetto un'azione di *status* tesa alla dichiarazione giudiziale di paternità di due minori, nate mediante ricorso alle tecniche di PMA, in capo alla convenuta. Quest'ultima aveva fornito il proprio gamete maschile, che era stato crioconservato in epoca antecedente al suo mutamento di sesso, per procedere alla fecondazione omologa unitamente alla propria partner. La Corte ha ricordato che le disposizioni che disciplinano le condizioni per il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio e per la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità sono costituite dagli artt. 250 e 269 c.c. In mancanza di matrimonio - non operando la presunzione di paternità di cui all'art. 231 c.c. - l'accertamento della filiazione avviene tramite un atto volontario (art. 250 c.c.) o, in difetto, attraverso un accertamento giudiziale (art. 269 c.c.). In particolare, per quanto qui di interesse, la dichiarazione di paternità o maternità disciplinata dall'art. 269 c.c. è l'istituto teso a garantire al figlio che sia nato fuori del matrimonio, e che non sia stato spontaneamente riconosciuto, il diritto a conseguire, comunque, lo *status* di figlio.

Il rimettente aveva censurato, invece, gli artt. 5 e 12 della l. n. 40 del 2004 sull'erroneo presupposto che il divieto di accesso alle tecniche di PMA per le coppie omosessuali sancito dall'art. 5 (e presidiato dall'art. 12) della l. n. 40 del 2004 precludesse al soggetto che, nell'ambito di una fecondazione omologa, ha fornito il proprio contributo maschile alla procreazione ed è poi divenuto donna, il riconoscimento delle figlie e, correlativamente, di essere potenziale destinatario della relativa dichiarazione giudiziale di paternità.

In realtà, ha rilevato la Corte, oggetto dell'istanza esaminata nel giudizio *a quo* era l'attribuzione dello *status* di figlio delle due minori già nate e dunque il giudice avrebbe dovuto confrontarsi unicamente con le indicazioni del legislatore in ordine ai presupposti per l'accoglimento della dichiarazione giudiziale di paternità. Ebbene, in questa prospettiva, ha osservato la Corte, l'assetto normativo codicistico rappresentato dagli artt. 250 e 269 c.c. pone come presupposto (necessario e sufficiente) per l'accoglimento dell'istanza di dichiarazione giudiziale di paternità l'accertamento del legame biologico tra genitore e figlio. Ciò è, del resto, ribadito dalla Corte di cassazione, la quale ha costantemente affermato che «l'art. 269 c.c. [...] attribuisce la paternità naturale in base al mero dato biologico» (così, *ex multis*, Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32308).

Dunque, al fine di accogliere la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c., il Tribunale era chiamato unicamente ad accertare il dato biologico dell'apporto alla procreazione (nel caso di specie, pacifico). Nessun rilievo ostativo avrebbe potuto assumere la normativa censurata, in quanto relativa al diverso profilo dell'accesso alle tecniche di PMA. D'altronde, ha osservato la Corte, rispetto alla sussistenza del legame biologico tra genitore e figlio (rappresentato, nel caso in esame, dall'aver fornito i gameti maschili) non incide la vicenda del (successivo) mutamento di sesso di colui che ha dato il proprio apporto alla procreazione.

1.10. Sostituzione del cognome dell'adottato minore d'età con quello dell'adottante nella adozione in casi particolari - Illegittimità costituzionale (sent. n. 210 dep. 30.12.2025).

Con la sentenza n. 210 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della l. 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in relazione all'art. 299, primo comma, del c.c., nella parte in cui non consente all'adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d'età, il solo cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della l. n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all'interesse del minore.

La questione era stata sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bari, nella parte in cui la norma impugnata non avrebbe consentito, con la sentenza di adozione in casi particolari, di sostituire il cognome dell'adottato minore d'età con quello dell'adottante, derogando alla previsione che impone di anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato. Il giudice minorile aveva ritenuto che la norma censurata si ponesse in contrasto con l'art. 2 Cost. auspicando la possibilità che il giudice, ove ciò risultasse più confacente all'identità personale del minore e al suo preminente interesse, sostituisca il cognome originario dell'adottando con quello dell'adottante. Per ragioni analoghe, era stata ravvisata anche una violazione dell'art. 3, secondo comma, Cost., quale ostacolo per lo sviluppo della personalità del minore. Nonché la lesione dell'art. 3, primo comma, Cost., per irragionevole disparità di trattamento, rispetto a due *tertia comparationis*. Per un verso, l'art. 262, quarto comma, c.c. il quale, nel regolare l'attribuzione del cognome al figlio minore d'età per effetto del riconoscimento o dell'accertamento giudiziale della filiazione successivi all'attribuzione del cognome materno o all'assegnazione del cognome da parte dell'ufficiale di stato civile, prevede la possibile anteposizione o aggiunta o sostituzione di un cognome all'altro e affida la decisione al giudice, «previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento». Per un altro verso, rispetto alla disciplina applicabile all'adozione del maggiore d'età, per la quale, in virtù della sentenza n. 135 del 2023, sarebbe disponibile un ventaglio di scelte più ampio della mera anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottando, essendo ammessa l'aggiunta del primo cognome al secondo, se vi è il consenso di entrambi. Infine, secondo il Tribunale per i minorenni di Bari la norma censurata avrebbe violato l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8

CEDU, in quanto la sua rigida disciplina avrebbe comportato una indebita ingerenza nella vita privata e familiare, specie in riferimento alla tutela del miglior interesse del minore e alla protezione della sua identità personale.

La Corte, nel merito, ha dichiarato fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 2 Cost. Ha premesso la Corte che l'art. 55 della l. n. 184 del 1983, nel regolare l'attribuzione del cognome per effetto dell'adozione in casi particolari, opera un rinvio all'art. 299, primo comma, c.c., dettato in materia di adozione del maggiore d'età, in base al quale «[l']adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio». La disciplina censurata interseca sia il complesso tema dei rapporti fra l'attribuzione del cognome e il diritto all'identità personale sia la relazione tra l'adozione in casi particolari e le regole dettate per l'adozione del maggiore d'età, cui l'art. 55 della l. n. 184 del 1983 opera un rimando.

Quanto al primo profilo, la Corte ha ricordato, ancora una volta, che il cognome, da un lato, tende a rispecchiare l'identità familiare e a riflettere gli eventi che vi incidono; da un altro lato, unendosi al prenome, finisce esso stesso per assorbire nel tempo l'identità personale. Il cognome, attribuito alla nascita con l'acquisizione dello *status filiationis*, collega «l'individuo alla formazione sociale che lo accoglie» e può mutare in conseguenza, anzitutto, di un successivo riconoscimento o accertamento giudiziale della filiazione, nel qual caso si apre un'ampia gamma di possibilità che spazia dall'anteposizione, all'aggiunta, alla sostituzione nel nuovo cognome al precedente (art. 262, commi secondo e quarto, c.c.). Viceversa, in presenza dell'*adoptio plena*, che presuppone l'accertato stato di abbandono del minore, il cognome dell'adottato viene sempre sostituito con quello degli adottanti (art. 27, primo comma, della l. n. 184 del 1983). Infine, al verificarsi sia dell'adozione in casi particolari (art. 55 della l. n. 184 del 1983, in raccordo con l'art. 299, primo comma, c.c.) sia dell'adozione del maggiore d'età (art. 299, primo comma, c.c.), opera l'anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottando (salvo quanto risulta dalla sentenza di questa Corte n. 135 del 2023). A ciò si aggiunga che, una volta consolidatasi la «funzione identificativa e identitaria» della persona intorno al nome, composto dal prenome e dal cognome (sentenze n. 53 del 2025 e, in senso analogo, n. 131 del 2022), quest'ultimo - anche quando non sia correlato allo *status filiationis* poiché attribuito alla nascita dall'ufficiale di stato civile - diviene potenzialmente resistente (sentenze n. 120 del 2001, n. 297 del 1996 e n. 13 del 1994, e art. 262, comma terzo, c.c.) o più resistente (sentenza n. 135 del 2023) agli eventi che nel corso della vita incidono sullo *status filiationis* o che, comunque, tendono a modificare il cognome stesso. A fronte di tale complesso intreccio di esigenze, la rigida previsione dell'art. 299, primo comma, c.c. aveva già suscitato in passato censure riguardanti tanto la sua applicazione all'adozione del maggiore d'età quanto il suo riferirsi all'adozione in casi particolari. Da ultimo, proprio la sentenza della Corte costituzionale n. 53 del 2025 ha riguardato il cognome dell'adottando maggiore di età e ha dichiarato la non fondatezza della questione, per ragioni che non sono estendibili alla vicenda in esame. Nel caso di specie, ha osservato la Corte, se coloro che sono tenuti a esprimere i consensi e gli assensi all'adozione, in base agli artt. 45 e 46 della l. n. 184 del 1983, sono favorevoli alla sostituzione del cognome

dell'adottando con quello dell'adottante e se il giudice accerta che ciò risponde al preminente interesse del minore, in quanto riflette la sua effettiva identità, la norma che impedisce tale sostituzione è da ritenersi lesiva dell'art. 2 Cost.

Tre sono le ragioni che depongono per la fondatezza della questione. La prima ha riguardo alla esigenza primaria di privilegiare l'interesse del minore; la seconda si lega proprio alla minore età dell'adottando, che rende più flebile il rilievo identitario del cognome originariamente attribuitogli. La terza, infine, si identifica nell'esigenza di rendere possibile l'eventuale sostituzione del cognome dell'adottando con quello dell'adottante, nel contesto del procedimento giurisdizionale di adozione in casi particolari dei minori, in quanto itinerario preferibile. Ha osservato infatti la Corte che l'istituto dell'adozione in casi particolari abbraccia una complessa varietà di fattispecie - previste dall'art. 44, comma 1, della l. n. 184 del 1983 - con riguardo alle quali si possono prospettare situazioni molto differenti, quanto al rapporto tra il cognome dell'adottante e quello dell'adottando. In questo ambito, ove il giudice sia sollecitato alla sostituzione del cognome da parte di chi esprime i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della l. n. 184 del 1983, deve poter verificare se il cognome originario del minore rispecchi in effetti la sua identità o se realizzi, invece, il suo preminente interesse la sostituzione di tale cognome con quello dell'adottante o degli adottanti; in tal caso, il giudice deve poter disporre la sostituzione. Tra gli indici dai quali potrebbe essere ricavata l'esigenza di una tale sostituzione rileva, anzitutto, il totale disinteresse e l'assenza di rapporti tra il minore e la famiglia d'origine, a fronte di rapporti già instaurati da tempo con il genitore adottante nell'ambito della famiglia ricomposta o con la famiglia adottiva, che sia stata in precedenza affidataria del minore. Parimenti, potrebbero essere valutate anche ulteriori circostanze aggiuntive, quale, per ipotesi, la sussistenza (o anche la possibilità che possano nascere) fratelli o sorelle che già hanno (o potrebbero assumere) il cognome dell'adottante o degli adottanti. Fra le variabili di cui deve tenere conto il giudice per accertare l'interesse del minore vi è anche quella dell'età dell'adottando, poiché essa incide sul possibile autonomo rilievo identitario del suo originario cognome: quanto più il bambino è in tenera età, tanto più il processo di formazione della sua identità personale intorno all'originario cognome risulta tenue e, dunque, può far ritenere preminente, in circostanze come quelle sopra evidenziate, l'esigenza di attribuire esclusivo rilievo alla nuova identità che sorge con il vincolo adottivo. In sostanza, si tratta di accogliere la prospettiva del *best interest of the child*, inteso quale sintesi verbale dell'esigenza di operare i bilanciamenti di interessi, nell'ambito di discipline giusfamiliari concernenti il minore, tenendo conto che la loro finalità primaria si rinviene proprio nella protezione del minore stesso. Abbracciando il punto di vista del minore emerge allora, da un lato, come l'eventuale sostituzione del suo cognome non recida i legami con i componenti della famiglia d'origine, sicché a essi non è certo inibito - anche ove fossero stati assenti in precedenza - avere rapporti con il minore stesso. Da un altro lato, tale mancata recisione dei legami originari non può impedire al giudice di verificare, guardando al passato e alle prospettive future del bambino, quale sia il suo preminente interesse, sostituendo il cognome dell'adottando con quello dell'adottante (o degli adottanti), se quest'ultimo

rispecchia l'effettiva identità del minore. Da ultimo, ha concluso la Corte, la terza ragione che rende necessario permettere nell'ambito dell'adozione in casi particolari la possibile sostituzione del cognome dell'adottando con quella dell'adottante deriva dalle maggiori tutele che offre tale procedura rispetto a quella amministrativa, di cui all'art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, come modificato dal d.P.R. n. 54 del 2012.

1.11. Divieto di adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell'adottante - Inammissibilità (sent. n. 215 dep 30.12.2025).

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del c.c., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Civitavecchia nella parte in cui, la norma impugnata, nel vietare l'adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell'adottante, «non consente una deroga al divieto in assenza di pregiudizio ai discendenti minori derivante dall'adozione, rimessa alla valutazione del giudice a fronte dell'automatismo del divieto». Secondo il rimettente, sarebbe stato possibile ritenere il divieto in questione costituzionalmente compatibile solo attraverso una interpretazione caso per caso (opzione condivisa dal giudice *a quo* ma ritenuta impraticabile se non a seguito dell'intervento della Corte costituzionale) «quale misura protettiva per il minore, ossia ove l'adozione del maggiorenne possa arrecare pregiudizio alla cura, all'educazione e all'istruzione dei minori a fronte del rilievo costituzionale - ex artt. 2, 3 e 32 Cost. - della funzione educativa dei minori», mentre contrasterebbe con gli evocati parametri costituzionali nella sua portata automatica. Il denunciato automatismo si tradurrebbe, altresì, in una «gravosa ingerenza dello Stato nei rapporti privati e familiari», ai sensi dell'art. 8 CEDU, in quanto la protezione dell'«aggregazione affettiva» tra l'adottante e l'adottando maggiorenne rientra nella tutela della vita privata e familiare rilevante ai sensi della predetta previsione convenzionale.

La Corte, all'esame delle questioni di legittimità costituzionale, ha premesso la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la disposizione oggetto di censura e, all'esito, ha dichiarato inammissibili le questioni. Ha osservato innanzitutto che sulla esclusione della possibilità di adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell'adottante la Corte si era già pronunciata in passato con le sentenze n. 53 del 1994 e n. 252 del 1996. Successivamente a tali pronunce, l'adozione del maggiore di età ha subito una significativa evoluzione, acquisendo la fisionomia di «istituto plurifunzionale». Alla originaria e primaria funzione dell'istituto di *adoptio in hereditatem* si sono affiancate altre situazioni in cui, ad esempio, versano «persone, spesso anziane, che confidano in un rafforzamento - grazie all'adozione - del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando», e altre in cui l'«adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento familiare deciso nel momento in cui era minorenni, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente)

dell'adottante che vive in quel nucleo familiare". Nella stessa prospettiva, i giudici di legittimità erano giunti a ravvisare nell'adozione del maggiorenne «la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando [in quanto] strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili», in ossequio ai principi costituzionali dell'unità familiare (art. 30 Cost.) e del rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).

In conclusione, l'adozione del maggiorenne rappresenta uno strumento che, anche al di fuori dell'ipotesi della famiglia cosiddetta ricomposta (nel caso paradigmatico dell'adozione del figlio del coniuge), consente di formalizzare legami affettivo-solidaristici, che, consolidatisi nel tempo all'interno della famiglia, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo nell'ambito di tale formazione sociale (artt. 2 e 30 Cost.). In tale contesto ermeneutico, anche il meccanismo preclusivo legato alla presenza di discendenti dell'adottante minori di età sollecita, secondo la Corte, una rinnovata riflessione. Se è pur vero che l'adozione di maggiorenne non si caratterizza per la urgente necessità di dare una famiglia a minori abbandonati dai loro genitori biologici, e che la impraticabilità dell'adozione del maggiorenne in caso di presenza di figli minori dell'adottante rinviene la sua origine nella esigenza di non privare questi ultimi della facoltà, una volta divenuti maggiorenni, di valutare i delicati interessi in giuoco, al contempo la Corte ha sottolineato che l'automatismo preclusivo derivante dalla disposizione censurata non consente in alcun caso la possibilità di un apprezzamento dell'intensità dei legami di convivenza e di affetto reciproco già esistenti tra l'adottando e i figli minori dell'adottante, e dunque degli stessi interessi di questi ultimi al riconoscimento giuridico di tali legami in quanto rappresentativi della loro identità.

Purtuttavia, la Corte ha affermato che la pronuncia richiesta dal rimettente eccede la sfera dei poteri della Consulta, in quanto l'intervento prospettato dal rimettente si presenta come una modifica di sistema. Si tratterebbe, infatti, di riconsiderare l'intera disciplina dell'istituto in questione, alla luce dei diversi interventi della giurisprudenza costituzionale in materia. Siffatta operazione comporta un elevato tasso di manipolatività, di spettanza esclusiva del legislatore. Tra l'altro, una tale modifica di sistema si proietterebbe anche sul piano processuale, implicando una riconfigurazione delle forme del procedimento ex artt. 311 e seguenti c.c., che richiederebbe moduli istruttori e decisori più ampi e penetranti di quelli del processo camerale di adozione del maggiorenne. L'esigenza, per il giudice, di sentire il minore avente capacità di discernimento e di ponderare comparativamente i suoi interessi rispetto a quelli degli altri appartenenti al gruppo familiare esigerebbe, infatti, apposite forme processuali, oltre che specifiche garanzie e cautele, delle quali non vi è traccia nel rito camerale di cui agli artt. 311 e seguenti c.c. Né la ricerca degli strumenti procedurali a tal fine più consoni può essere operata dalla Corte costituzionale, coinvolgendo scelte di politica processuale riservate al legislatore.

2. Diritto del lavoro.

2.1. Accertamento del diritto alla piena equiparazione del trattamento economico dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla perequazione dell'indennità di amministrazione - Illegittimità costituzionale (sent. n. 4 dep. 23.1.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 4 del 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-*bis*, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella l. 15 dicembre 2023, n. 191, limitatamente all'inciso «e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-*bis* convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2022, n. 91».

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro. La norma impugnata, al dichiarato fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, riconosceva al «personale delle Aree» dell'Ispettorato nazionale del lavoro - oltre che dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù - «il beneficio» di cui all'art. 1, comma 334, della l. n. 197 del 2022, ossia l'indennità di amministrazione, nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali «appartenente alle Aree» e, dunque, incrementata secondo i criteri stabiliti dal CCNL del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021. Tuttavia, l'ultimo periodo - che è la disposizione specificamente censurata - disponeva che «per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro» l'indennità *una tantum* di cui all'art. 32-*bis* del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, dovesse essere scomputata dalle somme da riconoscere per l'anno 2022. Il Tribunale di Milano ha ravvisato il contrasto di tale norma con gli artt. 3 e 39 Cost., in quanto l'indennità *una tantum* di cui all'art. 32-*bis* del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, era stata corrisposta per una specifica finalità, espressamente enunciata dallo stesso legislatore: premiare lo straordinario impegno richiesto ai dipendenti dell'Ispettorato «per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR». Si sarebbe trattato dunque di una funzione totalmente diversa da quella propria dell'indennità di amministrazione, intesa quale voce continuativa del trattamento economico accessorio. Compensare le due elargizioni, quindi, avrebbe prodotto l'effetto di incrementare solo parzialmente l'indennità di amministrazione, in manifesta violazione del canone della ragionevolezza, presidiato dall'art. 3 Cost., «trattandosi di operazione effettuata su emolumenti aventi natura e funzione affatto diverse». La disposizione censurata, inoltre, avrebbe determinato un duplice effetto discriminatorio perché non prevista per altri dipendenti dello stesso comparto e avrebbe leso anche l'art. 39 Cost., per «violazione della riserva di contrattazione in materia di retribuzioni».

La Corte costituzionale ha ricostruito la normativa afferente all'indennità di amministrazione, la quale per espressa previsione della contrattazione collettiva, che costituisce «imprescindibile fonte» di disciplina in materia, non fa parte del trattamento economico fondamentale. Tuttavia, per i caratteri di generalità e continuità che la stessa contrattazione collettiva ha inteso ugualmente attribuirle, essa è stata corrisposta a titolo di compenso incentivante collegato alla mera presenza in servizio, senza alcun riferimento, quindi, al raggiungimento di specifici obiettivi o alle particolari condizioni di svolgimento del rapporto di lavoro. Ha osservato la Corte che il giudice rimettente non ha errato nel considerare del tutto ingiustificata l'esclusione dei dipendenti dell'Ispettorato dal novero dei destinatari degli aumenti dell'indennità di amministrazione previsti dal d.P.C.m. 23 dicembre 2021. È, infatti, incontestabile l'applicabilità anche in loro favore della contrattazione collettiva del comparto Funzioni centrali, in virtù del quadro normativo e contrattuale ricostruito nell'ordinanza di rimessione e illustrato al punto 3 del *Ritenuto in fatto* della sentenza. Ciò premesso, la Corte ha ritenuto fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., trattandosi - quella dell'art. 32-*bis* del d.l. n. 50 del 2022 - di un'indennità *una tantum* che, per espresso dettato normativo, non ha inteso compensare l'ordinaria attività del personale dell'Ispettorato, bensì «dare riconoscimento» - evidentemente in funzione premiale - all'impegno straordinario richiesto a tale categoria di lavoratori nell'anno 2022. Trattandosi di un emolumento premiale che - a differenza dell'indennità di amministrazione, corrisposta in misura fissa, in via generale e continuativa, e dunque a prescindere dal raggiungimento di risultati specifici e dalle eventuali condizioni disagiate di svolgimento del lavoro - trova la sua causa giustificativa nella necessità di compensare attività *extra ordinem*, risulta manifestamente irragionevole prevedere lo scomputo di tale emolumento dagli incrementi dovuti per l'indennità di amministrazione, che attiene al carico di lavoro ordinario. L'erogazione di tale indennità, del resto, non ha determinato alcuna discriminazione "al contrario" rispetto agli altri dipendenti ministeriali, proprio perché essa, come da espresso enunciato normativo, ha compensato un «impegno straordinario» richiesto ai soli dipendenti dell'Ispettorato. All'opposto, l'irragionevole compensazione operata tra emolumenti di natura assai disomogenea condurrebbe ad un'ingiustificata disparità di trattamento, in danno dei soli dipendenti dell'Ispettorato, proprio sul piano della perequazione dell'indennità di amministrazione, che solo per essi non risulterebbe più integrale per l'anno 2022. Una compensazione di tal fatta evidenzierebbe, quindi, una palese contraddizione rispetto alla finalità di armonizzazione dei trattamenti economici accessori pure dichiaratamente perseguita dall'art. 1-*bis*, comma 1, del d.l. n. 145 del 2023, come convertito. Tale conclusione, ha osservato la Corte, non è smentita né dal fatto che l'art. 32-*bis* del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, nell'indicare la copertura finanziaria dell'indennità premiale, abbia disposto un incremento dei fondi per le risorse decentrate, né dalla relazione tecnica di accompagnamento, che, a fronte dell'espedito contabile di assumere come semplice parametro di calcolo la misura media dell'indennità di amministrazione già corrisposta al personale ministeriale, si è limitata a verificare positivamente l'adeguatezza dei fondi indicati.

2.2. Accertamento del diritto alla rivalutazione integrale del trattamento pensionistico - Inammissibilità e infondatezza (sent. n. 19 dep. 14.2.2025).

La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, con la sentenza n. 19 del 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 1, della l. 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della l. 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.

Le questioni erano state sollevate dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per la Regione Toscana e per la Regione Campania - in relazione all'art. 1, comma 309, della l. n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) e all'art. 69, comma 1, della l. n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) - in considerazione dei meccanismi di adeguamento degli assegni pensionistici alle variazioni del costo della vita. In particolare, l'art. 1, comma 309, della l. n. 197 del 2022, stabilisce che, per l'anno 2023, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta integralmente solo per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS; per quelli superiori, invece, la rivalutazione viene accordata in misura decrescente: 85 per cento per gli assegni pari o inferiori a cinque volte il minimo; 53 per cento per quelli di importo compreso tra cinque e sei volte tale soglia; 47 per cento per i trattamenti inclusi in una forbice tra le sei e le otto volte il suddetto limite; 37 per cento per quelli rientranti nell'intervallo tra le otto e le dieci volte il medesimo livello; 32 per cento per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo.

L'art. 69, comma 1, della l. n. 388 del 2000, a sua volta, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato per fasce di importo dei trattamenti pensionistici: a) nella misura del 100 per cento per quelle fino a tre volte il trattamento minimo INPS; b) nella misura del 90 per cento per quelle comprese tra tre e cinque volte tale soglia; c) nella misura del 75 per cento per quelle superiori a cinque volte il suddetto limite minimo.

In relazione all'art. 1, comma 309, della l. n. 197 del 2022, tutte le ordinanze ne avevano sospettato il contrasto con gli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. Specifiche doglianze erano state avanzate dalla sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti, in riferimento anche agli artt. 1, primo comma, 4, secondo comma, e 23 Cost. Una sola delle ordinanze di rimessione aveva ritenuto che pure l'art. 69, comma 1, della l. n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) contrastasse con tutti i parametri innanzi indicati. Le questioni riferite all'art. 69, comma 1, della l. n. 388 del 2000 sono state dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale per difetto di rilevanza, avendo a oggetto disposizioni

delle quali la Corte dei conti rimettente non sarebbe mai stata chiamata a fare applicazione nel giudizio principale.

Poiché, rispetto alle altre questioni, gli atti introduttivi miravano al medesimo risultato ed evocavano parametri largamente coincidenti, i tre giudizi sono stati riuniti dalla Corte costituzionale e decisi con unica sentenza. La Corte ha ripercorso quindi l'evoluzione degli interventi legislativi che hanno inciso sulla dinamica rivalutativa degli assegni pensionistici e ha osservato, nel merito, che tutte le questioni sollevate non sono fondate, alla luce dei precedenti della Corte, esaustivamente compendiate, da ultimo, dalla sentenza n. 234 del 2020. Tale pronuncia aveva già ricordato che la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche, nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all'art. 36, primo comma, Cost. La garanzia della perequazione non annulla infatti la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del *quantum* di tutela di volta in volta necessario, alla luce delle risorse effettivamente disponibili. Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, purché la scelta contraria superi uno scrutinio di "non irragionevolezza", calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce. La sentenza n. 234 del 2020 aveva poi ribadito che il principale indicatore della "non irragionevolezza" dell'opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva. È sempre indispensabile, tuttavia, da un lato, che sia adeguatamente e dettagliatamente illustrato il quadro economico-finanziario che giustifica la scelta del legislatore, in base a dati oggettivi e, dall'altro, che le misure di sospensione e di blocco del meccanismo perequativo siano limitate nel tempo (secondo un monito risalente alla sentenza n. 316 del 2010), ferma restando la necessità di scrutinare ciascun provvedimento nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui esso si inserisce.

In tale linea, secondo la Corte, anche la misura introdotta dall'art. 1, comma 309, della l. n. 197 del 2022 non risulta rompere gli argini fissati dalla giurisprudenza costituzionale a garanzia dei principi presidiati dai parametri costituzionali evocati ed il modulo di "raffreddamento" qui in esame si rivela meno severo della maggior parte di quelli oggetto degli altri interventi legislativi, che pure avevano già superato il vaglio di legittimità costituzionale. La misura in esame, per come congegnata, secondo la Corte, risulta quindi rispettosa dei parametri evocati, anche se costituisce l'ultimo anello di una catena di interventi analoghi che ha registrato poche soluzioni di continuità nel tempo e non comporta «l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici gradualmente e proporzionati». Neppure sono state considerate fondate le censure connesse alla finalità di contenimento

dell'inflazione, in quanto è sufficiente "che il legislatore illustri in dettaglio le finalità di politica economica che intende di volta in volta perseguire, selezionandole alla luce delle risorse disponibili, e che le misure adottate appaiano coerenti con tali finalità". Superate infine le ulteriori argomentazioni, sostenute dai rimettenti, inclusa quella che vorrebbe un parallelismo con le norme del c.c. (in tema di divieto di lesione *ultra dimidium*), la Corte ha in definitiva dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni proposte.

2.3. Assegno temporaneo per i figli minori di cittadina extra UE residente in Italia e titolare del permesso di soggiorno per "richiesta asilo" - Infondatezza (sent. n. 40 dep. 10.4.2025).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), del d.l. 8 giugno 2021, n. 79 (Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori), convertito, con modificazioni, nella l. 30 luglio 2021, n. 112, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione.

Le questioni erano state sollevate dal Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, per l'irragionevole trattamento riservato dal legislatore ad una categoria di persone facoltizzata a lavorare sul territorio dello Stato in cui soggiorna, per un tempo limitato che di fatto è divenuto, nella grande maggioranza dei casi, pari ad un anno e mezzo. I richiedenti asilo si troverebbero, secondo il giudice *a quo*, in modo vieppiù pressante in quanto componenti di un nucleo familiare già vulnerabile per la condizione sofferta dai suoi componenti, nella situazione di bisogno che la prestazione a loro preclusa si prefiggerebbe di fronteggiare. Quest'ultima, correlandosi alla nascita di un figlio, risponderebbe infatti ai bisogni primari dell'individuo, che si fanno via via più stringenti quanto maggiore è la loro afferenza alla persona. Per il rimettente, la funzione protettiva da uno stato di bisogno assolta dall'assegno di natalità e di maternità nella giurisprudenza della Corte si manifesterebbe anche in caso di assegno temporaneo, il cui riconoscimento è volto a rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che limitano libertà ed eguaglianza dei cittadini, con impedimento al pieno sviluppo della persona, anche in attuazione della tutela di maternità ed infanzia. Il Tribunale di Padova, esclusa la dimensione europea, aveva calibrato il dubbio di illegittimità costituzionale sui parametri costituzionali della irragionevolezza, disparità di trattamento e tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia. La mancata copertura all'interno del diritto dell'Unione della materia della sicurezza sociale - definita dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - declinata con riferimento ai cittadini di Paesi terzi richiedenti asilo, sottrarrebbe la categoria all'applicazione dei relativi principi di parità di trattamento e non discriminazione. L'espressa esclusione della categoria dei richiedenti asilo «in attesa di una decisione definitiva sulla propria domanda» dal godimento dei diritti di sicurezza sociale (art. 3, paragrafo 2, lettera *g*, della citata direttiva 2011/98/UE) precluderebbe, anche in combinato disposto con l'art. 18 CDFUE sulla garanzia dell'asilo, l'inveramento del principio di

non discriminazione nella materia *de qua*, con conseguente esclusione della disapplicazione diretta della norma interna di contrasto. In questa prospettiva, il rimettente correttamente aveva escluso che potessero valere a riconoscere tutela assistenziale al richiedente asilo le direttive 2013/33/UE e 2011/95/UE, rispettivamente dettate per definire gli standard minimi di accoglienza e assistenza sanitaria dei richiedenti protezione internazionale e per attribuire ai beneficiari della protezione internazionale, in condizioni di parità con i cittadini dello Stato membro, il diritto al *social welfare* o diritto all'assistenza sociale.

Il quadro normativo in cui si collocano le questioni poste sarebbe, pertanto, quello interno dei dedotti *vulnera* ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, nella prospettiva della rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, in un contesto di tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia (artt. 3, primo e secondo comma, e 31 Cost.).

Ciò premesso, la Corte costituzionale ha osservato che, nel merito, le questioni non sono fondate. Secondo la Consulta, a venire in esame è anzitutto l'individuazione della situazione obiettiva di bisogno al cui riconoscimento si accompagna la misura in questione.

Il rimettente aveva affermato che il bisogno cui fa fronte l'assegno temporaneo per i figli minori appartiene al novero di quelli primari della persona, rispetto ai quali non si giustificerebbe la scelta del legislatore di condizionarne il godimento a requisiti aggiuntivi. Tale esclusione determinerebbe quindi una ingiustificata diversità di trattamento, pur nella identità del presupposto dello stato di bisogno, tra coloro che sono ammessi a fruire degli assegni di maternità e natalità e il richiedente asilo che faccia istanza per il riconoscimento dell'assegno temporaneo per i figli minori. Nell'indicato quadro, la Corte ha osservato che laddove la *ratio* dell'intervento è quella di alleviare un bisogno primario della persona, la scelta legislativa di limitazione o di esclusione deve essere sottoposta a uno scrutinio particolarmente stretto, mentre nel caso in cui non venga direttamente in evidenza la finalità di alleviare uno stato di bisogno, l'esclusione o il limite può rinvenire una sua diversa e ragionevole giustificazione. La Corte ha rilevato quindi che il beneficio *de quo* è attribuito a condizione che, al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata della misura, il richiedente goda di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, o sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale, sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, abbia figli a carico di età inferiore ai diciotto anni compiuti e si trovi a risiedere in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale (art. 1, comma 1, lettera a, punti da 1 a 4). Dal complessivo quadro di riferimento emerge quindi che la provvidenza in questione non vale a sostenere specifici bisogni primari dell'individuo, apparendo, piuttosto, misura premiale della genitorialità, non volta a tutelare una situazione di indigenza assoluta. La natura transitoria e la finalità "ponte" dello strumento - volto a dare attuazione alla misura, definitiva, dell'assegno unico universale, a sua volta d'indole non

assistenziale, siccome svincolato, nell'*an*, da limiti reddituali delle famiglie - concorrono a definirne la portata, al di fuori dello stretto obiettivo di affrancare la persona da un bisogno pressante ed essenziale. Ed invero, come ancora recentemente era già stato osservato dalla Corte, «la Costituzione impone di preservare l'eguaglianza nell'accesso all'assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini *extra* UE dall'altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni che, nella soddisfazione di "un bisogno primario dell'individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale", riflettano il godimento dei diritti inviolabili della persona, rammentando che, ove si tratti di prestazioni sociali, tanto maggiore è l'inerenza della prestazione a un bisogno essenziale della persona, tanto meno si giustifica la scelta di condizionarne il godimento a requisiti diversi ed aggiuntivi rispetto al grado di bisogno concretamente provato». Il permesso di soggiorno, che per i richiedenti asilo viene rilasciato agli stranieri che presentano domanda di protezione internazionale, ha durata semestrale, è rinnovabile fino alla decisione, è valido anche come documento di riconoscimento e dà diritto, tra l'altro, all'assistenza sanitaria gratuita, all'istruzione dei figli minori con diritto all'iscrizione scolastica, e al lavoro (artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 142 del 2015). In particolare, quanto a quest'ultimo, il richiedente asilo può svolgere attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa se il procedimento non è concluso e il ritardo non è a lui attribuibile, ma il suo permesso non si converte in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art. 22 del d.lgs. n. 142 del 2015, cit.): il protrarsi del ritardo dell'amministrazione non conforma diversamente il titolo di permanenza, ma affranca dai bisogni primari la persona attraverso il suo inserimento nel circuito lavorativo componendo e contenendo i margini del bisogno. Si tratta, ha osservato la Corte, di un apparato di norme modulato sulle esigenze della prima accoglienza e sulla situazione "a formazione progressiva" in cui versa il richiedente asilo, che in seguito alla domanda è autorizzato a rimanere sul territorio dello Stato finché la competente commissione territoriale non gli riconosca lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria o ne rigetti la domanda. Ne consegue che l'estraneità dello strumento sociale di cui si tratta al nucleo dei bisogni essenziali della persona e quindi l'esclusione, nel caso di specie, della sussistenza del limite invalicabile costituito dalla garanzia di un diritto inviolabile consentono - come costantemente ritenuto dalla Corte costituzionale, in considerazione anche della esigenza di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili - di affidare alla discrezionalità del legislatore, pur sempre in ossequio al principio di ragionevolezza, la possibilità di graduare con criteri restrittivi, o financo di escludere, l'accesso a prestazioni sociali. Una situazione di bisogno dei richiedenti asilo che, come quella in esame, non si connota in termini di impellenza e afferenza alle primarie necessità della persona, unitamente al sistema di provvidenze, sopra descritto, che assiste i richiedenti asilo, rende pertanto non irragionevole la scelta legislativa di non includere i titolari di permesso per asilo nella platea dei beneficiari dell'assegno temporaneo per i figli minori.

2.4. Sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici -Assegno ordinario di invalidità - Illegittimità costituzionale parziale (sent. n. 94 dep. 3.7.2025).

La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 16, della l. 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull'integrazione al minimo di tutti i trattamenti pensionistici, l'assegno ordinario d'invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo.

La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, la quale aveva ritenuto che dal divieto di applicazione delle disposizioni sull'integrazione al minimo di tutti i trattamenti pensionistici - introdotto dalla cosiddetta "Riforma Dini" relativa al sistema previdenziale, nel contesto del graduale passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo - dovesse essere sottratto l'assegno ordinario d'invalidità, spettante al lavoratore che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, vede diminuita a meno di un terzo la sua capacità di prestare un'attività lavorativa confacente alle proprie attitudini.

La Corte costituzionale, preliminarmente, ha ricostruito il quadro normativo, osservando che sin dalla sua introduzione ad opera della l. n. 222 del 1984, sotto il regime di computo retributivo, l'assegno di cui si discute è stato oggetto di una disciplina peculiare e più benevola, in quanto volta a fronteggiare uno stato di bisogno meritevole di particolare tutela. A fronte di ciò, anche il modello di integrazione al minimo è sempre stato diverso rispetto a quello previsto per gli altri trattamenti pensionistici: non l'equiparazione automatica al trattamento minimo INPS, ma l'aggiunta di un importo - dapprima pari a quello della pensione sociale, poi sostituita dall'assegno sociale - posto integralmente a carico del fondo sociale, oggi sostituito dalla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS). Di conseguenza, secondo la Corte, l'eliminazione dell'integrazione al minimo per l'assegno ordinario d'invalidità liquidato con il sistema contributivo previsto dalla riforma del 1995 non è tale da realizzare il principale obiettivo della stessa, ossia la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, perché la tutela aggiuntiva dell'integrazione al minimo era già finanziata tramite la fiscalità generale, come le prestazioni del sistema assistenziale. Ulteriore peculiarità dell'assegno ordinario d'invalidità è rappresentata dal fatto che di tale trattamento il lavoratore può aver bisogno anche molto prima del raggiungimento dell'età prevista per il godimento dell'assegno sociale, oggi erogato solo ai cittadini ultrasessantasettenni. E, in caso di assegno ordinario d'invalidità di importo modesto, il soggetto in età attiva bisognoso della tutela di cui si discute, in ragione dell'invalidità, potrebbe essere esposto al rischio di rimanere, anche per lungo tempo, privo di qualsiasi ulteriore supporto economico, là dove: a) non sussistano i requisiti per ricevere anche l'assegno d'invalidità civile; b) non abbia una composizione familiare oppure una situazione reddituale o personale che gli consenta di usufruire di ulteriori sostegni, come l'assegno unico e universale oppure l'assegno di inclusione; c) non abbia la possibilità di trovare altre «occupazioni confacenti alle sue attitudini», nonostante le misure previste dalla l. n. 68 del 1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili. Infine, la Corte ha evidenziato che l'assegno in esame si sottrae al

giudizio di disvalore espresso dall'ordinamento nei confronti della fuoriuscita anticipata dal mercato del lavoro di soggetti che, pur ancora in possesso di capacità lavorativa, non abbiano tuttavia accumulato una provvista finanziaria idonea a garantire loro, in vecchiaia, un adeguato trattamento pensionistico. L'assegno ordinario d'invalidità, infatti, è destinato a sopperire a situazioni in cui il lavoratore ha perso, per via dell'invalidità, una rilevante percentuale della sua capacità lavorativa. Alla luce di tali considerazioni, appare evidente che il soggetto in età attiva bisognoso della tutela di cui si discute, in ragione della significativa riduzione della sua capacità lavorativa conseguente all'invalidità, può essere esposto al rischio di rimanere, anche per lungo tempo, privo di qualsiasi ulteriore supporto economico.

Si tratta di una prospettiva dissonante nello scenario disegnato dal legislatore, che, come contraltare della scelta operata con la disposizione censurata, ha affidato proprio al sistema assistenziale la tutela aggiuntiva eventualmente necessaria. Il trattamento per l'invalidità qui in esame è destinato a sopperire a situazioni in cui il lavoratore perde una rilevante percentuale della sua capacità lavorativa e, quindi, la possibilità di accumulare un montante contributivo adeguato. Per tutte queste ragioni, la scelta operata dall'articolo 1, comma 16, della l. n. 335 del 1995, di assimilare l'assegno ordinario d'invalidità agli altri trattamenti pensionistici liquidati con il solo sistema contributivo, per assoggettare anche il primo alla previsione di inapplicabilità delle disposizioni sull'integrazione al minimo, è stata ritenuta dalla Corte costituzionale lesiva dell'articolo 3 della Costituzione, con assorbimento della censura relativa all'articolo 38, secondo comma Cost. In considerazione del fatto che una pronuncia di accoglimento avrebbe determinato, in ragione degli ordinari effetti *ex tunc*, un ingente e improvviso aggravio, per l'anno in corso, a carico della finanza pubblica, in gran parte connesso al recupero degli arretrati, la Corte ha deciso di far decorrere gli effetti temporali della decisione dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.

2.5. Accertamento del diritto di dipendenti Alitalia in amministrazione straordinaria a proseguire i rapporti di lavoro con Italia trasporto aereo spa - ITA Airways (ITA), ai sensi dell'art. 2112 del c.c. - Inammissibilità (sent. n. 99 dep. 8.7.2025).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 29 settembre 2023, n. 131 (Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio), convertito, con modificazioni, nella l. 27 novembre 2023, n. 169, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiamato a decidere sulle domande di alcuni dipendenti di Alitalia, società in amministrazione straordinaria, di qualificare la cessione del lotto *aviation*, operata nell'ambito della procedura a favore di ITA, come trasferimento di ramo di azienda, regolato dall'art. 2112

c.c., e conseguentemente di accertare e dichiarare la prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria senza soluzione di continuità.

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, premettendo una ampia e complessa ricostruzione del *thema decidendum* che afferisce al più ampio settore delle vicende circolatorie dell'impresa e della loro incidenza sulla sorte dei rapporti di lavoro. In generale, il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo rappresenta infatti estrinsecazione della libertà dell'imprenditore di adottare le scelte più appropriate nell'organizzazione dei fattori produttivi (art. 41 Cost.) e impone la tutela dei diritti dei lavoratori (artt. 4 e 35 Cost.), che da tali scelte possono essere pregiudicati. L'art. 2112 c.c. appresta un apparato di garanzie, configurando questa fattispecie come ipotesi di successione *ex lege* dell'imprenditore nel rapporto di lavoro, che soggiace a regole autonome tanto rispetto all'ordinaria cessione del contratto (art. 1406 c.c.), governata dal necessario consenso del contraente ceduto, quanto rispetto alle regole generalmente applicabili alla successione nei contratti nei casi di cessione d'azienda (art. 2558 c.c.). Tale disciplina imperativa interagisce con la normativa del diritto dell'Unione europea, contenuta dapprima nella direttiva 77/187/CEE del Consiglio e quindi nella direttiva 98/50/CE del Consiglio, che modifica la predetta. Nel descritto quadro di elevata complessità normativa, spicca il principio per il quale il sistema normativo ha la sua pietra angolare nella *summa divisio* tra procedure liquidatorie e procedure improntate alla continuità dell'attività d'impresa. Una procedura ha come finalità la continuazione dell'attività dell'impresa quando «mira a salvaguardare l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie», e tende, invece, alla liquidazione dei beni dell'impresa, quando «mira a massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori». Per quanto le due finalità si possano in concreto sovrapporre, l'obiettivo principale di una procedura che mira al proseguimento dell'attività dell'impresa rimane comunque la salvaguardia dell'impresa interessata. La procedura, per contro, non cessa di essere liquidatoria, nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività di impresa, se l'obiettivo principale non è la salvaguardia dell'impresa interessata. Anche nelle procedure liquidatorie, difatti, l'attività di impresa può essere proseguita al fine di prevenire il rischio che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento di cui trattasi si svaluti prima che il cessionario rilevi, nell'ambito della procedura fallimentare aperta ai fini della liquidazione dei beni del cedente, una parte del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute redditizie. Tale deroga mira, dunque, a eliminare il grave rischio di un complessivo deterioramento del valore dell'impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera. In questa prospettiva, ha osservato la Corte, la deroga alla continuità del rapporto di lavoro può trovare giustificazione solo al ricorrere di presupposti tassativi, che trascendono l'interesse meramente individuale dell'impresa insolvente e si raccordano a una procedura, come quella liquidatoria, destinata a bilanciare una pluralità di interessi contrapposti, nell'ambito della vigilanza dell'autorità pubblica competente. Solo in tale ipotesi, ha ricordato la Corte costituzionale, al cospetto di interessi generali preminenti e sotto l'egida del controllo dell'autorità pubblica, possono essere sacrificate le garanzie che la legge riconosce al lavoratore. Il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in

attuazione della l. 19 ottobre 2017, n. 155) ha ridisegnato la normativa sul trasferimento delle imprese in crisi, in armonia con la distinzione tra le diverse finalità delle procedure, che percorre tutta la normativa di settore. In tale ambito, si staglia in modo sempre più netto la peculiarità del trasferimento delle imprese nella procedura di amministrazione straordinaria, la quale rispecchia le complesse funzioni di una procedura d'insolvenza oggi regolata dal d.lgs. n. 270 del 1999 e volta a contemperare il soddisfacimento dei creditori dell'imprenditore con la salvaguardia del complesso produttivo in crisi e dei posti di lavoro. Le esigenze descritte sono declinate in termini di ancor più marcata specialità nelle procedure riservate alle imprese di maggiori dimensioni, che impieghino più di cinquecento dipendenti ed erogino servizi pubblici essenziali o gestiscano almeno uno stabilimento strategico d'interesse nazionale. Dopo un'ampia disamina dell'istituto della amministrazione straordinaria e in particolare delle imprese che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali, per le quali è prevista «la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti")», la Corte costituzionale si è concentrata quindi sull'art. 56 del d.lgs. n. 270 del 1999, il quale definisce il contenuto del predetto programma, che deve indicare «a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere; b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa; d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione; d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza» (comma 1). Il contenuto è poi diversamente modulato a seconda che si privilegi l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali o quello della ristrutturazione. Nell'un caso, il programma deve indicare anche «le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori» (comma 2), laddove, nell'altro, dev'essere corredato dall'indicazione di «eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali», dei tempi e delle «modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato» (comma 3). In questo quadro, rilievo cruciale riveste, nella questione esaminata dalla Corte, la previsione dell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999, come aggiunto e convertito, il quale si attaglia alla fattispecie controversa. Infatti, con l'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999, il quale valorizza il raccordo della liquidazione con il programma elaborato *ad hoc* dal commissario in vista della dismissione e non della ristrutturazione del complesso aziendale, il legislatore si ripromette di dirimere tutti i contrasti che possano insorgere, tra procedura e cessionario, sulla sorte dei rapporti patrimoniali e di lavoro, pregiudicando la stessa funzionalità della procedura liquidatoria. Il rimettente, attribuendo carattere conservativo alla procedura che ha condotto alla cessione del lotto *aviation*, qualificata come trasferimento di ramo di azienda, aveva ritenuto che tale norma non fosse

pertinente al caso *de quo*, in quanto la procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia avrebbe avuto una «natura solo formalmente liquidatoria». Alla prosecuzione dell'attività d'impresa, pertanto, si sarebbe affiancata la garanzia della continuità dei rapporti di lavoro.

La Corte costituzionale ha ricostruito in modo approfondito la complessa e annosa storia della cessione Alitalia e ha ricordato la decisione della Commissione europea n. 2021/6665, la quale aveva affermato che il trasferimento degli *asset* di Alitalia a ITA non determinava continuità economica tra le due società e che l'apporto di capitale in ITA non configurava aiuto di Stato. La Corte ha convenuto sul fatto che il trasferimento d'azienda in crisi non può essere assimilato, per il differente contesto in cui si colloca e per la molteplicità di interessi che coinvolge, al trasferimento di un'impresa *in bonis*. È proprio la gestione pubblica dell'insolvenza, che si accompagna a una vasta gamma di garanzie e di rimedi e al presidio del controllo costante della giurisdizione, in definitiva, a giustificare le deroghe all'art. 2112 c.c., anche alla stregua delle prescrizioni del diritto dell'Unione europea e della nozione più ampia di procedura liquidatoria che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha tratteggiato. I plurimi elementi esaminati, secondo la Corte, contraddicono quindi la supposta natura conservativa della procedura, che rappresenta il fulcro del ragionamento sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza del giudice *a quo* e ha condotto il rimettente a negare l'applicabilità dell'art. 56, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 270 del 1999. È dunque lo stesso atteggiarsi del programma di cessione del lotto *aviation*, unito all'evoluzione della normativa speciale che ne ha regolato le fasi salienti, a individuare, invece, nell'art. 56, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 270 del 1999 il modello esaustivo, cui è chiamata a conformarsi la decisione del caso concreto, e a privare di rilievo determinante la normativa censurata (art. 6 del d.l. 29 settembre 2023, n. 131, come convertito), la quale non rileva ai fini della decisione. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità della questione per l'erronea interpretazione delle norme in cui è incorso il giudice rimettente.

2.6. Entità della sanzione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1-*bis* del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 - Infondatezza (sent. n. 103 dep. 8.7.2025).

La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, con la sentenza n. 103 del 2025, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-*bis*, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella l. 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 23, comma 1, del d.l. 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella l. 3 luglio 2023, n. 85, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, con due distinte ordinanze, lamentando violazione del canone di ragionevolezza, attesa la non graduabilità del minimo edittale della sanzione amministrativa in relazione alle condizioni soggettive del trasgressore, con disparità di trattamento, anche con riferimento, tra l'altro,

con la sanzione penale. La Corte costituzionale riuniti i due giudizi, ha premesso alcune considerazioni sull'evoluzione della disciplina sanzionatoria oggetto di scrutinio. L'art. 2, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, come convertito, fa obbligo al datore di lavoro di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Con il d.lgs. n. 8 del 2016, nel contesto di un più ampio intervento di depenalizzazione di reati di minore gravità, il legislatore ha limitato la rilevanza penale del fatto all'omesso versamento di ritenute per un importo superiore a euro 10.000 annui, con applicazione, al di sotto di tale soglia, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. La sanzione amministrativa applicabile è quella tipicamente prevista per gli illeciti depenalizzati, tant'è che l'art. 6 del d.lgs. n. 8 del 2016 dispone, in merito al relativo procedimento, che «si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689». Infine, la misura della sanzione è stata modificata dall'art. 23, comma 1, del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, che ha sostituito le parole «da euro 10.000 a euro 50.000» con le parole «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». Nel merito, la Corte costituzionale ha dichiarato la questione non fondata. Da un lato, circa l'irragionevolezza della previsione sanzionatoria per intrinseca sproporzione rispetto alle condotte illecite, la Corte ha richiamato la sua costante giurisprudenza per la quale il legislatore gode di ampia discrezionalità, nei limiti della proporzionalità, nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati (*ex multis*, sentenze n. 48 del 2024, n. 207 del 2023 e n. 117 del 2021), con argomentazioni estensibili anche alle sanzioni amministrative. Queste ultime, a detta della Corte, «condividono, infatti, con le pene il carattere reattivo rispetto a un illecito, per la cui commissione l'ordinamento dispone che l'autore subisca una sofferenza in termini di restrizione di un diritto (diverso dalla libertà personale, la cui compressione in chiave sanzionatoria è riservata alla pena); restrizione che trova, dunque, la sua "causa giuridica" proprio nell'illecito che ne costituisce il presupposto. La congruità della sanzione dev'essere verificata in relazione al grado di disvalore dell'illecito sanzionato, mediante un raffronto fra il bene protetto dalla norma che lo prevede e il bene inciso dalla misura sanzionatoria. Nel caso di specie, la misura della sanzione, quantunque significativa, non è tale da connotare la scelta del legislatore come irragionevole o arbitraria. Infatti, la condotta sanzionata è munita di particolare disvalore, poiché l'omesso versamento delle ritenute contributive da parte del datore di lavoro si traduce nella distrazione di somme delle quali egli ha la disponibilità, benché le stesse facciano già ontologicamente parte della retribuzione del lavoratore e siano destinate all'erogazione di prestazioni essenziali e attinenti a beni irrinunciabili. Pertanto, la misura della sanzione minima appare giustificata, in quanto commisurata al rango del bene protetto dalla norma. Non si pone, poi, un problema di sproporzione della sanzione in relazione all'ipotesi, evocata dal giudice *a quo*, in cui l'omesso versamento sia dipeso «da circostanze esterne sulle quali non sempre può incidere il comportamento dell'autore», in quanto l'illecito può essere escluso dalla mancanza dell'elemento soggettivo, secondo quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 689 del 1981. Infine, secondo la Corte, la denunciata irragionevolezza non sussiste neppure al cospetto della comparazione, sul piano effettuale, della responsabilità in questione

con quella conseguente a violazioni che superano la soglia di rilevanza penale, in quanto il rimettente, infatti, non tiene conto delle ontologiche diversità, strutturali e di contenuto, che sussistono fra responsabilità penale e responsabilità amministrativa e dunque non risulta rispettoso del canone di necessaria omogeneità che deve presiedere alla valutazione comparativa di due fattispecie, nella prospettiva di una possibile diseguaglianza o irragionevolezza per disparità di trattamento.

2.7. Trattamento di quiescenza, computo dei periodi di minore retribuzione ed entità della pensione liquidata - Inammissibilità (sent. n. 110 dep. 17.7.2025).

Con la sentenza numero 110 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, primo comma, della l. n. 965 del 1965 e dell'articolo 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 - concernenti la liquidazione dei trattamenti di quiescenza, rispettivamente, dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti degli enti locali.

La questione era stata sollevata dal giudice rimettente in considerazione dell'assenza di previsione anche nell'ambito del lavoro svolto nel settore pubblico della possibilità di "neutralizzare" - ossia di non considerare ai fini del calcolo - periodi di contribuzione che, aggiungendosi a quelli necessari per il raggiungimento dell'anzianità contributiva minima richiesta ai fini pensionistici, comportano un decremento della quota di trattamento liquidata con il sistema retributivo, essendo la retribuzione corrisposta nella fase finale della vita lavorativa inferiore a quella percepita in precedenza.

La Corte costituzionale, a fronte della questione sollevata, sgomberato il campo dalle questioni preliminari, ha dichiarato la questione inammissibile in quanto ha rilevato che la pensione oggetto del giudizio era stata liquidata secondo il meccanismo del cosiddetto "cumulo gratuito". Quest'ultimo, introdotto dall'articolo 1, commi da 239 a 248, della l. n. 228 del 2012, consente di ottenere un unico trattamento pensionistico attraverso l'aggregazione di contributi versati in diverse gestioni, nessuno dei quali sufficiente alla maturazione di un autonomo diritto alla pensione. Il giudice rimettente non aveva espressamente valutato - e quindi neppure coinvolto nelle censure - la disciplina dettata per il cumulo gratuito, e in particolare la disposizione che, imponendo di utilizzare «tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati» presso le diverse gestioni, costituisce autonomo ostacolo normativo all'applicazione del principio di neutralizzazione. Qualora tale profilo non fosse stato trascurato dal giudice *a quo*, per portare il meccanismo del cumulo gratuito all'attenzione della Corte, al fine di invocare l'applicazione anche a quest'ultimo del principio di neutralizzazione, sarebbe stato necessario il promuovimento di un'autonoma e distinta questione di legittimità costituzionale sulla relativa disciplina. E ciò proprio alla luce della giurisprudenza, che con riguardo al suddetto principio, ha ripetutamente riservato a sè stessa la valutazione delle fattispecie di volta in volta oggetto di giudizio, nei loro rapporti con le regole relative alla determinazione della retribuzione pensionabile, per la rilevata necessità di modulare la portata della neutralizzazione sulle specificità delle situazioni coinvolte.

Per questi motivi, la Corte costituzionale ha ravvisato una incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che, per giurisprudenza costituzionale costante, rende inammissibili le questioni sollevate.

2.8. Incapacità naturale e impugnazione del licenziamento - Illegittimità costituzionale parziale (sent. n. 111 dep. 18.7.2025).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 111 del 2025, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 6, primo comma, della l. 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche in via stragiudiziale, il lavoratore versa in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche stragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione.

La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, a sua volta investita di una questione di massima di particolare importanza, ritenuti violati gli artt. 4, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost. La disposizione censurata, nella ipotesi prospettata, valorizzerebbe esclusivamente l'interesse del datore di lavoro al consolidamento degli effetti del licenziamento, comprimendo «oltre misura» il diritto di azione del lavoratore, correlato al diritto al lavoro, che la Costituzione espressamente tutela. Secondo il rimettente, sarebbe, inoltre, stato leso l'art. 3 Cost., per un duplice profilo. Infatti, il mancato riconoscimento di tutela a favore del lavoratore licenziato che non si attivi tempestivamente, neppure a fronte di un atto che coinvolge fortemente la qualità della vita propria e della propria famiglia, si sarebbe rivelato irragionevole, non operando alcun bilanciamento tra gli interessi in conflitto, nel caso del dipendente che avesse omesso di impugnare il licenziamento a causa di una totale, e incolpevole, incapacità di autodeterminarsi. Dall'altro lato, l'art. 3 Cost. sarebbe stato violato anche in riferimento al principio di eguaglianza, in quanto la situazione della persona incapace di intendere e di volere sarebbe stata equiparata a quella del soggetto che tale non è. La Corte rimettente aveva ritenuto che la disposizione censurata ledesse, altresì, l'art. 32, primo comma, Cost., in quanto «[l']omessa considerazione dello stato di incapacità naturale derivante da malattia ai fini della individuazione del *dies a quo* del termine di decadenza» per l'impugnazione del licenziamento si porrebbe «in contrasto con la tutela della salute [costituzionalmente] garantita». Sarebbero, infine, stati violati, nei casi in cui la menomazione, seppure non permanente, sia duratura, gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 27, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e alla direttiva 2000/78/CE, «che impongono, fra l'altro, di assicurare al disabile l'esercizio dei propri diritti (art. 27, lett. c, della Convenzione) e di adottare misure adeguate per ovviare agli svantaggi provocati dalla applicazione di una disposizione che, seppure apparentemente neutra, determina una disparità con gli altri lavoratori». Nelle ipotesi considerate, la previsione censurata avrebbe realizzato, infatti, una discriminazione in danno

della persona disabile, in contrasto con i richiamati obblighi imposti dalle suddette fonti sovranazionali.

La Corte costituzionale ha ricostruito il quadro normativo in materia di licenziamento e ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità aveva più volte sottolineato l'irrilevanza, ai fini della validità e dell'efficacia degli atti di natura recettizia, come appunto il licenziamento, dello stato di incapacità naturale del soggetto cui sono diretti. Il legislatore ha, infatti, predisposto regole, come l'art. 1335 c.c., che consentono di stabilire la certezza giuridica della loro conoscibilità da parte dei destinatari, indipendentemente dalla capacità degli stessi di apprezzarne il valore e di determinarsi in conseguenza. La Corte ha poi precisato che il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966, deve essere proposta l'impugnazione, anche in via stragiudiziale, del licenziamento, avendo natura decadenziale, è insuscettibile, a norma dell'art. 2964 c.c., sia di interruzione sia, in mancanza di disposizione contraria, di sospensione. Esso «produce il suo effetto preclusivo in conseguenza della inerzia del titolare del diritto, senza che le condizioni soggettive del titolare e, in particolare, la sua capacità di intendere e di volere, rilevino in alcun modo e possano costituire cause di interruzione o di sospensione». La questione di massima di particolare importanza della quale erano state investite le Sezioni unite rimettenti concerneva la rilevanza, ai fini del superamento della presunzione di conoscibilità stabilita dall'art. 1335 c.c., dello stato di incapacità naturale, processualmente accertato e non contestato, in cui versi il destinatario della dichiarazione recettizia nel momento in cui l'atto giunge al suo indirizzo.

La Corte rimettente aveva escluso, tuttavia, che la tutela del lavoratore colpito da incapacità naturale potesse essere assicurata attraverso una rimeditazione dell'interpretazione nomofilattica degli artt. 1335, 2964 e 428 c.c.

La Corte costituzionale ha dichiarato le questioni fondate. Ciò in quanto il termine per la impugnazione, anche in via stragiudiziale, del licenziamento previsto dall'art. 6, primo comma, della l. n. 604 del 1966 - sul quale si erano appuntate le censure del giudice *a quo* - , è parte di uno speciale regime decadenziale che trova in via generale giustificazione nelle esigenze, ritenute dal legislatore meritevoli di tutela, di fare emergere in tempi brevi il contenzioso sul recesso datoriale, di tutelare l'affidamento che il datore di lavoro ripone sulla stabilizzazione degli effetti del licenziamento e di garantire la speditezza del giudizio promosso per accertarne la legittimità.

In definitiva, esso è volto a «contemperare il diritto del prestatore all'eliminazione delle conseguenze dell'illegittimo recesso datoriale con l'interesse del datore di lavoro alla continuità e stabilità della gestione dell'impresa [...] subordinando la tutela del lavoratore alla circostanza che questi tempestivamente si attivi, sì che in mancanza di pronta iniziativa del prestatore il diritto di questo alla legittimità degli atti datoriali di gestione recede a fronte della stabilizzazione delle conseguenze del licenziamento». Tale onere procedurale può, tuttavia, tradursi in un vero e proprio ostacolo all'accesso alla tutela giurisdizionale nel caso in cui, al momento della ricezione della comunicazione del recesso, o comunque in pendenza del termine di decadenza in esame, l'interessato, in ragione di una patologia o di altra causa

perturbatrice a lui non imputabile, si trovi in uno stato di incapacità di intendere e di volere. In tali situazioni il lavoratore, specie se versi in condizione di marginalizzazione sociale e non possa contare sull'aiuto di familiari, non essendo in grado di comprendere la portata dell'atto datoriale e di determinarsi in merito alle iniziative da assumere, viene a trovarsi nella impossibilità - se lo stato di perturbazione psichica perdura per l'intero termine - o comunque nella oggettiva difficoltà - se l'alterazione si verifica in pendenza di esso, così incidendo sulla possibilità di fruirne per intero -, di scongiurare, attraverso una valida e tempestiva impugnazione stragiudiziale, la consumazione del diritto alla tutela giurisdizionale.

In definitiva, per il lavoratore colpito da incapacità naturale, l'onere di impugnazione in esame può comportare la perdita definitiva della possibilità di contrastare l'iniziativa datoriale e, dunque, di non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente, ciò in aperto contrasto con il diritto al lavoro garantito dall'art. 4, primo comma, Cost. - diritto fondamentale e fondamento dell'ordinamento repubblicano - e con la «tutela» del lavoro «in tutte le sue forme e applicazioni» riconosciuta dall'art. 35, primo comma, Cost.

Nella fattispecie in scrutinio, la garanzia di tali diritti, che rinviene nella tutela giurisdizionale sancita dall'art. 24 Cost. un indispensabile strumento di realizzazione, risulta, infatti, irreparabilmente compromessa, non sussistendo un rimedio tardivo attraverso il quale l'interessato, una volta recuperata la pienezza delle facoltà intellettive e volitive, possa far valere l'illegittimità dell'atto espulsivo. Poiché la persona in condizione di incapacità naturale non può contare sulle misure di protezione accordate dall'ordinamento all'incapace legale - e, in particolare, sulla rappresentanza o sull'assistenza previste per l'interdetto, l'inabilitato e il beneficiario dell'amministrazione di sostegno -, nella situazione in esame, l'effettività della difesa del lavoratore licenziato potrebbe essere vanificata dalla intempestiva attivazione dei soggetti - come gli assistenti sociali e gli operatori del Servizio sanitario nazionale - ai quali la legge affida la tutela delle persone incapaci anche attraverso la sollecitazione o il diretto promovimento dei procedimenti di protezione (come l'amministrazione di sostegno) e della correlata nomina, anche in via d'urgenza, di un rappresentante provvisorio dell'incapace. Il termine di sessanta giorni imposto dalla previsione in scrutinio può rivelarsi troppo breve affinché la condizione di minorata capacità del lavoratore giunga a conoscenza delle istituzioni preposte alla protezione delle persone in condizione di fragilità in tempo utile perché possano essere attivate misure idonee a scongiurare la consumazione del diritto di impugnazione.

La Corte infine ha ribadito che è compito della Repubblica, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, Cost., rimuovere gli ostacoli materiali che, per le persone affette da fragilità, si frappongono al godimento effettivo dei diritti costituzionali.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'art. 6, primo comma, della l. n. 604 del 1966, nella parte in cui non considera l'incompatibilità del rigido meccanismo decadenziale prescritto con una condizione soggettiva, come l'incapacità di intendere e di volere, che impedisce all'interessato di scongiurare le gravi conseguenze derivanti dal maturare della causa estintiva, si palesa manifestamente irragionevole, ponendosi in contrasto con l'art. 3 Cost. e ledendo, al contempo, il diritto al lavoro (art. 4, primo comma, Cost.) e alla sua tutela

(art. 35, primo comma, Cost.) anche giurisdizionale (art. 24, prima comma, Cost.). La riconduzione a legittimità della disposizione censurata deve essere assicurata, secondo la Corte, escludendo, nella situazione suddetta, l'operatività dell'onere della previa impugnazione stragiudiziale, pur mantenendo fermo lo sbarramento finale costituito dal complessivo termine massimo per l'impugnazione giudiziale in misura di duecentoquaranta giorni, dato dalla somma del termine per la impugnazione stragiudiziale di cui al primo comma dell'art. 6, pari a sessanta giorni, e del successivo termine per il deposito del ricorso, anche cautelare, o per la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato, stabilito dal secondo comma in centottanta giorni.

In questo modo, da un lato, si evita di pretendere dal lavoratore colpito da incapacità naturale di manifestare la volontà di reagire all'atto espulsivo entro un termine - quello di cui al primo comma dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966 - che, per la sua ridotta estensione, potrebbe risultare insufficiente a consentire sia che la condizione patologica all'origine dell'incapacità regredisca e l'interessato recuperi le proprie facoltà intellettive e volitive, sia che le istituzioni deputate alla cura e alla protezione, anche giuridica, delle persone incapaci possano intervenire. Dall'altro lato, resta, comunque, garantita l'esigenza di certezza e di celerità che informa la disciplina in questione, dal momento che la stabilizzazione degli effetti dell'atto datoriale interviene entro lo stesso termine - fisso e predeterminato - di cui, in caso di impugnazione extragiudiziale tempestiva, deve comunque essere atteso il decorso per poter ritenere il licenziamento non più contestabile.

2.9. Coppia omogenitoriale e congedo parentale - Illegittimità costituzionale parziale (sent. n. 115 dep. 21.7.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 115 del 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-*bis* del d.lgs.26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della l. 8 marzo 2000, n. 53), come inserito dall'art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs.30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

La questione era stata sollevata dalla Corte d'appello di Brescia, Sezione Lavoro, chiamata ad accertare l'esistenza di una discriminazione, in tema di congedo, ai danni di coppie dello stesso sesso, che risultano genitori dai registri dello stato civile. Il giudice *a quo* aveva denunciato la violazione del parametro interno fondato sul principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. (la situazione della madre intenzionale, «secondo genitore» all'interno di una coppia di donne iscritte nei registri dello stato civile come genitori di un minore, e quella del «padre» in una coppia di genitori formata da persone di genere diverso, sarebbero equivalenti

in termini di assunzione di responsabilità, di condivisione di un progetto di vita familiare, di esigenza di armonizzare tempi di lavoro nella necessità di promuovere una relazione stabile con il figlio appena nato) e del parametro esterno rappresentato dalla normativa eurounitaria (artt. 2 e 3 della direttiva 2000/78/CE, art. 4 della direttiva 2019/1158/UE).

La Corte costituzionale ha premesso la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale entro il quale trova riconoscimento l'istituto del congedo obbligatorio di paternità. In particolare, l'art. 27-*bis* riconosce al padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi e, per tutto il periodo del congedo, un'indennità giornaliera pari al cento per cento della retribuzione, nella finalità di realizzare una più equa ripartizione della responsabilità genitoriale e di instaurare un precoce legame tra padre e figlio. Il beneficio di cui si tratta può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta godendo del congedo di maternità ed è compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 151 del 2001 (in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre) e, in caso di sovrapposizione dei periodi, quello obbligatorio deve essere goduto in un tempo successivo, prevalendo la fruizione del congedo di paternità alternativo. La norma prevede che il diritto a godere dei giorni di congedo di paternità obbligatorio spetti anche ai genitori adottivi o affidatari. Ed invero, il richiamato d.lgs. n. 151 del 2001 rappresenta la sintesi dell'evoluzione normativa sul tema della tutela della maternità e della paternità. Con esso si è inteso «disciplinare i diversi istituti posti a fondamento della sopra indicata tutela (congedi, riposi, permessi), valorizzando l'eguaglianza tra i coniugi e tra le varie categorie di lavoratori, nonché tra genitorialità biologica e adottiva, al fine di apprestare la migliore tutela all'interesse preminente del bambino». In generale, la Corte ha ricordato che, nell'ambito del riconoscimento dei diritti delle lavoratrici, le norme che regolavano i congedi e i riposi giornalieri non erano concepite esclusivamente per la tutela della donna, ma, piuttosto, per garantire la protezione del primario interesse del bambino. In tale contesto, si inserisce il sollevato dubbio di illegittimità costituzionale sul diritto al congedo obbligatorio di cui all'art. 27-*bis* del d.lgs. n. 151 del 2001 delle coppie di genitori lavoratori dello stesso sesso che, composte da due donne e riconosciute come tali nei registri dello stato civile, sono trattate in modo diseguale rispetto a coppie genitoriali composte di persone di sesso diverso, pur nell'indifferenza degli obblighi di cura del figlio minore, e dei diritti che ne derivano, rispetto al genere. Il riconoscimento giuridico dello *status* di genitori ai componenti di una coppia dello stesso sesso interviene attraverso l'iscrizione nei registri di stato civile validata, nei suoi effetti dichiarativi, dalla giurisprudenza di legittimità in applicazione del principio dell'ordine pubblico internazionale in contesti che, connotati da elementi transfrontalieri e come tali regolati dalle norme del diritto internazionale privato (l. 31 maggio 1995, n. 218, recante «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato»), sono stati ritenuti compatibili con il nostro ordinamento. Il dato che proviene dall'esperienza della giurisprudenza di legittimità a definizione del titolo genitoriale in materia di stato civile è

quello della trascrivibilità in Italia dell'atto di nascita formato all'estero e relativo a un minore, perché non è contrario all'ordine pubblico internazionale il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico, quando la madre intenzionale abbia acconsentito all'impiego da parte della partner di tecniche di procreazione medicalmente assistita, anche se tali tecniche non sono autorizzate nel nostro ordinamento. Il principio è quello già affermato dell'assunzione della responsabilità genitoriale derivante dal consenso all'utilizzazione delle già menzionate tecniche, dove l'identità di sesso non può giustificare un trattamento deteriore dei genitori, in assenza di elementi di contrarietà all'ordine pubblico (quale è ad esempio la maternità surrogata). Tutto ciò considerata l'esigenza di realizzare l'interesse del minore, per il principio di tutela dell'infanzia, immanente al nostro ordinamento e affermato dall'art. 31, secondo comma, Cost., in applicazione del quale ogni bambino ha diritto ad avere dei genitori, individuandoli in maniera certa in coloro che abbiano assunto l'iniziativa procreativa, con relativa responsabilità, in via naturale o tramite assistenza medica.

La Corte, con la sentenza n. 68 del 2025, aveva già riconosciuto al nato in Italia a seguito di procreazione medicalmente assistita eterologa, legittimamente praticata in uno Stato estero nel rispetto della *lex loci*, da una coppia di donne, l'attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla cosiddetta madre intenzionale che, insieme alla donna che ha partorito, abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa. La giurisprudenza costituzionale e di legittimità, pur ove mediata dal principio dell'ordine pubblico internazionale, è chiamata quindi a comporre, secondo sistema, titoli la cui circolazione negli spazi giuridici, anche sovranazionali, esprime modelli genitoriali connotati da un dato comune: il rispetto dell'assunzione di responsabilità dei suoi componenti nei confronti del figlio minore, nel condiviso progetto di cura e realizzazione delle relative esigenze. Risponde, in definitiva, all'interesse del minore, avente ormai carattere di centralità nell'ordinamento nazionale e sovranazionale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle sue esigenze che l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio di responsabilità genitoriale (ancora, sentenza n. 68 del 2025), ed è in ragione di esso che detta titolarità è affermata in capo alla coppia che ha condiviso il progetto di genitorialità.

In siffatto quadro, l'orientamento sessuale non incide di per sé sulla idoneità all'assunzione di tale responsabilità. L'interesse del minore consiste infatti nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure - la madre biologica e quella intenzionale - che abbiano assunto e condiviso l'impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate legittimamente all'estero. Infatti, la Corte ha affermato che, qualora una coppia di persone abbia intrapreso il percorso genitoriale, non è sufficiente il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica, sussistendo il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori.

Secondo la Corte, gli indicati approdi rendono costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 3 Cost., l'esclusione di una delle madri, lavoratrice, dal beneficio del congedo obbligatorio di paternità (art. 27-*bis* del d.lgs. n. 151 del 2001). Tale esclusione determina un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla situazione in cui il beneficio

è riconosciuto al padre lavoratore in coppie composte da genitori di sesso diverso. Viene in rilievo, con riguardo alla provvidenza in questione, la esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l'esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell'aspetto funzionale della genitorialità, che resta identico nelle due diverse formazioni, la coppia omosessuale e quella eterosessuale. All'interno di una coppia entrambi i genitori sono chiamati a provvedere al benessere fisico, psicologico ed educativo di un bambino, perché, come si è visto, il vincolo genitoriale origina proprio dall'assunzione di responsabilità in coerenza «con l'essenza stessa del rapporto genitori-figli» (ancora sentenza n. 68 del 2025).

In questo assetto relazionale è quindi manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di non riconoscere il congedo obbligatorio, previsto a favore del padre in una coppia di genitori-lavoratori di sesso diverso, alla madre intenzionale di una coppia omoaffettiva composta da due donne

2.10. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, criteri di determinazione delle indennità risarcitorie nel caso di licenziamenti illegittimi, adottati da datori di lavoro che non raggiungano i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, ottavo e nono comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300 - Illegittimità costituzionale parziale (sent. n. 118 dep. 21.7.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 118 del 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della l. 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, il quale aveva ritenuto che tale disposizione finisse per configurare una misura non idonea a garantire il necessario equilibrio tra la possibilità di prevedere una tutela solo di tipo risarcitorio-monetario e la necessità che tale indennizzo risultasse adeguato a riparare il pregiudizio sofferto nel caso concreto, così mantenendo un ruolo deterrente.

Ha osserva la Corte che sebbene le censure siano state formulate in riferimento a parametri diversi, esse presentano un nucleo comune unitario che si svela nella identità o, comunque, nella reciproca implicazione degli argomenti svolti a loro sostegno, che induce a esaminarle come profili di un'unica questione. Quest'ultima può sintetizzarsi nell'asserita irragionevole limitazione della tutela indennitaria prevista per i licenziamenti illegittimi intimati dai datori di lavoro "sottosoglia", come tale lesiva del diritto del lavoratore a un indennizzo adeguato a difenderne dignità e libertà.

Per rimuovere l'offesa ai suddetti beni presidiati dai parametri evocati, il rimettente aveva chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale sia della previsione del dimezzamento delle indennità di cui agli artt. 3, comma 1, 4, comma 1 e 6, comma 1, del

d.lgs. n. 23 del 2015, sia del limite massimo delle sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.

La Corte ha premesso una disamina della evoluzione normativa e giurisprudenziale della tutela contro i licenziamenti illegittimi e ha osservato che la stessa norma era già stata sottoposta all'attenzione della Corte nell'anno 2022 e che, con la sentenza n. 183/2022, venne segnalata la necessità che la materia, «frutto di interventi normativi stratificati», fosse «rivista in termini complessivi», ben potendo il legislatore «tratteggiare criteri distintivi più duttili e complessi, che non si appiattiscano sul requisito del numero degli occupati e si raccordino alle differenze tra le varie realtà organizzative e ai contesti economici diversificati in cui esse operano».

Tuttavia, venne, comunque, affermato che «un ulteriore protrarsi dell'inerzia legislativa non sarebbe stato tollerabile» e, ove la questione fosse stata nuovamente sollevata, questa Corte sarebbe stata indotta a «provvedere direttamente, nonostante le difficoltà qui descritte».

Il tempo trascorso e, soprattutto, la formulazione dell'odierna questione - volta ad eliminare la significativa delimitazione dell'indennità risarcitoria - hanno spinto la Corte a pronunciarsi, dichiarando il già accertato *vulnus* ai principi costituzionali. Tale *vulnus*, tuttavia, non è stato ravvisato nella previsione del dimezzamento degli importi delle indennità previste dagli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 23 del 2015, modulabili all'interno di una forbice, diversamente individuata in relazione a ciascun tipo di vizio, ma sempre sufficientemente ampia e flessibile, perché compresa fra un minimo e un massimo, tra i quali c'è un ampio divario. Così delineato, infatti, il meccanismo del dimezzamento è stato comunque ritenuto tale da non impedire al giudice di tener conto della specificità di ogni singola vicenda, nella prospettiva di un congruo ristoro e di un'efficace deterrenza, e di fare applicazione dei criteri indicati dalla Corte costituzionale, fra i quali quello delle dimensioni dell'attività economica del datore di lavoro. Quest'ultimo svolge un ruolo certamente rilevante, ma senz'altro non esclusivo, «nel contesto di un equilibrato componimento dei diversi interessi in gioco», inerenti, da un lato, alla tutela del lavoratore contro licenziamenti ingiustificati, dall'altro, all'esigenza di non gravare di costi eccessivi i piccoli datori di lavoro.

Quel che confligge con i principi costituzionali, dando luogo a una tutela monetaria incompatibile con la necessaria «personalizzazione del danno subito dal lavoratore» (sentenza n. 194 del 2018), è piuttosto - secondo la Corte - l'imposizione di un tetto, stabilito in sei mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e insuperabile anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità, che comprime eccessivamente l'ammontare dell'indennità e delinea un rimedio stretto in un divario così esiguo da connotarla al pari di una liquidazione legale forfettizzata e standardizzata.

In conclusione, fermo l'auspicio che il legislatore intervenga nella materia, nel rispetto del principio secondo cui il criterio del numero dei dipendenti non può costituire l'esclusivo indice rivelatore della forza economica del datore di lavoro e quindi della sostenibilità dei costi

connessi ai licenziamenti illegittimi, dovendosi considerare anche altri fattori altrettanto significativi, quali possono essere il fatturato o il totale di bilancio, da tempo indicati come necessari elementi integrativi dalla legislazione europea e anche nazionale, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».

2.11. Convivenza *more uxorio* tra datore di lavoro e lavoratore dipendente ai fini dell'assegno per il nucleo familiare - Infondatezza (sent. n. 120 dep. 22.7.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 2025 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari), sollevata, in riferimento all'art. 3 e all'art. 38 della Costituzione

La questione era stata sollevata dalla Corte d'appello di Venezia, Sezione lavoro, per violazione dell'art. 3 e 38 Cost., auspicando una parificazione "verso il basso", che producesse il risultato di negare l'assegno per il nucleo familiare (d'ora in avanti: ANF) al lavoratore o alla lavoratrice convivente di fatto del datore di lavoro.

La Corte costituzionale, dopo aver descritto il quadro normativo in cui si inserisce la normativa censurata, ha osservato che la *ratio* generale dell'ANF è fornire un sostegno economico ai nuclei familiari bisognosi dei lavoratori subordinati.

La norma specifica di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955 (che nega l'ANF al lavoratore coniugato con il datore di lavoro) è quella di evitare che il beneficio sia erogato a un nucleo familiare comprendente lo stesso soggetto (il datore di lavoro coniuge del lavoratore richiedente il beneficio) su cui ricade il peso economico della misura: il che si tradurrebbe in un "autofinanziamento" del datore di lavoro.

Poiché la norma censurata intende evitare che l'ANF venga corrisposto in un contesto in cui non soddisferebbe l'interesse cui è preordinato, a essa va attribuito carattere speciale e non eccezionale, in quanto rappresenta un adattamento della norma generale al caso specifico, senza porsi in contrasto con la sua *ratio*.

Ciò appurato, il presupposto interpretativo del rimettente (secondo il quale il divieto di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955 non vale per la situazione di convivenza *more uxorio*) è risultato corretto. Oltre al riferimento testuale al solo «coniuge», occorre rilevare che fra convivente *more uxorio* e coniuge non sussiste quella somiglianza rilevante che potrebbe giustificare l'applicazione analogica della norma censurata; né, tantomeno, è possibile ritenere che l'art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955 *minus dixit quam voluit* e che, quindi, vada interpretato in senso estensivo, comprendendo anche il convivente *more uxorio*.

La Corte - ciò premesso - ha ritenuto che la questione promossa in riferimento all'art. 3 Cost. non sia fondata. La Corte ha ribadito la permanente diversità tra il rapporto coniugale e la convivenza di fatto, ritenendo costituzionalmente illegittima solo in casi particolari la differenziazione tra le due situazioni, valutata alla luce della *ratio* della norma censurata nella singola ipotesi. La *ratio* dell'art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955 può essere ravvisata, secondo la

Corte, nell'esigenza di non erogare il beneficio a un nucleo familiare comprendente lo stesso datore di lavoro, al fine di evitare una forma di "autofinanziamento". Per questo, non può ritenersi sussistente contrasto con l'art. 3 Cost. per il fatto di non assimilare, ai fini dell'esclusione dall'ANF, il convivente di fatto al coniuge, dal momento che, ai fini della concessione dell'ANF e della sua quantificazione, il nucleo familiare comprende solo il coniuge e non comprende il convivente di fatto. La disciplina dell'ANF risulta, infatti, armonica, vista la coerenza tra la mancata considerazione della convivenza ai fini della concessione dell'assegno e la stessa mancata considerazione ai fini della sua esclusione. La manipolazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955, richiesta dal giudice *a quo*, implicherebbe, quindi, secondo la Corte, un'incongruenza nel sistema, perché la convivenza rileverebbe solo ai fini della perdita dell'assegno ma non della sua concessione e quantificazione. Anche la questione promossa in riferimento all'art. 38 Cost. non è stata ritenuta fondata: la norma censurata violerebbe l'art. 38 Cost. (peraltro, invocato genericamente dal giudice *a quo*, senza distinzione fra primo e secondo comma) in quanto determinerebbe una deviazione dalla finalità dell'ANF di sostenere i nuclei familiari bisognosi. La Corte ha precisato che la mancata esclusione dell'ANF in caso di convivenza di fatto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro è, in realtà, giustificata dal fatto che, nella disciplina dell'ANF, il nucleo non include il convivente di fatto del lavoratore, salvo il caso di stipulazione del contratto di convivenza. La norma censurata è, in definitiva, coerente con la disciplina generale dell'ANF, che a sua volta tiene conto del diverso assetto dei rapporti economici in caso di coniugio e di convivenza.

2.12. Licenziamenti individuali e collettivi durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, preclusione per il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, della facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo - Infondatezza (sent. n. 141 dep. 31.7.2025).

La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, con la sentenza n. 141 del 2025, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella l. 13 ottobre 2020, n. 126, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella l. 24 aprile 2020, n. 27, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. 3); ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.

Le questioni erano state sollevate dalla Corte di cassazione, Sezione Lavoro, e dalla Corte d'appello di Catania, Sezione Lavoro, con tre ordinanze di analogo tenore, in riferimento

all'art. 3 Cost. Si era trattato di questioni relative alle disposizioni che, nel corso dell'anno 2020, avevano, *ratione temporis*, reiteratamente stabilito che il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potesse recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966, senza estendere tale disciplina anche ai lavoratori con qualifica di dirigenti. I tre giudizi *a quibus* avevano ad oggetto altrettante domande di annullamento e di reintegra di lavoratori, inquadrati come dirigenti, nelle rispettive aziende datrici di lavoro, ai quali era stato intimato il licenziamento individuale per ragioni inerenti al ridimensionamento del personale e alla riorganizzazione aziendale.

Aspetto controverso tra le parti, in tutti e tre i giudizi principali, era se la preclusione dei recessi individuali, per come imposta e reiterata dalle menzionate disposizioni, fosse applicabile, o meno, anche ai lavoratori con qualifica dirigenziale. In proposito, i giudici rimettenti avevano affermato di non poter addivenire a un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate, atteso l'inequivoco tenore letterale delle stesse, che richiama un istituto - il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966 - non applicabile ai dirigenti per i quali vige il regime del recesso *ad nutum* di cui all'art. 2118 c.c. La conseguente esclusione di questi lavoratori dall'ambito soggettivo del "blocco" dei licenziamenti individuali contrasterebbe con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza. L'attenzione dei rimettenti si era focalizzata sul regime dei licenziamenti collettivi e delle connesse garanzie, regime che, ai sensi dell'art. 24 della l. n. 223 del 1991 (come modificato dall'art. 16 della l. n. 161 del 2014), è stato esteso in favore dei lavoratori dirigenti. Posto che la preclusione dei licenziamenti collettivi, parimenti introdotta dalle medesime fonti emergenziali in esame, si riferisce anche ai dirigenti, che sono invece rimasti esclusi dal "blocco" dei licenziamenti individuali (intimati per motivi economici), ne deriverebbe, per costoro, una disciplina emergenziale affetta da una «lacuna normativa» e connotata da un «difetto di simmetria» e, perciò, irragionevole, apparendo «del tutto eclettica» la scelta del legislatore di escludere i dirigenti - pur coinvolti nel "blocco" dei licenziamenti collettivi - dal divieto di quelli individuali «per ragioni del pari oggettive».

La Corte, dopo aver riunito i tre giudizi, ha affrontato un breve inquadramento del contesto in cui si collocano le tre disposizioni di legge, con le quali, a partire dall'insorgenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata introdotta, e poi immediatamente reiterata, la temporanea preclusione, per i datori di lavoro, della facoltà di recesso individuale per giustificato motivo oggettivo. La misura così imposta, «ispirata dalla specifica ratio di tutela dei lavoratori dalle conseguenze negative sull'occupazione derivanti dal blocco o dalla riduzione dell'attività produttiva conseguente all'emergenza COVID-19» si connota, secondo la Corte, a un tempo, per la natura eccezionale e per l'applicazione tendenzialmente generalizzata. Essa, infatti, consiste in una deroga alle ordinarie facoltà datoriali di recesso dal rapporto di lavoro e, dal punto di vista soggettivo, prescinde dalle dimensioni dell'impresa, in quanto vincola tutti i datori di lavoro «indipendentemente dal numero dei dipendenti». In

relazione a determinate ipotesi, peraltro, la platea soggettiva dei datori di lavoro (nonché dei lavoratori) è stata parzialmente circoscritta, secondo quanto previsto a partire dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito. Il "blocco" dei licenziamenti ha interessato l'intero panorama dei licenziamenti economici, sia di natura collettiva che individuale. Nel descritto contesto, il problema interpretativo dell'estensione dei divieti di licenziamento anche ai lavoratori con qualifica dirigenziale, non espressamente menzionati dalle norme, aveva trovato divergenti soluzioni nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito. Secondo un primo orientamento, le norme in esame potrebbero prestarsi a una lettura costituzionalmente orientata, tale da ricomprendere, nel divieto imposto ai datori di lavoro, anche i licenziamenti individuali dei dirigenti motivati da ragioni economiche. Secondo altro orientamento, la riferita interpretazione non sarebbe praticabile a causa della portata letterale delle disposizioni, che si riferiscono inequivocabilmente ai soli licenziamenti individuali per motivi oggettivi di cui all'art. 3 della l. n. 604 del 1966, ossia a quelli che riguardano i lavoratori privi della qualifica dirigenziale. Osserva la Corte che, allo stato attuale della riflessione giurisprudenziale, la quale va affermandosi quale diritto vivente, il divieto dei licenziamenti imposto dalla normativa emergenziale del periodo pandemico, in quanto eccezione agli ordinari poteri di recesso di cui gode la parte datoriale, non può essere esteso oltre il perimetro oggettivamente ricavabile dalla formulazione letterale delle norme.

Queste si riferiscono espressamente ai soli lavoratori assoggettati alla disciplina del recesso individuale per motivi oggettivi di cui all'art. 3 della l. n. 604 del 1966, dalla quale è per definizione esclusa, secondo le previsioni dell'art. 10 della medesima legge, la categoria dei lavoratori dirigenti.

La Corte ha ripercorso quindi la nozione di "dirigente", figura che pur rientrando tra i lavoratori subordinati, non è comparabile alle altre categorie, rispetto alle quali si caratterizza «per alcune significative diversità»; il dirigente è infatti definibile come «un vero e proprio alter ego dell'imprenditore», in virtù sia dell'autonomia e della discrezionalità che connotano le sue decisioni, sia dei suoi poteri, anche rappresentativi, idonei «ad influenzare l'andamento e la vita dell'azienda o del settore cui è preposto, tanto al suo interno quanto nei rapporti con i terzi». La Corte aveva già più volte affermato che non contrasta con l'art. 3 Cost. l'esclusione dei dirigenti dall'applicazione della generale disciplina legislativa sui licenziamenti individuali, compresa la regola della necessaria giustificazione del licenziamento. La Corte è quindi ora chiamata a scrutinare la differenziazione, che si assume irragionevole nel contesto emergenziale della pandemia, tra due situazioni le quali, per essere entrambe connotate dalla natura economica delle ragioni che le accompagnano, erano apparse ai rimettenti assimilabili: da una parte, dirigenti coinvolti in procedure collettive di licenziamento (i quali mantengono il posto di lavoro); dall'altra, i dirigenti destinatari di un licenziamento individuale per ragioni economiche (i quali, per il solo fatto di essere coinvolti in tale alternativa tipologia di recesso, finiscono per perdere il posto di lavoro). Esaminato il quadro degli interessi in gioco, la Corte ha rilevato che trova dunque collocazione, entro i binari della non manifesta irragionevolezza, la scelta del legislatore di non azzerare del tutto il potere di recesso della parte datoriale,

connesso al pieno esercizio della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), e piuttosto di limitarlo temporaneamente e circoscriverlo alla sola ipotesi che, in proporzione, coinvolge poche unità di lavoratori economicamente più "forti". Al contempo, sul versante della tutela del lavoro (artt. 1, 4, 35 e 36 Cost.), quella stessa scelta ha consentito non solo di esaudire efficacemente il contrapposto interesse, comune a tutte le categorie di lavoratori, volto al mantenimento del posto di lavoro e della relativa capacità reddituale, ma anche, e soprattutto, di erigere il presidio sociale più ampio possibile a protezione sia, individualmente, dei lavoratori meno "forti" (quadri, impiegati, operai), sia, collettivamente, di interi gruppi di lavoratori (compresi i dirigenti) altrimenti esposti al rischio della mobilità collettiva.

Per questo ordine di considerazioni, le questioni di legittimità costituzionale sollevate vengono dichiarate non fondate.

2.13. Indennità risarcitoria spettante al lavoratore alle dipendenze di una pubblica amministrazione illegittimamente licenziato, assoggettato al regime dell'indennità premio di servizio (IPS) di cui alla l. 8 marzo 1968, n. 152 - Infondatezza (sent. n. 144 dep. 7.10.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 144 del 2025, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 2, terzo periodo, del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'art. 21, comma 1, lettera a), del d.lgs.25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al d.lgs.30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della l. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nella parte in cui la norma impugnata dispone, «alla luce di un'interpretazione necessariamente sistematica», che l'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo, spettante al lavoratore alle dipendenze di una pubblica amministrazione, assoggettato al regime dell'indennità premio di servizio di cui alla l. n. 152 del 1968, sia commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo della predetta indennità, «anziché all'ultima retribuzione comprendente tutti i compensi aventi carattere continuativo che si ricolleghino alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, ad esclusione di quelli eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale».

Ai fini dell'esame del merito, la Corte costituzionale ha ritenuto opportuna una breve ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di tutela del dipendente pubblico contrattualizzato illegittimamente licenziato, così come delineatosi in seguito all'emanazione della l. 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nota come "legge Fornero", sino a giungere

all'intervento legislativo del 2017 che ha novellato il comma 2 dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, inserendo la previsione oggetto dell'odierna questione, nonché dei due istituti dell'IPS e del TFR. Ha spiegato la Corte che a seguito della riforma del sistema pensionistico dei dipendenti pubblici ad opera della l. n. 335 del 1995 e del progressivo processo di assimilazione del trattamento pubblicistico di fine servizio (cui va ricondotta l'indennità di premio servizio) a quello privatistico del TFR, si è in presenza di un «duplice regime, di tipo pubblicistico per i dipendenti assunti prima del 2001, corrispondente al TFS, e di tipo privatistico per i dipendenti assunti a partire dal 1 gennaio di tale anno, costituito dal TFR. Il personale assunto prima di tale data rimane quindi in regime di TFS, ma con la facoltà di chiederne la trasformazione in TFR, esercitando l'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della l. n. 449 del 1997. Tenuto conto di tali premesse, la Corte ha dichiarato la questione non fondata. Il presupposto interpretativo da cui aveva preso le mosse il giudice *a quo* - ossia la differenziazione della base retributiva rilevante per l'indennità risarcitoria in ragione dell'emolumento di fine rapporto spettante in concreto al lavoratore al momento del recesso - non è stato condiviso dalla Corte. L'intento sotteso alla novella dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 è infatti da individuarsi nell'armonizzazione della disciplina relativa al licenziamento del lavoratore pubblico contrattualizzato, così da assicurare, indistintamente, a tutto il personale dipendente, il medesimo meccanismo rimediabile a fronte dell'illegittimo recesso da parte del datore di lavoro pubblico. La disposizione censurata, nel riferirsi al TFR, fornisce quindi un parametro "astratto" per la liquidazione di un'unica indennità risarcitoria, in aggiunta alla tutela reale prevista per il lavoratore illegittimamente estromesso. Si tratta, ha osservato la Corte, di una misura risarcitoria di natura forfettaria, che non richiede la prova in ordine alla quantificazione del danno da parte del lavoratore e che trova peraltro un limite massimo fissato in ventiquattro mensilità di retribuzione, con detrazione del solo *aliunde perceptum*. In questo quadro, la mancata scelta del lavoratore di passare dal regime dell'IPS a quello del TFR, riguardando la fase fisiologica di chiusura del rapporto lavorativo, rimane sullo sfondo, senza assumere alcun rilievo ai fini della determinazione dell'indennità in questione, che attiene invece a una fase patologica del rapporto stesso.

La questione è stata quindi dichiarata non fondata per erroneità del presupposto interpretativo prescelto dal giudice rimettente.

2.14. Rappresentanze sindacali aziendali di associazioni sindacali "maggiormente o significativamente rappresentative" non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva e che non hanno partecipato alle relative negoziazioni - Illegittimità costituzionale (sent. n. 156 dep. 30.10.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva

anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, investito di un ricorso per repressione di condotta antisindacale, proposto dalla ORSA - trasporti autoferro TPL, avverso il rifiuto opposto dal datore di lavoro circa la costituzione di una RSA nella relativa unità produttiva. Ad avviso del rimettente, la norma censurata avrebbe violato gli evocati parametri costituzionali nella parte in cui non prevedeva che potessero essere costituite RSA in relazione ad associazioni sindacali le quali, pur non avendo firmato un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva, né partecipato alla relativa negoziazione, fossero purtuttavia, nell'unità stessa, «maggiormente o significativamente rappresentative».

La Corte ha premesso che la protezione data alle organizzazioni sindacali dallo Statuto dei lavoratori si articola «su due livelli», uno comune inerente alle garanzie di libertà, e un secondo livello «promozionale», che implica una selezione basata sull'«effettiva rappresentatività».

La questione, la quale sottende la complessa dialettica - snodo cruciale del diritto delle relazioni industriali - tra rapporto di forza e istanze pluralistiche, è stata quindi dichiarata fondata. Infatti, ha osservato la Corte, assume rilievo la logica del rapporto di forza tra azienda e sindacato. Da un lato, il principio del mutuo riconoscimento, per il quale non vi sarebbe rappresentatività sindacale al di fuori degli indici negoziali, in quanto un sindacato che non riesce a farsi ammettere al tavolo delle trattative, e quindi a farsi riconoscere dall'azienda come interlocutore, sarebbe, già solo per questo, un sindacato non rappresentativo, carente di adeguato consenso tra i lavoratori. All'opposto, la compromissione del pluralismo sindacale quale riflesso di un esercizio strumentale del cosiddetto potere datoriale di accreditamento, considerato che in tal modo il datore di lavoro potrebbe scegliere con quali sindacati negoziare e a quali, di conseguenza, riconoscere la facoltà di RSA. Gli indici negoziali - quello della firma del contratto e quello della partecipazione alle trattative - mostrerebbero infatti la loro inidoneità ogniqualvolta l'azienda selezioni tatticamente le associazioni sindacali, ammettendole alle trattative e alla firma, oppure dalle stesse escludendole, non sulla base del loro effettivo consenso presso i lavoratori, ma in ragione del differente grado di rivendicatività delle rispettive piattaforme. Per mediare tra queste due antitetiche visioni la Corte ha intrapreso la strada della verifica dell'idoneità del criterio della trattativa ad impedire ogni distorsione che possa falsarne la razionalità pratica, osservando che, allo stato attuale della normativa, tale idoneità non è assicurata nell'ordinamento sindacale di diritto privato, al contrario di quanto accade nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato. Qui, infatti, in sintonia con i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall'art. 97 Cost., la selezione degli interlocutori negoziali, e il conseguente accesso alla tutela promozionale, non avviene a discrezione della pubblica amministrazione, datrice di lavoro, ma in virtù di una misurazione oggettiva, che si avvale di un sistema di certificazione della rappresentatività sindacale, presidiato dal comitato paritetico di cui al comma 8 del citato art. 43 del d.lgs. n. 165 del

2001. Invece, nei rapporti sindacali di diritto privato, esterni al sistema interconfederale, come quello di specie, l'ammissione di un'associazione dei lavoratori alle trattative, e quindi alle prerogative del Titolo III dello statuto, è condizionata dalle scelte discrezionali della parte datoriale. Pertanto, in questo ambito, l'unico presidio è quello di diritto comune, ovvero il canone della buona fede oggettiva, sancito dall'art. 1337 del c.c., nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, che si limita a garantire, con apparato rimediabile suo proprio, che non vi sia abuso della libertà contrattuale con possibile violazione della libertà sindacale. Invero, per costante giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro privato non ha l'obbligo di trattare con tutte le organizzazioni sindacali, in quanto non vige il principio di parità di trattamento fra le stesse, potendosi dunque configurare una condotta antisindacale, reprimibile ai sensi dell'art. 28 statuto lavoratori, solo quando l'azienda faccia un uso distorto della libertà negoziale, oggettivamente discriminatorio, produttivo di un'apprezzabile lesione della libertà sindacale dell'organizzazione esclusa.

Pertanto, nell'interstizio tra la libertà dell'impresa di trattare con chi vuole e il diritto del sindacato rappresentativo di accedere alle prerogative di legge si apre il vuoto di tutela, costituzionalmente illegittimo, denunciato dal rimettente, che la Corte ha riconosciuto sussistente.

Quanto al rimedio, la Corte ha ritenuto di attestarsi, in funzione della *reductio ad legitimitatem*, su una soluzione avvalorata da precisi riscontri normativi, già rinvenibili nell'ordinamento, richiamando il modello della rappresentatività comparativa, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *m*), del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. La figura dei sindacati comparativamente più rappresentativi è infatti divenuta il punto di riferimento dell'evoluzione normativa, specie nell'ambito della negoziazione collettiva. La Corte ha comunque ammonito il legislatore affinché realizzi un'organica riscrittura della disposizione censurata e delinea un assetto normativo capace di valorizzare l'effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori.

2.15. C.d. *bonus* mamme - Lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato e con contratto di lavoro domestico - Infondatezza (sent. n. 159 dep. 31.10.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 159 del 2025 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 180 e 181, della l. 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione sia alla clausola 4, punto 1, dell'Allegato (Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, sia all'art. 11, paragrafo 1, lettera *a*), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, sia all'art. 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile

2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, sia all'art. 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, sia, infine, all'art. 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, il quale aveva ritenuto che la disciplina censurata, nella parte in cui non include anche le lavoratrici madri con contratti a tempo determinato, avrebbe violato gli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla clausola 4, punto 1, dell'Allegato alla direttiva 1999/70/CE, comportando una discriminazione diretta. Inoltre, la richiamata normativa avrebbe realizzato una discriminazione indiretta, correlata al profilo della nazionalità, in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE, all'art. 24 della direttiva 2004/58/CE, all'art. 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/98/UE e all'art. 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2021/1883/UE. Lo stesso tipo di discriminazione indiretta era stata poi ravvisata anche con riguardo all'esclusione, dal perimetro applicativo dell'art. 1, commi 180 e 181, della l. n. 213 del 2023, delle lavoratrici madri con contratti di lavoro domestico; esclusione con riferimento alla quale era stata parimenti lamentata la violazione degli artt. 3 e 31 Cost.

La Corte ha premesso la ricostruzione del quadro normativo rilevando che l'art. 1, comma 180, della l. n. 213 del 2023, per i periodi di paga dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, ha disposto un esonero totale e senza limiti di reddito, ma nel limite massimo annuo di tremila euro riparametrato su base mensile, dal pagamento della quota di contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore a favore delle sole lavoratrici con rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ove siano madri di tre o più figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Il successivo comma 181 del medesimo art. 1, parimenti censurato, ha riconosciuto «in via sperimentale», per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero totale e senza limiti di reddito, sempre esclusivamente a beneficio delle lavoratrici con rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ove siano madri di due figli, sino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Con riferimento alle categorie di lavoratrici interessate dal presente giudizio, il quadro risultante dalla complessa successione degli interventi normativi è stato compendiato nel modo che segue. Relativamente all'anno 2024, si è creato un doppio regime: da un lato, quello del parziale esonero contributivo, generalizzato per le lavoratrici sia a tempo

determinato che indeterminato, di sei o sette punti per le retribuzioni che non superano, rispettivamente, i 2.692 e i 1.923 euro (art. 1, comma 15, della l. n. 213 del 2023); dall'altro, alternativo però a quello ora menzionato, il regime dell'esonero totale per le sole lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza limiti di reddito e fino a 3.000 euro, qualora siano madri di due figli, sino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (art. 1, comma 181, della l. n. 213 del 2023), e, qualora siano madri di tre o più figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (art. 1, comma 180, della l. n. 213 del 2023). Quanto all'anno 2025, le sole lavoratrici a tempo indeterminato hanno diritto all'esonero totale e senza limiti di reddito, se madri di tre o più figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (art. 1, comma 180, della l. n. 213 del 2023). Viceversa, le lavoratrici a tempo determinato, madri di due figli, sino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (art. 6, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 95 del 2025, come convertito), nonché quelle con più di due figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (art. 6, comma 2, secondo periodo, del medesimo d.l., come convertito), hanno diritto all'esonero per la somma di 40 euro mensili, purché abbiano un reddito non superiore a 40.000 euro annui e facessero richiesta del beneficio. Il medesimo trattamento trova applicazione anche alle lavoratrici a tempo indeterminato che abbiano due figli, sino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio (art. 6, comma 2, primo periodo, del medesimo d.l., come convertito). Ancora, per l'anno 2026, all'esonero totale e senza limiti di reddito previsto per le lavoratrici a tempo indeterminato con tre o più figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (art. 1, comma 180, della l. n. 213 del 2023), si affianca un esonero parziale, nella misura che sarà indicata da un emanando decreto interministeriale e sempre in presenza di un reddito non superiore a 40.000 euro annui, a favore delle lavoratrici a tempo determinato che abbiano due o più figli, sino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Il medesimo trattamento, sempre per l'anno 2026, spetta anche alle lavoratrici a tempo indeterminato che abbiano due figli, sino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (art. 1, comma 219, della l. n. 207 del 2024). A decorrere dall'anno 2027, il trattamento giuridico, quanto all'esonero contributivo delle lavoratrici con contratti di lavoro dipendente, viene uniformato (art. 1, comma 219, della l. n. 207 del 2024). Resta ferma l'esclusione delle lavoratrici madri titolari di contratti di lavoro domestico sia dai benefici previsti per il triennio 2024-2026, sia dalla disciplina a regime.

Tutto ciò premesso, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost. sono dichiarate dalla Corte inammissibili. Infatti, nel quadro complessivo descritto, indubabilmente complesso e foriero di criticità, è impedito alla Corte costituzionale, nel limite dei suoi poteri, intervenire per estendere la platea delle destinatarie del beneficio. È stato peraltro rilevato che il legislatore si è gradualmente corretto, fino a giungere alla sostanziale parificazione delle fattispecie delle lavoratrici a tempo determinato e indeterminato.

Pertanto, le questioni concernenti l'omessa considerazione - nelle norme censurate - delle lavoratrici madri titolari di contratti a tempo determinato sono state ritenute inammissibili, a fronte di quella maggiore discrezionalità che deve essere riconosciuta al legislatore nell'ambito di un percorso sperimentale transitorio e caratterizzato da gradualità e correzioni, fermo restando che non ogni siffatto intervento legislativo può però, per ciò solo, essere considerato costituzionalmente non illegittimo.

Parimenti inammissibili sono state ritenute anche le censure sollevate, sempre in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, con riguardo all'esclusione dalle norme censurate delle lavoratrici domestiche madri di due o più figli, esclusione rimasta tal quale anche nel sopravvenuto quadro normativo. Infatti, i contributi dovuti all'INPS dalle lavoratrici titolari di contratti di lavoro domestico si collocano nell'ambito di una disciplina speciale che presenta profili di peculiarità, nel calcolo, rispetto a quella concernente le altre lavoratrici dipendenti; peculiarità correlate primariamente alla natura non imprenditoriale dei datori di lavoro.

2.16. Pensione «quota 100» e violazione del divieto di cumulo con redditi da lavoro subordinato - Sospensione annuale della pensione -Inammissibilità (sent. n. 162 dep. 4.11.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 2025 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella l. 28 marzo 2019, n. 26, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, quest'ultimo sotto il profilo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, 38, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, chiamato a pronunciarsi sulla pretesa illegittimità dell'indebito accertato dall'INPS nei confronti di un titolare di pensione anticipata "quota 100" che, in violazione del citato divieto di cumulo, aveva svolto attività di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di una società agricola, per la raccolta dell'uva, per una durata corrispondente a una giornata lavorativa (otto ore) e per un reddito complessivo di euro 83,91 lordi.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione in quanto il rimettente era partito dal presupposto - poi si vedrà erroneo - che, a fronte dell'assenza, nella disposizione censurata, di una espressa conseguenza della violazione del divieto di cumulo la circostanza che la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 30994 del 2024, avesse individuato tale conseguenza nella perdita totale del trattamento pensionistico, avrebbe rappresentato «diritto vivente» non superabile con un'interpretazione adeguatrice.

La Corte costituzionale, al riguardo, ha richiamato gli approdi nel tempo raggiunti sull'onere di interpretazione delle disposizioni censurate che grava sul giudice rimettente, il cui assolvimento consente l'esame nel merito delle questioni sollevate: «se è vero che le leggi

non si dichiarano costituzionalmente illegittime “perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne)”, ciò però non significa che “ove sia improbabile o difficile prospettare un’interpretazione costituzionalmente orientata, la questione non debba essere scrutinata nel merito”». In particolare, ciò avviene, secondo la Corte, allorquando il giudice abbia motivato, in maniera non implausibile, l’impraticabilità dell’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, escludendola consapevolmente o per la presenza di un orientamento giurisprudenziale contrario consolidato, che assurga a “diritto vivente”, o per il tenore letterale della disposizione censurata. In entrambe le suddette ipotesi, la correttezza o meno dell’esegesi presupposta dal rimettente - e, più in particolare, la superabilità o non superabilità degli ostacoli addotti alla predetta interpretazione - attiene al merito, e cioè alla successiva verifica di fondatezza della questione stessa.

Più precisamente, secondo la Corte, in presenza di uno stabile approdo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità - ravvisato non solo in presenza di un’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione e poi stabilizzatasi nella giurisprudenza di legittimità ma, più in generale, a fronte di una interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità reiterata e conseguentemente stabile - il giudice *a quo* ha «la facoltà di assumere l’interpretazione censurata in termini di diritto vivente e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. In tal caso, del “diritto vivente” la Corte costituzionale «non può che prendere atto, non potendo sostituirsi alla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione delle disposizioni legislative, chiamata a verificare se il risultato di tale interpretazione sia compatibile con i parametri costituzionali evocati dal giudice *a quo*».

In mancanza di un arresto nomofilattico delle Sezioni Unite, è necessario verificare quindi se decisioni, pur rese dalla Corte di cassazione, possano o meno ritenersi espressive di quella consolidata interpretazione della legge che rende la norma, che ne è stata ritratta, vero e proprio “diritto vivente” nell’ambito e ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, atteso che la “vivenza” della norma costituisce “una vicenda per definizione aperta”. Secondo questo ordine di considerazioni, la Corte ha ritenuto che rimettente non avesse correttamente argomentato l’impraticabilità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, con riferimento al dato letterale (considerato che lo stesso rimettente aveva rilevato l’esistenza di una lacuna normativa in ordine alla previsione delle conseguenze del divieto del cumulo); inoltre, ha osservato la Corte, lo stesso rimettente aveva ritenuto possibile un’interpretazione costituzionalmente adeguata della disposizione esaminata, ricavata dal contesto normativo di riferimento e, in specie, dalla previsione dell’erogazione mensile dei ratei di pensione. L’unico ostacolo indicato dal rimettente sarebbe consistito, dunque, nella richiamata sentenza Cass. n. 30994 del 2024, che aveva individuato le conseguenze della violazione del divieto di cumulo di cui al citato art. 14, comma 3, nella perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l’attività lavorativa, bensì per tutto l’anno solare di riferimento. Ha osservato la Corte che tale

sentenza, tuttavia, è rimasta finora isolata nella giurisprudenza di legittimità e non risulta avere avuto un seguito generalizzato da parte dei giudici di merito, in alcuni casi orientati ad offrire alla norma impugnata una interpretazione in linea proposta dall'attuale rimettente. Tale giudice, conclude la Corte, potrà e dovrà procedere all'interpretazione della disposizione censurata, pur confrontandosi con il citato precedente giurisprudenziale, che tuttavia non è idoneo a radicare una situazione di «diritto vivente» nei sensi sopra esposti.

2.17. Raffreddamento della dinamica rivalutativa dei trattamenti pensionistici; perequazione automatica integrale solo per le pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS - Infondatezza (sent. n. 167 dep. 13.11.2025).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 167 del 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della l. 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

La questione era stata sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in un giudizio in cui ventiquattro «ex appartenenti al comparto difesa e sicurezza» avevano chiesto la rivalutazione dei loro trattamenti pensionistici secondo il meccanismo ordinario, oggi dettato dall'art. 1, comma 478, della l. 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), derogato dall'art. 1, comma 309, della l. n. 197 del 2022. Quest'ultimo, infatti, prevede, per l'anno 2023, un meccanismo di "raffreddamento" della dinamica rivalutativa dei trattamenti pensionistici, riconoscendo integralmente la perequazione automatica solo per le pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS; per quelle superiori, invece, la rivalutazione viene accordata in misura progressivamente decrescente - in percentuali comprese tra l'85 e il 32 per cento - in relazione inversa rispetto all'importo del trattamento. Il giudice *a quo*, pur consapevole del contenuto della sentenza n. 19 del 2025 della Corte costituzionale (che ha dichiarato non fondate analoghe questioni di legittimità costituzionale) aveva ritenuto la sussistenza di «altri profili di illegittimità costituzionale non esaminati» dalla Corte (in relazione all'art. 53 Cost. e all'art. 3 Cost.)

La Corte costituzionale, dopo aver precisato il *thema decidendum*, ha richiamato i passaggi essenziali della citata sentenza n. 19 del 2025, con la quale erano già state dichiarate non fondate le questioni illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 309 della l. n. 197 del 2022: la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche, nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, i quali però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all'art. 36, primo comma, Cost. La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del *quantum* di tutela di volta

in volta necessario, alla luce delle risorse effettivamente disponibili; non sussiste un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, purché la scelta contraria superi uno scrutinio di "non irragionevolezza", da compiere alla luce del quadro economico-finanziario di cui il legislatore deve puntualmente dare conto; il principale indicatore della "non irragionevolezza" degli interventi legislativi nella materia *de qua* è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva.

All'esito della disamina, la Consulta ha dichiarato anche le nuove questioni non fondate. Invero, nella vicenda non è stata ravvisata una "fattispecie tributaria", in quanto il congegno normativo in nessun modo incide sul *quantum* di pensione già percepita, il quale viene comunque incrementato, seppure in percentuale più bassa rispetto al regime ordinario. Viene quindi a mancare il primo degli elementi indefettibili della fattispecie tributaria, ossia la decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo. Non sussiste neppure lesione del principio di uguaglianza, in quanto non è stata ravvisata alcuna ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di lavoratori autonomi. È stato osservato che l'art. 1, comma 309, della l. n. 197 del 2022 richiama l'art. 34, comma 1, della l. n. 448 del 1998, e quest'ultimo prevede che il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applichi «per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi», dizione, quest'ultima, idonea a ricomprendere anche i lavoratori autonomi iscritti alla cosiddetta "gestione separata". Ancora, sempre al metro dell'art. 3 Cost., le situazioni dei pensionati e dei lavoratori attivi - questi ultimi asseritamente "risparmiati" dal legislatore - non sarebbero comunque comparabili, essendo previsti sistemi del tutto diversi di adeguamento alla dinamica inflazionistica degli emolumenti percepiti. In definitiva, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. vengono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto - la natura tributaria della fattispecie scrutinata - sul quale esse poggiano.

Quanto al secondo profilo sollevato dal rimettente, la Corte ha ricordato che con la sentenza n. 19 del 2025 aveva già chiarito, in risposta a una censura analoga, che essa non coglie nel segno, perché «collide con il dato di fatto che il meccanismo qui scrutinato non comporta "l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici gradualmente e proporzionati, in relazione a previsioni legislative di analogo tenore». Ancora la sentenza n. 19 del 2025, con particolare riguardo all'effetto di "trascinamento", «normalmente conseguente a ogni limitazione dell'indicizzazione», aveva richiamato pregressa giurisprudenza costituzionale, per la quale "il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d'altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé,

sull'adeguatezza della pensione, sicché «[a] maggior ragione i parametri evocati risultano rispettati allorché anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione». Infine, ha ricordato la Corte, che con la sentenza n. 19 del 2025, aveva già operato, con esito positivo, il giudizio di conformità ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, sulla base di un giudizio non limitato al solo profilo della reiterazione, bensì inclusivo di tutti gli elementi rilevanti, in relazione all'art. 1, comma 309, della l. n. 197 del 2022.

2.18. Congedo straordinario del convivente di fatto per l'assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente - Illegittimità costituzionale (sent. n. 197 dep. 23.12.2025).

La Corte costituzionale ha dichiarato con la sentenza n. 197 del 2025 l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della l. 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente alla modifica normativa introdotta con l'art. 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l'assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente.

La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, Sezione Lavoro, nell'ambito di un giudizio originato dal rigetto, da parte dell'INPS, della domanda di congedo straordinario, con corresponsione della relativa indennità, ai sensi della disposizione oggi censurata, presentata da un lavoratore, convivente di fatto, e successivamente coniuge, di una donna disabile in situazione di gravità.

La Corte di cassazione, non ritenendo percorribile la strada di una interpretazione conforme dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella formulazione applicabile *ratione temporis* norma (ed esclusa la possibilità di un'applicazione retroattiva della modifica normativa, poi intervenuta nei sensi auspicati dallo stesso Collegio rimettente), aveva sospettato il contrasto della stessa con gli artt. 2, 3 e 32 Cost., per l'irragionevole lesione del diritto alla salute psico-fisica della persona con necessità di sostegno intensivo, da intendersi quale «diritto inviolabile dell'uomo ex art. 2 Cost.», che non potrebbe essere limitato, dal legislatore, «in funzione di un dato normativo integrato "dal mero rapporto di coniugio" (art. 29 Cost.)». Nel richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2016 - che, mediante una pronuncia additiva, già aveva incluso il convivente di fatto nel novero dei lavoratori che possono ottenere i permessi mensili retribuiti di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 - il rimettente aveva sostenuto che la cura, l'accudimento e la protezione della persona con disabilità, in una con la sua esigenza di socializzazione, «costituiscono

fondamentali fattori di sviluppo della personalità», attinenti «ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale», che devono trovare realizzazione preferibilmente all'interno della comunità di vita e di affetti della persona debole, secondo «il ruolo fondamentale svolto dalla famiglia».

La Corte ha dichiarato la questione fondata. Con la già richiamata sentenza n. 213 del 2016, la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992, come modificato dall'art. 24, comma 1, lettera a), della l. 4 novembre 2010, n. 183, nella parte in cui non includeva il convivente - nei sensi di cui in motivazione - tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con *handicap* in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. Ruolo decisivo, in quella occasione, aveva giocato la considerazione della dimensione familiare che deve caratterizzare, in favore della persona con necessità di sostegno intensivo, la prestazione delle cure e dell'assistenza. L'interesse primario protetto dalla disposizione allora oggetto di esame, infatti, consisteva nell'«assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito». La comunanza di *ratio legis* che si apprezza tra i permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 e il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 ha condotto la Corte a riaffermare anche oggi le medesime conclusioni cui era giunta con la richiamata sentenza n. 213 del 2016.

La condizione giuridica della persona con disabilità si pone infatti al crocevia di «un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale» e la salvaguardia dei suoi diritti trova «base costituzionale nella garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute degli interessati, intesa quest'ultima nel significato, proprio dell'art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica». Nello sviluppo della personalità del soggetto con disabilità, la dimensione familiare dell'assistenza assume un rilievo preminente e, in tale contesto, si colloca l'interesse primario cui è preposta la previsione dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, che, per l'appunto, è quello di «assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare». La disciplina differenziata tra il convivente di fatto e il coniuge convivente nel godimento del diritto al congedo straordinario di cui si tratta comporta, pertanto, la violazione, a un tempo, dell'art. 3 Cost., per la descritta irragionevolezza della disposizione censurata, e degli artt. 2 e 32 Cost. per il *vulnus* al diritto fondamentale alla salute psico-fisica del disabile grave, dovendosi ribadire che tale diritto, ricomprensivo della assistenza e della socializzazione, va dunque garantito e tutelato, al soggetto con *handicap* in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell'art. 2 Cost., deve intendersi «ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico». La Corte ha concluso affermando che è appena il caso di sottolineare che l'applicazione del

beneficio in questione presuppone il rigoroso accertamento della effettiva sussistenza di una convivenza di fatto.

2.19 Obbligo di certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Infondatezza (sent. n. 199 dep. 23.12.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 199 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*), convertito, con modificazioni, nella l. 19 novembre 2021, n. 165, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32, commi primo e secondo, 32, e 36 della Costituzione e dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 7 gennaio 2022, n. 1 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore).

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro. In sintesi, la prima disposizione impugnata stabilisce che, «al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2», per accedere ai luoghi di lavoro il personale del settore pubblico deve possedere ed esibire una certificazione da vaccinazione, guarigione o *test* (cosiddetto *green pass* base: art. 9, comma 1, lettera *a-bis*, del d.l. n. 52 del 2021, come convertito e modificato) e che, in caso di mancato possesso della suddetta certificazione, il lavoratore, «al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro», è considerato assente ingiustificato, senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento, per i giorni di assenza ingiustificata, sia pure conservando il posto di lavoro e non subendo conseguenze disciplinari. La seconda disposizione sancisce, invece, l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, stabilendo che, ai fini dell'accesso al luogo di lavoro, i lavoratori (pubblici e privati) destinatari dell'obbligo vaccinale debbano possedere ed esibire una certificazione di vaccinazione o guarigione (cosiddetto *green pass* rafforzato: art. 9, comma 1, lettera *a-ter*, del d.l. n. 52 del 2021, come convertito e modificato), e che, in caso di mancato possesso della suddetta certificazione, il lavoratore, «al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro», è considerato assente ingiustificato, senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento per i giorni di assenza ingiustificata, sia pure conservando il posto di lavoro e non subendo conseguenze disciplinari. Le conseguenze per il mancato adempimento degli obblighi stabiliti dalle due disposizioni sono esattamente le stesse, ma, con l'entrata in vigore della seconda disposizione, l'obbligo vaccinale (o comunque l'obbligo di possedere ed esibire una certificazione di vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato) ha sostituito per chi ne fosse destinatario l'obbligo di esibire e possedere il *green pass* base sancito dalla prima disposizione, il quale ha così continuato a operare esclusivamente per i lavoratori infracinquantenni.

Il giudice rimettente aveva dubitato della legittimità costituzionale di tali norme, per violazione degli artt. 2, 3, 4 e 36 Cost. 32 Cost., coinvolgendo lo stesso obbligo vaccinale.

La Corte ha rilevato che la questione riguardante l'obbligo vaccinale sancito dal d.l. n. 1 del 2022, sollevata con riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., non è fondata. Ha osservato che la necessità di assicurare la massima copertura vaccinale si è basata «su evidenze scientifiche nazionali e internazionali accumulate sia nel corso della pandemia che nell'ultimo mese, periodo di crescente circolazione della variante Omicron del virus Sars-CoV-2». Ha aggiunto che per gli ultracinquantenni «tutti i dati a disposizione hanno infatti mostrato una frequenza maggiore (incidenza) di infezioni gravi ed esiti peggiori in soggetti di questa fascia di età» e ha rimarcato che l'incidenza di ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e decessi «è molto più elevata rispetto alla popolazione più giovane e soprattutto nei soggetti non vaccinati»; e che, di conseguenza, «alla luce dei dati esposti, per la protezione dei soggetti di età superiore a cinquanta anni la vaccinazione e i relativi richiami effettuati secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute rimangono l'intervento più efficace per ridurre la malattia grave e il conseguente ricorso all'assistenza sanitaria». La Corte aveva già rilevato in altra occasione, per affermare la non irragionevolezza del ricorso all'obbligo vaccinale, che le autorità scientifiche attestano concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come era emerso dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021). L'obiettivo di proteggere i soggetti più fragili, coerente con le evidenze scientifiche e statistiche disponibili al tempo, rivela, secondo la Corte, una legittima finalità di tutela della salute pubblica, anche in termini di contenimento del carico ospedaliero, che giustifica l'introduzione dell'obbligo in questione. Come più volte affermato dalla Corte, infatti, la discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso cui assicurare una prevenzione efficace delle malattie infettive deve essere esercitata «sulla base delle conoscenze medico-scientifiche fornite dalle autorità di settore al momento dell'assunzione della decisione».

Conseguentemente, la non irragionevolezza delle disposizioni attualmente censurate deve essere scrutinata in base alle conoscenze medico-scientifiche disponibili al momento della loro adozione, nonché «in considerazione della peculiarità delle condizioni epidemiologiche» sussistenti a quel momento e, in particolare, «della gravità e dell'imprevedibilità del decorso della pandemia»

Anche la questione sollevata in riferimento all'art. 32, primo comma, Cost., non è stata ritenuta fondata. Contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, le evidenze scientifiche disponibili al momento di entrata in vigore dell'obbligo vaccinale confermano l'efficacia della vaccinazione anti COVID-19 come misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione.

La Corte aveva già preso in attenta considerazione le conclusioni dell'AIFA e dell'ISS sulla sicurezza dei vaccini anti COVID-19. A tale proposito ha, in particolare, rimarcato che «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione (...) non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali». Parimenti è stata dichiarata non fondata la questione riguardante la necessità di «sottoporsi ogni due giorni al tampone», dalla quale il rimettente desume una violazione costituzionale legata alla lesione della dignità personale. È infatti evidente - ha osservato la Corte costituzionale - che il tempo richiesto per la sottoposizione a tampone non è idoneo a impedire lo svolgimento delle ordinarie occupazioni personali, così come l'operazione in sé, per un verso, non implica alcun apprezzamento negativo della persona che vi è sottoposta e, per l'altro, anche in considerazione della sua breve durata, non appare in grado di provocare sofferenze fisiche significative. Pertanto, tale obbligo imposto al dipendente non è tale da compromettere o ledere la dignità personale.

Quanto alle questioni riguardanti le conseguenze del mancato adempimento degli obblighi introdotti dalle disposizioni censurate ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 36 Cost., le quali si sostanziano nel divieto di accedere ai luoghi di lavoro, nell'essere considerati assenti ingiustificati e nella perdita della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento legato al rapporto di lavoro, la Corte ha ritenuto tali questioni parimenti infondate in quanto conseguenze non irragionevoli e non sproporzionate, le quali rispondono, nell'ambito del rapporto di lavoro, alla finalità di «tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi» dove esso si svolge. Inoltre, al contempo, rappresentano un importante deterrente per indurre i lavoratori a rispettare gli obblighi in esame. Le conseguenze derivanti dal mancato adempimento di tali obblighi non ledono, pertanto, alcuno degli evocati parametri costituzionali: né il diritto al lavoro e alla retribuzione (artt. 4 e 36 Cost.), né il diritto alla dignità personale nell'accezione fatta propria dall'ordinanza (art. 2 Cost.), né il principio di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.). In primo luogo, perché sono comunque frutto di una scelta individuale. In secondo luogo, perché l'inosservanza di tali obblighi assume una rilevanza "meramente sinallagmatica" sul piano delle condizioni nascenti dal contratto di lavoro, nel senso che il loro inadempimento rende la prestazione non conforme alle regole del rapporto, giustificando così la preclusione a svolgere l'attività lavorativa e la conseguente privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento. In terzo luogo, perché si tratta pur sempre di obblighi posti a tutela della salute degli altri, la cui ragionevolezza e proporzionalità, in casi analoghi, è stata più volte affermata e ribadita dalla Corte; da ultimo, perché gli obblighi in questione sono meramente transitori e il loro inadempimento non determina né la perdita del posto di lavoro né conseguenze disciplinari.

Le questioni non sono neppure state ritenute fondate con riferimento all'art. 32, secondo comma, Cost., osservando che al di là del formale riferimento al suddetto parametro, la questione è essenzialmente analoga a quella sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 36 Cost., in quanto nella sostanza lamenta la lesione della vita di relazione dovuta alle conseguenze della mancata vaccinazione. Da ultimo, è stata giudicata non fondata anche la questione riguardante l'assegno alimentare, sollevata con riferimento al principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., assente ogni disparità di trattamento.

3. Diritto Tributario.

3.1. Esenzione ICI per gli immobili utilizzati per finalità religiose - Inammissibilità (sent. n. 20 dep. 20.2.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 20 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, per violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 7, terzo comma, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato lateranense, quest'ultimo escludendo ogni imposizione tributaria per le attività religiose degli enti ecclesiastici.

La questione era stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in una controversia avente ad oggetto l'ICI dovuta dal Seminario vescovile di Novara per un immobile di circa 12.000 mq, originariamente destinato solo alla formazione del clero. Nel tempo, una parte (circa 600 mq) era stata adibita a liceo classico parificato e un'altra parte (circa 900 mq) locata a due società, mentre il resto era rimasto destinato a funzioni religiose. Il Comune di Novara aveva assoggettato a ICI l'intero fabbricato unitariamente accatastato per gli anni 2005-2011. La Corte di giustizia tributaria aveva ritenuto che, prima del 2013, l'esenzione non operasse per immobili a destinazione mista privi di frazionamento e aveva sostenuto che tale interpretazione contrastasse con l'Accordo di Villa Madama, in quanto avrebbe portato a tassare l'intero immobile, comprese le parti effettivamente destinate al culto.

La Corte costituzionale ha dichiarato la questione così sollevata inammissibile per l'inadeguata ricostruzione del quadro normativo e l'inesatta individuazione del parametro. Ha premesso che la questione concerne un assetto normativo ormai da tempo superato, vale a dire il regime delle esenzioni dall'ICI, non più in vigore dall'annualità 2012, allorché tale imposta è stata sostituita dall'IMU.

Inoltre, il rimettente, non considerandone il contenuto effettivo, che rimanda a un beneficio indiretto, o per estensione, aveva attribuito alla norma pattizia del 1984 una portata esonerativa immediata, come se essa si riferisse alle attività religiose in sé, mentre la norma medesima, al pari del suo precedente storico, si limita ad equiparare, per gli effetti tributari, l'attività di culto-religione a quella di beneficenza-istruzione. Per denunciare la violazione del principio di equiparazione, il giudice *a quo* avrebbe dovuto evidenziare una ipotetica differenziazione normativa nel regime di favore dei due gruppi di attività. In secondo luogo,

l'ordinanza di rimessione non ha tenuto conto, secondo la Corte, dell'incidenza del diritto dell'Unione europea, nonostante questa sia stata determinante nello sviluppo della normativa interna sulla tassazione immobiliare degli enti non commerciali. Nella transizione dall'ICI all'IMU, il regime agevolativo per gli enti non commerciali ha registrato un importante cambio di passo proprio riguardo alla tassazione degli immobili ad uso promiscuo, in quanto l'art. 91-bis, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, come convertito, per le unità immobiliari a «utilizzazione mista», ha stabilito che l'esenzione compete solo per la «frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale», purché «identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività». Inoltre, l'immobile per il quale era stata prospettata la necessità costituzionale dell'esenzione d'imposta versava in una di quelle «situazioni ibride» - cioè di uso promiscuo, anche commerciale, pur nella perdurante unitarietà catastale - rispetto alle quali le istituzioni dell'Unione europea hanno concordemente ritenuto integrata una violazione del divieto di aiuti di Stato. Infine, ha osservato la Corte che il giudice *a quo*, nell'evocare a parametro l'art. 117, primo comma, Cost., non ha considerato la valenza dell'art. 7 Cost., norma cui la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto il sindacato di legittimità costituzionale relativo alle disposizioni del Concordato lateranense e successive modifiche.

3.2. Contributo di solidarietà per l'anno 2023 a carico delle imprese del settore energetico - Sospensione e trasmissione alla Corte di Giustizia UE (ord. n. 21 dep. 20.2.2025).

La Corte costituzionale con ordinanza n. 21 del 2025, rilevando che il legislatore nazionale, nell'adottare una misura equivalente (art. 1, commi da 115 a 119, della l. n. 197 del 2022) al contributo di solidarietà temporaneo previsto dal Regolamento europeo (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, ha sottoposto a imposizione gli extraprofitto congiunturali realizzati nell'anno 2022 da una ulteriore serie di soggetti non presi in considerazione dal Regolamento ai fini dell'applicazione del contributo di solidarietà, ha deciso, in via pregiudiziale, di interrogare la Corte di giustizia sulla compatibilità con il diritto dell'Unione di tale estensione della platea dei soggetti passivi del contributo.

La questione di legittimità costituzionale della norma impugnata era stata sollevata dal TAR Lazio, con riferimento agli artt. 3, 53 e 117, primo comma, della Costituzione, in un giudizio in cui Acea produzione spa, società esercente nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, l'attività di produzione di energia elettrica, aveva impugnato tre atti amministrativi: la circolare dell'Agenzia delle entrate 23 febbraio 2023, n. 4/E, che aveva fornito i primi chiarimenti conseguenti all'introduzione del contributo di solidarietà di cui all'art. 1, commi da 115 a 119, della l. n. 197 del 2022; la risoluzione dell'Agenzia delle entrate 14 marzo 2023, n. 15/E, che aveva istituito il codice tributo relativo al versamento del contributo di solidarietà; nonché il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale era stato approvato il modello di dichiarazione "Redditi 2023-SC". In punto di rilevanza, aveva osservato il TAR che, senza l'introduzione nell'ordinamento interno del

contributo di solidarietà, la società ricorrente non sarebbe stata incisa dal relativo obbligo tributario e, soprattutto, l'Agenzia delle entrate non avrebbe emanato la circolare e gli altri atti gravati. Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente aveva ritenuto, in primo luogo, che la disposizione censurata violasse l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto si sarebbe posta in contrasto con il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (di seguito, anche regolamento). Invero, secondo il rimettente, il legislatore nazionale non avrebbe, nel caso di specie, adottato una misura nazionale equivalente, come consentito dall'art. 14, paragrafo 2, del regolamento. Il rimettente aveva ritenuto altresì che la disposizione censurata si ponesse in contrasto anche con gli artt. 3 e 53 Cost., per violazione dei principi di uguaglianza, di proporzionalità, di ragionevolezza e di capacità contributiva. Era stata quindi sollevata la questione se l'art. 1, comma 115, della l. n. 197 del 2022 fosse costituzionalmente legittimo, nella parte in cui sottopone a un contributo di solidarietà temporaneo per l'anno 2022 anche soggetti ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione dal regolamento (UE) 2022/1854, ossia le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che «svolgono, in sostanza, la parte prevalente dell'attività nei settori della estrazione e della raffinazione». Il TAR Lazio aveva ritenuto che il contributo di solidarietà - anche alla luce dei considerando nn. 14, 45, 50 e 51, oltre che della stessa proposta della Commissione europea del 14 settembre 2022 COM (2022) 473 *final* di regolamento del Consiglio relativa a un intervento di emergenza per far fronte al rincaro dei prezzi dell'energia - non potesse essere esteso a soggetti della catena energetica diversi da quelli individuati dai citati artt. 2, n. 17, e 14 del regolamento. Ciò perché tale misura, nella logica del regolamento medesimo, si attaglierebbe esclusivamente ai soggetti *upstream* della catena energetica, operanti nei settori *Oil & Gas* dell'estrazione e della raffinazione. Solo costoro, infatti, a fronte di una invarianza di costi, avrebbero registrato i *windfall profits*, ossia extraprofiti congiunturali occasionati dalla crisi energetica. Sempre secondo il TAR Lazio, poi, la misura nazionale non si sarebbe potuta considerare "equivalente", poiché «l'equivalenza è testualmente fissata tra misure ricadenti sullo stesso specifico settore della estrazione e della raffinazione, caratterizzato dalle proprie dinamiche di impresa che giustificano la misura».

La Corte costituzionale, a fronte di questo quadro, ha affermato che il giudice, ove ravvisi l'incompatibilità del diritto nazionale con il diritto dell'Unione dotato di efficacia diretta, può non applicare la normativa interna, all'occorrenza previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 267 TFUE), ovvero sollevare una questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. Invero, in generale, la competenza della Corte costituzionale non può in alcun modo ostacolare o limitare il potere dei giudici comuni di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di non applicare la legge statale incompatibile con il diritto dell'Unione. Ove, però, il giudice comune decida di sollevare una questione di legittimità costituzionale, la Corte non potrà esimersi dal rispondere - con gli strumenti che le sono propri e che comprendono una vasta gamma di tecniche decisorie - alle censure che investono la violazione di una norma europea e che presentino un nesso con

interessi o principi di rilievo costituzionale, così da assicurare il “tono costituzionale” della questione sollevata. Ed invero la stessa Corte costituzionale può divenire il giudice del rinvio alla Corte di giustizia, quando - rimessa una questione di puro diritto - deve rispondere alla luce sia delle norme di diritto nazionale che delle norme del diritto dell’Unione, al fine di fornire non solo al proprio giudice del rinvio, ma anche all’insieme dei giudici italiani, una pronuncia dotata di effetti *erga omnes*, vincolante tali giudici in ogni controversia pertinente di cui potranno essere investiti. In tale contesto, l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio presenta un rapporto con l’oggetto della controversia di cui è investito che riguarda esclusivamente la legittimità costituzionale di disposizioni nazionali rispetto al diritto costituzionale nazionale, letto alla luce del diritto dell’Unione.

La sussistenza del tono costituzionale della questione, nel caso di specie, è innegabile secondo la Corte, anche perché tutti i rimettenti avevano sollevato, con riferimento ai parametri “interni” di cui agli artt. 3 e 53 Cost., questioni coinvolgenti i principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza e capacità contributiva.

Al fine di svolgere le valutazioni richieste in relazione alla compatibilità delle disposizioni del diritto nazionale censurate con quelle del diritto dell’Unione, la Corte si è soffermata sul Regolamento (UE) 2022/1854, e, in particolare, sul contesto storico nel quale ha trovato la genesi, sulle sue finalità, sulle disposizioni più immediatamente rilevanti ai fini della questione di legittimità costituzionale sollevata e sugli spazi di manovra lasciati agli Stati membri. In breve, con tale regolamento, l’Unione europea ha inteso affrontare l’eccezionale crisi del settore energetico registratasi alla fine del 2021 e durante il 2022, quando il prezzo dell’energia elettrica, in tutta l’Unione, ha registrato una drastica impennata, superando ampiamente i livelli più alti mai raggiunti. Tale crisi è stata innescata non solo dall’aumento dei consumi derivante dalla fine della pandemia e dalle temperature eccezionalmente elevate registrate durante l’estate 2022, che hanno determinato una crescita della domanda di energia elettrica per il raffrescamento, ma anche e soprattutto dalla riduzione della fornitura del gas da parte della Russia, a seguito dell’invasione dell’Ucraina, e ciò in una situazione, ben nota, di dipendenza dell’Unione dall’approvvigionamento dalle fonti russe. Il drastico aumento del prezzo del gas ha inciso su tutti i prodotti del settore energetico, compresi i combustibili fossili, e, soprattutto sul prezzo finale dell’energia elettrica prodotta anche dalle centrali a gas, spesso necessarie per soddisfare la domanda. Per fronteggiare la situazione emergenziale, che interessava l’intero mercato energetico europeo incidendo drasticamente sulle famiglie e sulle imprese, alcuni Stati membri, tra cui l’Italia, avevano adottato diverse misure anticrisi. Tra queste, in particolare, il contributo di solidarietà contro il cosiddetto “caro bollette”, introdotto con l’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito, oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza della Corte n. 111 del 2024. Al contempo, per affrontare l’emergenza, l’Unione europea interveniva prima con la Comunicazione della Commissione dell’8 marzo 2022 *REPowerEU*: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili; indi con la menzionata proposta di regolamento del Consiglio del 14 settembre 2022 COM(2022) 473 *final*, formulata dalla Commissione europea;

infine, con il Regolamento (UE) 2022/1854, adottato sulla base giuridica dell'art. 122, paragrafo 1, TFUE, il quale, pur immediatamente precettivo e vincolante, riserva agli Stati membri ampi margini di autonomia nella sua attuazione. Quanto al contributo di solidarietà, l'art. 1, commi da 115 a 119, della l. n. 197 del 2022, introduceva, per il solo anno 2023, una misura fiscale equivalente, per come espressamente affermato nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2023-2024. In quel contesto normativo, per determinare gli extraprofiti da assoggettare a tassazione, la base imponibile è stata individuata dal legislatore (art. 1, comma 116) negli utili imponibili dell'esercizio fiscale 2022, eccedenti del dieci per cento quelli imponibili medi dei quattro esercizi fiscali precedenti. Il legislatore ha inoltre previsto che il contributo è dovuto se almeno il settantacinque per cento dei ricavi derivi dalle attività da esso prese in considerazione (art. 1, comma 115).

Per quanto più specificamente rileva ai fini della questione di legittimità costituzionale in relazione alla quale si pongono i dubbi interpretativi da sottoporre alla Corte di giustizia, ha osservato la Corte costituzionale che l'art. 1, comma 115, della l. n. 197 del 2022 impone la misura equivalente non solo ai soggetti che esercitano attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, ossia i cosiddetti «"operatori *upstream*" della filiera di fabbricazione e distribuzione dei prodotti derivati dagli idrocarburi», ma anche ai cosiddetti «"operatori *downstream*"», ossia i soggetti «che si collocano nella fase terminale della medesima filiera, operando nella commercializzazione e distribuzione dei prodotti finiti e dell'energia elettrica con essi generata». Partendo da queste premesse, ad avviso della Corte, in primo luogo, l'esigenza di garantire un eccezionale coordinamento impositivo sulla catena energetica per evitare (ulteriori) distorsioni al mercato interno, per quanto rilevante, dovrebbe essere temperata con il principio di solidarietà e con gli altri interessi generali dell'Unione europea resi centrali dallo stesso regolamento, quali la tutela dei consumatori, delle imprese e delle famiglie, la stabilità economica delle finanze pubbliche degli Stati membri e dell'intera eurozona. Del resto, la Corte di giustizia ha sempre riconosciuto agli Stati membri il potere di adottare misure che possano ulteriormente agevolare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal legislatore europeo, a condizione che vengano applicate in maniera non discriminatoria e rispettino il principio di proporzionalità. In secondo luogo, ad avviso della Corte costituzionale, non possono non tenersi in considerazione le peculiarità del contesto energetico nazionale. Da un lato, infatti, l'Italia è tra gli Stati membri più dipendenti dal gas naturale nel *mix* energetico nazionale e, per conseguenza, in quello stesso anno, l'aumento del prezzo del gas medesimo e dell'energia elettrica per i consumatori finali è stato tra i più alti registrati in Europa, nonostante gli interventi nazionali a sostegno delle imprese e delle famiglie. D'altronde non vi sono sul territorio italiano attività estrattive di petrolio e nel settore del carbone particolarmente importanti da cui attingere sufficienti risorse per finanziare le misure a tutela delle imprese e delle famiglie ritenute necessarie dalla stessa Unione per far fronte alla situazione eccezionale di crisi.

Ne consegue che la scelta di imporre la misura equivalente ad ulteriori soggetti che pure hanno goduto di extraprofiti congiunturali durante la crisi energetica è legata alle peculiarità

del contesto energetico nazionale e risponde alla menzionata finalità ultima del regolamento di finanziare misure nazionali volte a contribuire all'accessibilità economica dell'energia.

Alla luce di tali elementi, l'allargamento della platea soggettiva operato dal legislatore nazionale al fine di colpire gli extraprofiti congiunturali potrebbe essere ritenuto, nel contesto economico ed energetico nazionale, una misura equivalente o, comunque, manifestazione della generale competenza degli Stati membri in materia di fiscalità diretta esercitata nel rispetto del principio di solidarietà e delle finalità del regolamento.

Il giudizio è stato quindi sospeso ed è stato sottoposto alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 267 TFUE, il seguente quesito:

- se gli artt. 1, 2 e 14 del regolamento (UE) 2022/1854, letti anche alla luce dei pertinenti considerando (in particolare, nn. da 6 a 12, 14, 15, 40, 41, 45, 46, 50, 51 e 63), ostino all'adozione di una misura nazionale equivalente al contributo di solidarietà quale quella prevista dall'art. 1, commi da 115 a 119, della l. n. 197 del 2022, nella parte in cui la misura medesima viene imposta anche ai produttori e rivenditori di energia elettrica, nonché ai distributori, rivenditori di prodotti petroliferi, ai rivenditori di gas metano e gas naturale, e a coloro che importano energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea, ove costoro abbiano percepito extraprofiti congiunturali nell'anno 2022.

3.3. Applicazione dell'imposta sul reddito delle società (IRES) alle società di gestione del risparmio - Non fondatezza (sent. n. 34 del 21.3.2025).

La sentenza n. 34 del 2025 della Corte costituzionale ha confermato la legittimità dell'addizionale IRES dell'8,5% per il 2013 a carico anche delle SGR, ritenendo non irragionevole *l'uso dell'appartenenza al mercato finanziario* come indice di capacità contributiva in un contesto di crisi e di prelievo straordinario.

La questione era stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in un giudizio in cui una SGR, svolgente l'attività di gestione di fondi comuni di investimento e fondi pensione, aveva preteso il rimborso di una somma versata a titolo di addizionale IRES, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, adducendo l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione. Il rimettente aveva evidenziato il contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 53 Cost., poiché le predette misure compensative non andrebbero a beneficio delle SGR, le quali avrebbero una capacità contributiva inferiore rispetto agli altri soggetti appartenenti al mercato finanziario, ugualmente assoggettati all'addizionale IRES.

La Corte ha ritenuto le questioni non fondate. Su un piano generale, la Corte ha ricordato che tutti hanno l'obbligo di adempiere ai propri doveri tributari: pertanto, la violazione del principio di eguaglianza in tale ambito sussiste laddove situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando, alla diversità di disciplina, corrispondano situazioni non assimilabili. Infatti «la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione

tributaria»; piuttosto essa esige «un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della Costituzione)». L'ordinamento tributario è dunque ispirato a principi di solidarietà e l'addizionale prevista dalla disposizione censurata è coerente con tali principi, in quanto diretta a finanziare, per l'anno 2013, l'abolizione di una rata dell'IMU in un momento di difficile congiuntura economico sociale.

La Corte ha inoltre evidenziato che «ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza» e che «ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione».

Nelle peculiari caratteristiche del mercato finanziario può quindi essere non irragionevole individuare uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva, idoneo a giustificare una regola differenziata di determinazione della base imponibile. Di conseguenza, la Corte non ha ritenuto costituzionalmente illegittima l'individuazione del presupposto della «addizionale» IRES nell'appartenenza dei soggetti passivi al mercato finanziario, quale indice di capacità contributiva. Le caratteristiche delle SGR, rapidamente riepilogate dalla Corte, rendono non arbitraria la scelta del legislatore di individuare nell'appartenenza a tale mercato uno specifico indice di capacità contributiva, poiché tali società, le quali esercitano un servizio di gestione collettiva del risparmio, sebbene privo della funzione di erogazione del credito, appartengono al mercato finanziario e svolgono una attività sottoposta al controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, della Banca d'Italia e della CONSOB. Il fatto che non si trovino nella condizione di dover «dedurre perdite e svalutazioni crediti» deriva dalla circostanza che tale tipologia societaria non è esposta a tale specifico rischio imprenditoriale. In definitiva, considerata la attività tipica delle SGR e tenuto conto del miglioramento dei mercati finanziari italiani, ha concluso la Corte osservando che l'appartenenza al mercato finanziario può rappresentare, in ipotesi circoscritte temporalmente e dettate da una crisi economica generale, un non irragionevole e non arbitrario indice di capacità contributiva, anche alla luce dei principi di uguaglianza tributaria e di solidarietà.

3.4. Nuove prove in appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado - Illegittimità costituzionale parziale - Non fondatezza (sent. n. 36 del 27.3.2025).

Con la sentenza numero 36 del 2025 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e della Lombardia con riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma,

della Costituzione e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti».

La questione era stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

La controversia atteneva, tra l'altro, alla sussistenza o meno della prova della avvenuta notificazione delle cartelle poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento: l'Amministrazione aveva tentato di provare, nel giudizio di appello, l'avvenuta notificazione tramite una produzione documentale di cui era stata dedotta irrivalenza, in base all'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera *bb*), del d.lgs. n. 220 del 2023.

In relazione ai medesimi parametri, anche la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera *bb*), del d.lgs. n. 220 del 2023.

La Corte costituzionale, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. sollevata dalla CGT Campania si è pronunciata per la sua fondatezza, nella parte in cui la norma vieta il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti. La Corte si è mostrata infatti consapevole che la scelta legislativa di introdurre limiti più o meno stringenti all'ingresso di nuovo materiale cognitivo nel giudizio di secondo grado involge opzioni assiologiche sulle finalità del processo di significativa complessità. Ciò è dimostrato, tra l'altro, dalle oscillazioni che hanno caratterizzato l'evoluzione legislativa dei *nova* nell'appello civile, di cui il recente intervento riformatore sull'omologo istituto del processo tributario ha certamente tenuto conto.

In tale materia, il legislatore è, infatti, chiamato a compiere una ponderazione tra le istanze di celerità e di certezza che informano il sistema delle preclusioni e l'esigenza di un accertamento giudiziale che sia il più aderente possibile alla verità materiale. Ed è evidente che, con l'introduzione del divieto ex art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, il legislatore abbia inteso accordare priorità all'esigenza di arginare la dilatazione dei tempi di definizione del giudizio tributario, in linea con gli obiettivi di riduzione del contenzioso tributario indicati dalla legge delega n. 111 del 2023 e dal PNRR.

Il divieto concerne, infatti, due tipologie di documenti - quelli comprovanti, rispettivamente, il conferimento del potere rappresentativo sostanziale e processuale e la notificazione dell'atto impugnato e di quelli ad esso presupposto - la cui mancata acquisizione in prime cure è all'origine di un vasto contenzioso, nell'ambito del quale, nel vigore del precedente testo dell'art. 58, la Corte di cassazione aveva confermato la producibilità in appello di entrambe le tipologie di prove documentali in questione. La Corte ha osservato che,

per quanto riguarda le deleghe, le procure e gli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti (inclusi tutti gli atti costituenti il presupposto della rappresentanza processuale e quelli di designazione del difensore abilitato all'assistenza tecnica in giudizio), la esclusione degli stessi dalla regola della deducibilità in appello nei casi in cui il giudice ne ritenga indispensabile l'acquisizione o ne sia stata impossibile la deduzione in primo grado per causa non imputabile alla parte, esibisce una manifesta irragionevolezza, così travalicando il limite all'esercizio della pur ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore nella configurazione degli istituti processuali. Le deleghe, le procure e gli altri atti di conferimento di potere non solo appartengono al più ampio *genus* delle prove documentali, che l'art. 58, comma 1, sottopone alla regola generale della producibilità, al ricorrere dei requisiti prescritti, in secondo grado, ma - a differenza delle notificazioni dell'atto impugnato e di quelli presupposti - non presentano tratti differenziali idonei ad incidere sul meccanismo di acquisizione di *nova* istruttori in appello. La manifesta irragionevolezza del frammento normativo in esame è stata sottolineata considerando che il divieto assoluto di produzione dei documenti con i quali si fornisce la prova della legittimazione sostanziale o processuale altera la parità delle armi, in quanto sottrae una facoltà difensiva alla parte che, in base al *thema decidendum*, sia chiamata a fornirne dimostrazione in giudizio. La Corte ha poi evidenziato che la disposizione in esame, là dove inibisce il deposito in appello delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere pur quando ne sia stata incolpevolmente impossibile la produzione in primo grado, comporta un'ingiustificabile compressione del diritto alla prova, quale nucleo essenziale del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del contraddittorio. Né le conseguenze sfavorevoli derivanti dal divieto ex art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 potrebbero ritenersi adeguatamente bilanciate dall'interesse all'accelerazione dei tempi di definizione del giudizio. Per questo ordine di ragioni la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera *bb*), del d.lgs. n. 220 del 2023, limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti».

Per quanto attiene, invece, il divieto di produzione in appello delle «notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-*bis*», pure sancito dall'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo la Corte, nessuna delle censure formulate dalle Corti rimettenti può trovare accoglimento, neppure quando tali atti risultino indispensabili ai fini della decisione. Ed invero, la facoltà di dedurre in appello una prova nuova, ma indispensabile, costituisce uno strumento di contemperamento tra il regime delle preclusioni istruttorie - il quale «non è un carattere tanto coesistente al sistema da non ammettere alternative, essendo soltanto una tecnica elaborata per assicurare rispetto del contraddittorio, parità delle parti nel processo e sua ragionevole durata» - e l'esigenza che l'accertamento giudiziale sia aderente alla realtà dei fatti. Ha osservato la Corte che la predisposizione di una disciplina che, al fine di favorire la ricerca della verità materiale, accordi alle parti la possibilità

di integrare in appello le carenze probatorie emerse all'esito del giudizio di primo grado non costituisce una garanzia indefettibile del giusto processo, ma, piuttosto, un'attenuazione del rigore delle preclusioni istruttorie in appello, che il legislatore può, o meno, accordare «sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile» e calibrare secondo le caratteristiche e le esigenze del tipo di processo. I documenti in esame - a differenza delle notifiche degli atti processuali che, essendo volte a documentare la regolarità dell'instaurazione e dello svolgimento del processo, sfuggono al divieto probatorio - forniscono la prova di una condizione di validità o di efficacia dell'esercizio della funzione impositiva, e per tale ragione la produzione degli stessi nei giudizi in cui tale profilo risulti controverso inverte la sostanza della attività istruttoria. Infatti, la notificazione, da un lato, è condizione di efficacia degli atti impositivi, in quanto, stante il loro carattere recettizio, consente ad essi la produzione degli effetti, senza tuttavia incidere sulla loro validità; dall'altro lato, integra un requisito di validità dell'atto consequenziale, posto che, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. La dimostrazione, o meno, della notificazione contestata definisce quindi il giudizio ed è in ragione di tale attitudine dimostrativa che, rispetto alle notificazioni, il legislatore ha ritenuto superflua, perché inutilmente dilatoria, l'operatività del modello temperato di cui all'art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. Si è voluto, in questo modo, evitare che nelle controversie in cui si faccia questione della esistenza o della validità delle notifiche il giudizio di appello venga instaurato al solo fine di effettuare un deposito documentale che, pur essendo da solo sufficiente per la definizione del giudizio, sia stato omesso in prime cure. Ha chiarito la Corte che il divieto di produzione delle notifiche in appello si sottrae alle censure di irragionevolezza e di violazione degli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., anche là dove non esclude dal proprio ambito di applicazione l'ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto depositare il documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Infatti, rispetto alla notificazione degli atti tributari non è configurabile, sul piano logico, né l'ipotesi in cui il documento venga ad esistenza successivamente allo spirare dei termini per le deduzioni istruttorie del giudizio di primo grado in cui sia in contestazione l'atto notificato, né quella in cui l'amministrazione venga a conoscenza della sua esistenza solo dopo che sia maturata detta preclusione. Ciò in quanto l'atto tributario produce i suoi effetti tipici per mezzo della notificazione sicché, ha osservato la Corte, o la notifica esiste - e quindi deve essere necessariamente conosciuta dall'amministrazione, sulla quale grava un dovere qualificato di documentazione del procedimento notificatorio e di conservazione e custodia dei relativi atti - prima che la pretesa impositiva venga azionata, oppure la stessa pretesa è da ritenersi inefficace *ab origine* e quindi non può essere fatta valere. Parimenti è stata ritenuta non fondata la censura con la quale era stato lamentato che la norma impedirebbe al giudice di pervenire ad una decisione giusta attraverso la ricerca della verità materiale, in contrasto con gli artt. 102, primo comma, e 111, primo comma, Cost. ha osservato infatti la Corte che l'aderenza della ricostruzione processuale dei fatti alla verità materiale non è oggetto di specifica protezione costituzionale,

essendo piuttosto le garanzie del giusto processo espressamente sancite dall'art. 111 Cost. a coadiuvare il giudice nell'accertamento della verità, conducendolo ad una decisione giusta. Infine, l'apprezzamento della indispensabilità non concerne l'attitudine dimostrativa della prova, quanto, piuttosto, la sua idoneità ad eliminare ogni possibile incertezza in ordine ad una ricostruzione fattuale già effettuata dal giudice di prime cure.

Sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla CGT Lombardia in riferimento all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023, la Corte ha infine dichiarato fondate le censure ex artt. 3 e 111 Cost., con le quali si era prospettato, da un lato, la «palese ed ingiustificata violazione» del principio del giusto processo «sotto il profilo della prevedibilità delle regole processuali dell'intero percorso di tutela» e, dall'altro, il pregiudizio recato alla scelta difensiva delle parti dei processi già instaurati in primo grado al momento dell'entrata in vigore della novella processuale, in quanto il limite della ragionevolezza risulta, nella specie, superato.

3.5. Rimborso accisa - Sopravvenuto contrasto con il diritto della U.E. in materia di addizionale provinciale accisa energia elettrica - Illegittimità costituzionale e inammissibilità (sent. n. 43 dep. 15.4.2025).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 43 del 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella l. 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità); ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La questione era stata sollevata dal Collegio arbitrale di Vicenza in quanto chiamato a decidere una controversia insorta a seguito della richiesta, avanzata da una società, di ripetizione dell'importo corrisposto a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, traslatole in rivalsa per l'anno 2011. Il Collegio arbitrale era stato chiamato a decidere non solo sulla fondatezza della domanda di ripetizione di indebito proposta dalla società, ma anche sulle ragioni che, a sua volta, il convenuto consorzio aveva fatto valere per contrastare la pretesa della società e che si incentravano sul meccanismo di rimborso configurato dal legislatore con la disposizione di cui all'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995. Analogo dubbio di costituzionalità era stato sollevato anche dal Tribunale di Udine, sotto il profilo della questione di legittimità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. Anche questo rimettente era stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda di

ripetizione dell'indebito versamento dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica che la società fornitrice aveva traslato nei confronti delle proprie clienti.

I rimettenti erano concordi nel condividere l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione secondo cui la disposizione *de qua* sarebbe in contrasto con la direttiva 2008/118/CE e stante la connessione delle censure sollevate, la loro trattazione da parte della Corte costituzionale è stata unitaria.

Innanzitutto, la Corte ha accolto l'eccezione statale di inammissibilità per difetto della rilevanza della questione sollevata dal Collegio arbitrale di Vicenza, in quanto nella specie motivata con l'asserita «diretta applicabilità al caso in esame della norma la cui costituzionalità è messa in discussione». Si è trattato di un'affermazione meramente assertiva, in quanto il rimettente non ha chiarito perché la disposizione censurata, cioè l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, che disciplina la richiesta di rimborso che il soggetto passivo dell'accisa (il fornitore) può avanzare nei confronti dell'amministrazione finanziaria, avrebbe dovuto trovare applicazione nel giudizio *a quo*, nel quale il Collegio arbitrale era invece chiamato a pronunciarsi sulla domanda di ripetizione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica proposta dal cliente verso il fornitore. Ha spiegato la Corte che, secondo il diritto vivente, in tema di accise il rapporto tributario è solo quello che si instaura tra il soggetto passivo d'imposta (il fornitore) e il fisco, mentre quello tra il fisco e il consumatore finale inciso dal tributo ha natura civilistica. Come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, «il rapporto tributario inerente al pagamento di accise e addizionali si svolge solo tra la amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente l'energia elettrica ai consumatori e rispetto a tale rapporto rimane del tutto estraneo l'utente o consumatore, tenuto a pagare al fornitore il prezzo dell'energia e, con esso (in caso di rivalsa dell'imposta) il costo delle accise e addizionali quale componente del prezzo di vendita dell'energia». La norma censurata inerisce, per l'appunto, al rapporto tributario tra il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, e l'amministrazione finanziaria, e si occupa della richiesta di rimborso che il primo può proporre nel caso in cui debba restituire al cliente somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa. Le questioni sollevate con la prima ordinanza non sono dunque state ritenute rilevanti, avendo ad oggetto una disposizione attinente al compimento di un atto che si colloca "a valle" della risoluzione della controversia oggetto del giudizio *a quo* e che resta comunque estraneo all'ambito della cognizione del Collegio rimettente.

Viceversa, la Corte ha ritenuto rilevante la questione sollevata dal Tribunale di Udine, in relazione all'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, ritenuta ammissibile anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, Gabel industria tessile spa e Canavesi spa, nel dettaglio esaminata - a tal fine - dalla Corte costituzionale nella sentenza in rassegna.

La questione, nel merito, è stata quindi dichiarata fondata in quanto - ha rilevato la Corte, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento - affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere

una finalità specifica, ossia una finalità che non sia puramente di bilancio e solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo ; 2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta. Alla luce di tali criteri ermeneutici deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».

Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale».

3.6. Imposizione a carico del debitore di un aggio per la remunerazione del servizio di riscossione tributi - Non fondatezza (sent. n. 46 dep. 17.4.2025).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 46 del 2025, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. dell'art. 17, comma 1, d.lgs. 112/1999 (sull'aggio di riscossione), come modificato nel 2008, sollevata dalla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria.

La questione era stata sollevata dalla Corte di giustizia Tributaria della Liguria, nella consapevolezza che la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2021 avesse già dichiarato inammissibili questioni del tutto analoghe. In quella sentenza del 2021 la Corte costituzionale aveva tuttavia rimarcato «l'indifferibilità della riforma, al fine sia di superare il concreto rischio di una sproporzionata misura dell'aggio, sia di rendere efficiente il sistema della riscossione», rivolgendo un pressante monito al legislatore statale perché riformasse i meccanismi legislativi della riscossione coattiva.

Secondo il rimettente questo monito sarebbe rimasto senza riscontro, e, pertanto, ormai trascorsi tre anni, sarebbe stato indifferibile un nuovo intervento della Consulta. Erano state quindi riproposte quindi, in sostanza, le stesse questioni di legittimità costituzionale che, sulla norma in oggetto, erano già state sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia nel 2019, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 Cost. e sulla quale la Corte si era già pronunciata con l'indicata sentenza n. 120 del 2021.

Nel merito, le questioni non sono state ritenute fondate.

La Corte, con la menzionata sentenza n. 120 del 2021, in riferimento alle censure allora sollevate sull'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito, aveva evidenziato che «il meccanismo di finanziamento della funzione di riscossione degenera nel paradosso di addossare su una limitata platea di contribuenti, individuati in ragione della loro solvenza (comunque tardiva rispetto alla fase dell'accertamento dei tributi), il peso di una solidarietà né proporzionata, né ragionevole, perché originata, in realtà, dall'ingente costo della "sostanziale impotenza dello Stato a riscuotere i propri crediti" nei confronti dei contribuenti insolventi». Aveva quindi precisato che «questa situazione di inefficienza della riscossione coattiva, che incide negativamente su una fase essenziale della dinamica del prelievo delle entrate pubbliche, non solo si riflette di fatto sulla ragionevolezza e proporzionalità dell'aggio, ma determina altresì una grave compromissione, in particolare, del dovere tributario». La Corte, pur avendo riscontrato un *vulnus* ai suddetti principi costituzionali, aveva tuttavia reso al tempo una dichiarazione di inammissibilità, affermando che la riforma del meccanismo di finanziamento della funzione della riscossione, sebbene necessaria quanto all'*an*, è rimessa, quanto al *quomodo*, «in prima battuta» alla discrezionalità del legislatore, poiché «[l]e modalità con cui ciò potrebbe avvenire - superando i profili di irragionevolezza della censurata disciplina dell'aggio [...] e garantendo risorse adeguate alla funzione pubblica della riscossione - possono però essere molteplici». Aveva altresì evidenziato come i «principali Paesi europei (Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna) avessero, del resto, da tempo superato l'istituto dell'aggio e posto a carico della fiscalità generale le ingenti risorse necessarie al corretto funzionamento della riscossione».

Il legislatore in effetti è stato sollecito nel raccogliere il pressante invito rivolto dalla Corte.

Con l'art. 1, comma 15, della l. n. 234 del 2021 ha, infatti, modificato la disciplina relativa alla copertura degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione. Ha realizzato tale obiettivo intervenendo nuovamente sull'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 e in particolare: a) ha abrogato l'istituto dell'aggio di riscossione; b) ha posto il relativo costo a carico della fiscalità generale e c) ha lasciato a carico del debitore unicamente le quote derivanti dalle spese per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute, nonché quelle dovute a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione. La circostanza che il legislatore non abbia conferito efficacia retroattiva a tale modifica non inficia, tuttavia, la legittimità costituzionale della norma censurata dal rimettente (che quindi continua a essere applicabile al giudizio *a quo*).

La richiamata sentenza n. 120 del 2021, infatti, appartiene al *genus* delle pronunce qualificate dalla dottrina di "inammissibilità di sistema", in quanto, pur riscontrando una dubbia compatibilità con i parametri costituzionali evocati, non si risolvono con una dichiarazione di illegittimità costituzionale, ma rimettono, in prima battuta, alla discrezionalità del legislatore il *quomodo* del necessario intervento - che può realizzarsi secondo un ventaglio di soluzioni plausibili - finalizzato a rimuovere il riscontrato *vulnus*.

Da questo presupposto deriva che, nel caso di specie, per dare seguito allo specifico invito formulato *pro futuro* dalla stessa sentenza, il legislatore non era tenuto a intervenire in modo

retroattivo, come invece ritiene il giudice rimettente, dal momento che anche la disciplina dell'efficacia temporale rientra nella sua discrezionalità. Peraltro, ha osservato la Corte che nel regime introdotto dall'art. 1, commi 231 e seguenti, della l. n. 197 del 2022 in materia di definizione agevolata delle cartelle di pagamento, il comma 231 prevede, infatti, che: «[f]ermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento». In questi termini è stato quindi consentito al debitore di estinguere il proprio debito pregresso provvedendo solo al pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella, senza, invece, dovere corrispondere gli interessi, le sanzioni, la mora e, per quel che qui rileva, l'aggio e gli oneri di riscossione. Tale possibilità di procedere alla cosiddetta "rottamazione" senza dovere corrispondere, tra l'altro, l'aggio e gli oneri di riscossione concerne proprio le cartelle di pagamento - come quelle in considerazione nel giudizio *a quo* - che continuano a essere sottoposte al precedente regime, fondato, appunto, sulla remunerazione del servizio di riscossione a carico del contribuente. In altre parole, se, da un lato, il legislatore non ha rimosso in modo retroattivo l'aggio, ha comunque consentito, dall'altro, che, l'aggio richiesto secondo il precedente regime possa non essere corrisposto qualora il contribuente ritenga di avvalersi della specifica disciplina di favore.

3.7. Esenzione IMU per immobili posseduti da un'impresa, destinati alla vendita e non utilizzati per altri fini - Non fondatezza (sent. n. 49 dep. 17.4.2025).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella l. 22 dicembre 2011, n. 214, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

La questione era stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in relazione ai principi di ragionevolezza, uguaglianza tributaria e capacità contributiva, con ricadute sulla tutela della concorrenza anche secondo la disciplina unionale, nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'IMU per i beni immobili posseduti da un'impresa e destinati alla vendita e non utilizzati ad altri fini. Il rimettente aveva ritenuto la questione non manifestamente infondata, innanzitutto perché vi sarebbe violazione dei principi di capacità contributiva e di uguaglianza tributaria, in quanto il possesso legittimante il sorgere della soggettività passiva ai fini dell'IMU presupporrebbe - circostanza che invece non avverrebbe nel caso dei "beni-merce" - che l'immobile rientri

materialmente nella disponibilità del possessore, cosicché quest'ultimo possa esercitare le prerogative possessorie sul bene, mentre il proprietario dei "beni-merce" non eserciterebbe sugli stessi alcun diritto. Inoltre, sarebbero stati equiparati, ai fini dell'IMU, gli immobili strumentali all'esercizio dell'impresa e gli immobili merce, in violazione del principio di uguaglianza sostanziale, con ricadute sulla disciplina a tutela della concorrenza di rilevanza anche unionale. Si era lamentato, infine, il giudice rimettente che i beni destinati alla vendita sarebbero stati sottoposti all'IMU per alcune annualità d'imposta, come il 2012, anno relativo alla controversia oggetto del giudizio *a quo*, e non per altre, come il 2014, anno a cui si riferisce la modifica del comma 9-bis dell'art. 13 censurato, con lesione del principio di ragionevolezza.

La Corte costituzionale, dopo aver ripercorso il quadro normativo in cui si colloca la questione dell'imposta sugli immobili destinati dalle imprese esclusivamente alla vendita, nel merito, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011. Sulla prima censura del giudice *a quo* (che si concentra sulla circostanza che gli immobili dell'impresa destinati alla vendita e non locati non costituirebbero un valido indice di capacità contributiva, in quanto non produttivi di reddito e non utili al funzionamento dell'impresa e per questo non dovrebbero essere suscettibili di imposizione IMU), la Corte ha ricordato che per costante giurisprudenza costituzionale, la "capacità contributiva" ai sensi dell'art. 53 Cost., «deve essere intesa come l'idoneità del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico cui l'imposizione è collegata, presupposto che consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di legittimità costituzionale sotto il profilo della loro arbitrarietà o irrazionalità» e che «ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza». Con riferimento in particolare all'IMU, la Corte ha aggiunto che trattasi di un'imposta sul patrimonio immobiliare, avente «come presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale in relazione a beni immobili», che «riveste la natura di imposta reale e non ricade nell'ambito delle imposte di tipo personale, quali quelle sul reddito». Spetta al legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità e nei limiti della non palese irragionevolezza, decidere in merito a eventuali esenzioni o agevolazioni relative a tale imposta. In precedenza, era stato già chiaramente espresso il principio che un immobile non costituisce un valido indice di capacità contributiva solo se è inutilizzabile per fatti estranei rispetto alla sfera di controllo diligente del proprietario, mentre nel caso oggetto del giudizio *a quo* la scelta di non utilizzare l'immobile è dipesa esclusivamente da una libera scelta dell'imprenditore. La Corte ha poi rammentato che ciò che rileva è la possibilità di avvalersi delle facoltà proprie del diritto reale e non il loro effettivo esercizio. Sul secondo ordine di censure, la Corte ha osservato che non vi è contrasto con il principio di uguaglianza nel pretendere il pagamento dell'IMU in relazione a beni dell'impresa destinati alla vendita così come per le altre categorie di beni immobili, trattandosi di equiparazione non irragionevole, perché in entrambi i casi è l'imprenditore possessore dell'immobile a decidere autonomamente e liberamente la destinazione del bene e a mantenerne il possesso entro la sua sfera di

controllo, potendo sempre esercitare tutte le prerogative possessorie. Sul terzo e ultimo profilo, il giudice *a quo* aveva dubitato della ragionevolezza della disposizione censurata in considerazione del fatto che il legislatore ha mutato negli anni la disciplina dell'IMU, prevedendo, in tutto o in parte, per alcune annualità di imposta, l'esenzione per i beni immobili destinati alla vendita. Anche questa doglianza non è stata ritenuta fondata perché la Corte ha già affermato che applicare alla stessa categoria di soggetti, per effetto di un sopravvenuto mutamento di disciplina, un trattamento differenziato non contrasta con l'art. 3 Cost., poiché il trascorrere del tempo costituisce, già di per sé, un elemento idoneo a giustificare un diverso trattamento.

3.8. Redditi di società in accomandita semplice attribuiti ai soci accomandanti "indipendentemente dalla percezione" - Manifesta infondatezza (sent. n. 50 dep. 17.4.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2025 ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

La questione era stata sollevata dalla Corte di giustizia Tributaria di Udine, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella parte in cui «attribuisce i redditi della società in accomandita semplice ai soci accomandanti "indipendentemente dalla percezione"» per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. Tale questione, attinente al contrasto con il principio di uguaglianza è stata dichiarata dalla Corte costituzionale manifestamente infondata, poiché, diversamente da quanto sostenuto dal rimettente, la sentenza della Corte n. 201 del 2020, nello scrutinare il meccanismo di imputazione del reddito in base al principio di trasparenza, aveva già tenuto presente la posizione del socio accomandante di una società in accomandita semplice, precisando che «[l]'imputazione reddituale "per trasparenza" delle società di persone, anche avuto riguardo al caso di soci non amministratori (e, in particolare, anche nel caso dell'accomandante), si riconnette quindi alla disciplina civilistica che attribuisce ad essi puntuali poteri di controllo» e che «il socio (anche accomandante) ha il potere e l'onere di controllare l'attività sociale (artt. 2261 e 2320 c.c.)». Non sussiste la paventata discriminazione interna, dal momento che i soci delle società di persone hanno «un onere e un potere di controllo (artt. 2261 e 2320 del c.c.) che, da un lato, li pone giuridicamente in grado di avere piena conoscenza dell'indicato incremento patrimoniale e, dall'altro, rende irrilevante, a questi fini, la distinzione tra soci amministratori e non amministratori». La Corte ha aggiunto che nemmeno sussiste la evocata discriminazione esterna, posta la diversità di struttura tra le società di persone (e, in particolare, le società in accomandita semplice in cui è previsto il socio accomandante) e le società di capitali. Ha rilevato poi l'inconferenza del riferimento alla disciplina di cui all'art.

116 TUIR, che consente di applicare, a determinate condizioni, l'imputazione per trasparenza anche alle società di capitali e, in particolare, alle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria; infatti, ha osservato la Corte che mentre per le società di persone l'applicazione del regime di trasparenza fiscale è a monte stabilito dal legislatore e non costituisce una «presunzione» di distribuzione degli utili», bensì una «tipizzazione legale» (sentenza n. 201 del 2020), quella di cui all'art. 116 TUIR è il frutto di una opzione di cui può avvalersi, a propria discrezione, la società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria. La Corte ha rilevato che non correttamente il *giudice a quo* ha messo in comparazione la tipizzazione legale dell'attribuzione del reddito per trasparenza ai soci delle società di persone e l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa. Quanto alla questione relativa alla violazione dell'art. 53, primo comma, Cost., per contrasto con il principio di capacità contributiva, anch'essa è stata dichiarata manifestamente infondata. Invero, la sentenza n. 201 del 2020 aveva già posto in luce che «nell'attuale sistema di imposizione sui redditi deve ritenersi che non arbitrariamente il legislatore tributario ha individuato come indice di capacità contributiva la relazione tra il presupposto e il soggetto passivo attraverso la diretta imputazione al socio ("per trasparenza") del reddito prodotto in forma associata, indipendentemente dalla percezione», perché «anche a prescindere dall'approvazione del rendiconto e dalla previsione statutaria di eventuali riserve di utili (o dalla decisione unanime dei soci in tal senso), il socio già si trova in una relazione con il reddito societario prodotto che appare idonea a integrare la peculiare nozione di "possesso" indicato quale presupposto dell'IRPEF dall'art. 1 del TUIR e che costituisce l'indice di capacità contributiva assunto dal legislatore». Infine, anche la questione relativa alla violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost. per l'asserito contrasto con il diritto di difesa, a causa del mancato coinvolgimento del socio accomandante nel contraddittorio endoprocedimentale, è stata dichiarata manifestamente infondata, poiché l'attività accertativa e quanto ne consegue in termini di contraddittorio, si svolgono nei confronti della società, permanendo lo schermo societario e, ai fini sostanziali, il meccanismo d'imputazione per trasparenza e la tassazione del socio indipendentemente dalla percezione del reddito «hanno portato la giurisprudenza di legittimità ad affermare il litisconsorzio necessario tra società e soci al fine di consentire, con pienezza di contraddittorio, la verifica in concreto del presupposto impositivo, stante l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse, cosicché il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali».

3.9. Deducibilità del 20% ai fini della determinazione dei redditi di impresa e del reddito derivante dell'esercizio di arti e professioni della imposta municipale propria (IMU). Istanza di rimborso IRES anni d'imposta 2014-2015-2018 - Non fondatezza (sent. n. 75 dep. 27.5.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 75 del 2025 ha dichiarato non fondate le censure di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 23/2011 (come modificato dalla legge 147/2013), nella parte in cui limitava al 20% la deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali ai fini IRES per alcuni anni d'imposta (2014-2015 e 2018).

La questione era stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari, adito da alcune società per l'annullamento del diniego opposto dall'Agenzia delle entrate al rimborso della maggiore IRES versata a causa della indeducibilità dell'80 per cento dell'IMU versata su immobili strumentali prevista per l'anno 2018. Era stato dedotto il contrasto della norma impugnata con l'art. 53 Cost. per violazione del principio di capacità contributiva, nonché per il profilo del divieto di doppia imposizione; con l'art. 3 Cost. in riferimento al principio di ragionevolezza, poiché tale regime di indeducibilità, ancorché parziale, in assenza di una riconoscibile giustificazione razionale, non sarebbe coerente con la struttura stessa del presupposto dell'imposta, che, come ricordato, è il "reddito complessivo netto"; con i principi di uguaglianza e di tutela della proprietà privata (artt. 3 e 41 Cost.), giacché la mancata integrale deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dalla base imponibile IRES avrebbe un impatto sulla cosiddetta "equità orizzontale", in quanto sottoporrebbe a una maggiore tassazione società che investono i propri utili nell'acquisto di beni immobili strumentali rispetto a quelle che, invece, utilizzino il proprio capitale per sostenere altre tipologie di costi senza che vi sia un motivo ragionevole.

Le censure analoghe erano state sollevate anche dalla Corte di giustizia tributaria secondo grado del Lazio.

La Corte costituzionale, unificati i ricorsi, ha affermato che le censure sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 23, 41 e 53 Cost. non sono fondate.

Ha ricordato che l'originaria e previgente disciplina dell'ineducibilità totale dell'IMU per i beni strumentali dalla base imponibile dell'IRES - già dichiarata costituzionalmente illegittima - si poneva all'interno di un complesso disegno normativo, oggetto di uno sviluppo disorganico, culminato in un particolare aggravio della pressione fiscale a carico delle imprese proprietarie di immobili strumentali. A fronte di una evoluzione normativa che ha portato progressivamente a riconoscere, dopo una parziale deducibilità, la piena deducibilità a partire dal 31.12.2021, la Corte ha osservato che la fattispecie, che prevede la deducibilità al 20%, appare il frutto di un contemperamento non irragionevole fra esigenze di bilancio e di coerenza del sistema tributario complessivo, senza trascurare quelle delle imprese proprietarie di immobili strumentali. La disposizione censurata rappresenta, infatti, il primo passo di un adeguamento graduale effettivamente compiuto dal legislatore per ovviare agli effetti distorsivi di un'articolata riforma del sistema impositivo degli enti locali.

3.10. Cumulo sanzionatorio di confisca e sanzioni amministrative in caso di contrabbando semplice ed evasione IVA sulle importazioni - Illegittimità costituzionale parziale (sent. n. 93 dep. 3.7.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 93 del 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione agli artt. 282 e 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui, nello stabilire che «si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che, in caso di applicazione dell'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l'obbligato provvede al pagamento integrale dell'importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria.

La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, evidenziato il contrasto con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e all'art. 49 CDFUE, poiché l'irrogazione della confisca obbligatoria di cui all'art. 301 t.u. dogane, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie amministrative, avrebbe comportato un cumulo sanzionatorio sproporzionato e disallineato rispetto al trattamento previsto per analoghe violazioni relative all'IVA interna. A parità di disvalore, per quest'ultima è infatti prevista, ai sensi dell'art. 12-*bis*, del d.lgs. n. 74 del 2000, la misura della confisca solo nel caso di rilevanza penale della condotta e tale confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario. Questo diverso trattamento sanzionatorio non si sarebbe giustificato - secondo il rimettente - stante l'identità strutturale tra l'IVA interna e quella all'importazione, atteso che, in base alla giurisprudenza unionale e di legittimità, la seconda non costituirebbe un diritto di confine, riconducibile nell'alveo dell'art. 34 t.u. dogane, come invece i dazi doganali. Rispetto a questi ultimi sussisterebbe una differenza strutturale, perché il sistema dell'IVA all'importazione sarebbe, per sua natura, incardinato nel sistema generale dell'IVA. L'eccesso di cumulo sanzionatorio risulterebbe quindi anche dal raffronto con la disciplina prevista per i dazi, perché l'art. 124, paragrafo 1, lettera e), CDU prevede che l'obbligazione doganale si estingue quando le merci soggette ai dazi all'importazione vengono confiscate.

A evidenziare il carattere sproporzionato della misura della confisca concorrerebbe, infine, anche la sua natura fissa e automatica, che non consente di considerare la condotta tenuta dal contravventore.

La Corte costituzionale ha dichiarato la questione fondata nei termini che seguono.

Il principio di proporzionalità, applicabile alle sanzioni amministrative e tributarie, trova fondamento sia nell'art. 3 Cost. sia negli obblighi unionali (artt. 11 e 117 Cost.), in particolare nell'art. 49, par. 3, CDFUE. Tale principio impone un congruo rapporto tra sanzione e gravità dell'illecito. Il legislatore ha progressivamente orientato il sistema sanzionatorio tributario verso una maggiore proporzionalità, a partire dalla legge delega n. 23 del 2014, fino alla l. n. 111 del 2023 e ai decreti legislativi n. 87 e n. 173 del 2024, che hanno ridisegnato il sistema in chiave proporzionale e valorizzato il comportamento del contribuente. Tuttavia, il regime

applicabile all'IVA all'importazione, per effetto del rinvio dell'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 alle sanzioni doganali, risulta disallineato. In particolare, l'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 prevede la confisca obbligatoria dell'oggetto del contrabbando, che si cumula con la sanzione pecuniaria senza estinguere l'obbligazione tributaria. Ne deriva un cumulo sanzionatorio più gravoso rispetto sia all'IVA interna sia ai dazi doganali, per i quali l'ordinamento unionale prevede l'estinzione dell'obbligazione in caso di confisca. La confisca in esame, pur qualificata come misura di sicurezza, ha natura sostanzialmente punitiva. Tuttavia, diversamente dalla confisca dei beni strumentali, già dichiarata illegittima in precedenti pronunce della Corte, essa presenta un rapporto proporzionale con il profitto dell'illecito, poiché l'IVA all'importazione è una percentuale del valore del bene confiscato. Peraltro, la sua eliminazione totale determinerebbe un vuoto di tutela, privando l'ordinamento di uno strumento essenziale di garanzia del pagamento dell'imposta all'importazione, che non beneficia dei meccanismi di tracciabilità propri dell'IVA interna.

L'illegittimità costituzionale, secondo la Corte, non deriva dunque da una sproporzione intrinseca della confisca, ma da una sproporzione "relativa", risultante dal cumulo sanzionatorio rispetto ai regimi comparabili (art. 124 CDU e disciplina dell'IVA interna). Se l'apprensione del bene trova giustificazione nella finalità di garanzia della confisca in questione, che opera fin tanto che il contribuente non provveda al pagamento di quanto dovuto, la *reductio ad legitimitatem* passa - superando così anche la questione della rigidità della sanzione - attraverso la valorizzazione della condotta dell'autore del fatto illecito. Nell'ipotesi in cui l'autore si attivi per rimediare al mancato pagamento dell'IVA all'importazione, corrispondendo il tributo evaso, gli accessori, comprensivi degli interessi, nonché la sanzione pecuniaria, il mantenimento della misura della confisca risulta infatti sproporzionato, dal momento che lo Stato ha recuperato l'intero debito tributario e quindi viene meno anche quella funzione di garanzia che può giustificare la confisca obbligatoria. L'art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 deve quindi essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, nello stabilire che «[s]i applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che, in caso di applicazione dell'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l'obbligato provvede al pagamento integrale dell'importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria».

3.11. Definizione di abitazione principale ai fini delle riduzioni e detrazioni dell'ICI - Illegittimità costituzionale parziale (sent. n. 112 dep. 18.7.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 112 del 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 1, comma 173, lettera b), della l. 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2007)», nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il

contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente».

La questione era stata sollevata dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, ritenuta non manifestamente infondata in relazione all'asserita violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), di capacità contributiva (art. 53, primo comma, Cost.) e di quelli posti a tutela della famiglia (artt. 29 e 31 Cost.), anche considerato che una questione del tutto analoga in tema di IMU era stata accolta con la sentenza n. 209 del 2022 della Corte costituzionale. In particolare, così come rilevato per l'IMU, l'ICI avrebbe natura di imposta «reale», cosicché sarebbero del tutto irrilevanti, ai fini del riconoscimento o meno della relativa esenzione, profili soggettivi quali lo *status* di soggetto coniugato o meno del contribuente; ne sarebbe discesa l'irragionevolezza della disposizione censurata con riferimento al principio di uguaglianza e di capacità contributiva in ragione della disparità di trattamento rispetto alla persona singola che gode dell'esenzione per il solo fatto di dimorare abitualmente nell'immobile di cui è possessore, con conseguente violazione anche dei principi posti a tutela della famiglia di cui agli artt. 29 e 31 Cost.

La Corte, dopo aver esaminato le eccezioni preliminari, ha dichiarato fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, sollevate in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost.

La sentenza ha ripercorso il quadro normativo di riferimento e ha rilevato che con gli artt. 8 e 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) l'ICI è stata sostituita definitivamente dall'IMU a partire dall'anno d'imposta 2012, quale tributo previsto in via generale sugli immobili e il cui gettito è destinato ai comuni, senza soluzione di continuità tra le due imposte, come già era stato evidenziato dalle sentenze n. 12 del 2023 e n. 21 del 2024; anche la Corte di cassazione non ha mancato di sottolineare le «rilevanti similitudini esistenti fra i due tributi», affermando che «l'IMU si pone in ideale linea di continuità con l'ICI». Con la sentenza n. 209 del 2022 la Corte costituzionale, intervenendo in materia di IMU in merito a una norma analoga a quella censurata e avente a oggetto l'esatta delimitazione dei confini dell'esenzione dal pagamento della predetta imposta per l'abitazione principale, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, nella parte in cui stabilisce che: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». Come evidenziato nella predetta sentenza, l'esenzione a favore dell'abitazione principale si può ritenere rivolta a perseguire la finalità di favorire «l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione» di cui all'art. 47, secondo comma, Cost., laddove il significato di quest'ultimo

termine - come reso evidente dall'uso dell'articolo determinativo - non è quello di fare riferimento a un immobile qualsiasi ma solo a quello in cui effettivamente si abita. Ne deriva che una corretta esplicazione del suddetto dettato costituzionale è quella di riconoscere un beneficio per coloro che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, una abitazione adibita a propria dimora abituale. Pertanto, come la disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza 209 del 2022, anche quella oggetto della censura in materia ICI, sconta il fatto di non aver tenuto in debito conto la circostanza che, in concreto, sempre più spesso i coniugi non vivono insieme o, comunque, stabiliscono due dimore abituali distinte. L'intervento della Corte sulla disposizione censurata deve, dunque, tenere conto, in continuità con la sentenza n. 209 del 2022 che il concetto di abitazione principale assume il significato di luogo in cui il contribuente dimora abitualmente. In tal modo viene salvaguardata l'esigenza, da un lato, di attribuire il beneficio a tutti coloro che abbiano adibito l'immobile di cui siano possessori a dimora abituale e, dall'altro, di impedire che il possessore di una abitazione, ove non vi dimori, possa usufruire dell'esenzione. Inoltre, poiché, come l'IMU, anche l'ICI ha per presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale in relazione a beni immobili, quest'ultimo tributo riveste la natura di imposta reale e non ricade nell'ambito delle imposte di tipo personale, quali quelle sul reddito. È pertanto con ciò coerente il rilievo attribuito a elementi oggettivi relativi all'immobile (in particolare la circostanza di risiedervi anagraficamente e di dimorarvi abitualmente), e non anche allo *status* soggettivo del contribuente in relazione alla sua convivenza o meno con i familiari. È stata ritenuta fondata, infine, la censura riferita agli artt. 29 e 31 Cost., in quanto una lettura combinata dei due precetti costituzionali suggerisce, ma non impone, trattamenti, anche fiscali, a favore della famiglia e senz'altro si oppone a quelli che si risolvono in una sua penalizzazione. Ne discende la violazione dei suddetti parametri costituzionali da parte della disposizione in esame in quanto la stessa richiede, quali requisiti per ottenere l'esenzione dell'ICI per l'abitazione principale, non solo la dimora abituale del contribuente, ma anche quella dei suoi familiari, così discriminando il contribuente coniugato non convivente.

3.12. Misure di aiuto e sostegno economico a favore delle imprese operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive dovute dall'emergenza pandemica da COVID-19 (c.d. decreto "ristori" e c.d. decreto "rilancio") - Devoluzione delle controversie sul recupero alla giurisdizione tributaria - Violazione del divieto di istituzione di nuovi giudici speciali - Illegittimità costituzionale *in parte qua* (sent. n. 124 dep. il 24.7.2025).

La Corte costituzionale ha dichiarato, con la sentenza n. 124 del 2025, l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 102, secondo comma, Cost., dell'art. 1, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, e dell'art. 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito (d'ora in avanti: "decreto ristori"), e dell'art. 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito (d'ora in avanti: "decreto rilancio"), in riferimento agli artt. 3 e 102, secondo comma, Cost. Le norme censurate hanno istituito contributi a fondo perduto a favore di soggetti - in possesso di determinati requisiti - colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e hanno devoluto alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie relative agli atti di recupero di detti contributi, qualora siano stati illegittimamente erogati. La Corte rimettente - ricostruita la giurisprudenza costituzionale e di legittimità in ordine agli elementi indefettibili della fattispecie tributaria - aveva assunto che i contributi previsti dalle norme censurate non avrebbero natura tributaria. Essi, infatti, non consistono «nell'imposizione di una prestazione che implica una decurtazione patrimoniale a carico dell'obbligato, né [...] nel riconoscimento di un credito d'imposta, ma nell'erogazione di una somma [di denaro] da parte dell'Amministrazione, [che] non concorre neppure alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP». Gli «unic[i] collegament[i] tra [i contributi] in esame e la materia tributaria» sono rappresentati, sul piano oggettivo, dall'individuazione delle condizioni che ne legittimano l'erogazione e dai dati sulla cui base viene determinato il relativo ammontare e, sul piano soggettivo, dall'affidamento all'Agenzia delle entrate della competenza in materia di liquidazione e controllo. Ad avviso del giudice *a quo*, dunque, le norme censurate avrebbero violato il divieto di istituzione di giudici speciali posto dall'art. 102, secondo comma, Cost., attribuendo alla giurisdizione tributaria controversie aventi a oggetto prestazioni che non hanno natura tributaria. Si sarebbero poste, altresì, in contrasto con l'art. 3 Cost., per «irrazionalità e [...] disparità di trattamento di situazioni accomunate da una unica *ratio*».

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 124 del 2025, ha premesso una ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'art. 25 del "decreto rilancio" aveva istituito un «contributo a fondo perduto» a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data della sua entrata in vigore e con un ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi di quello del mese di aprile 2019, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", demandando all'Agenzia delle entrate sia la concessione dei contributi, sia l'attività di recupero di quelli indebitamente percepiti. L'intervento di cui all'art. 25 del "decreto rilancio" è stato seguito da una serie articolata di iniziative del Governo, consistenti nell'introduzione di misure di aiuto e di sostegno economico a favore delle imprese operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte, a loro volta, per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19. Così, per quel che interessa in questa sede, l'art. 1 del "decreto ristori" aveva previsto un contributo a fondo

perduto da destinare agli «operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020».

In particolare, tale disposizione normativa riconosceva un contributo a favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA che svolgevano attività prevalente nell'ambito di detti settori, salvo che avessero «attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020» o, alla stessa data, l'avessero chiusa. Il comma 10 dell'art. 1 del "decreto ristori" - censurato dal giudice *a quo* - rinviava alle disposizioni dell'art. 25 (commi da 7 a 14) del "decreto rilancio" relative alle attività di controllo e al regime sanzionatorio applicabili nei confronti sia dei soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo sia di quelli che presentavano l'istanza per la prima volta. In forza del rinvio al comma 7 dell'art. 25, inoltre, anche il contributo istituito dal "decreto ristori" non partecipava alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevava ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e non concorrevà alla formazione del valore della produzione netta, base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ai sensi del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). L'art. 1, comma 10, del "decreto ristori" rinviava, altresì, all'ultimo periodo del comma 12 dell'art. 25 del "decreto rilancio" - anch'esso censurato in questa sede -, secondo cui alle «controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546», con conseguente devoluzione della loro cognizione alla giurisdizione tributaria «trattandosi del recupero di un'agevolazione basata su dati di natura tributaria».

Tanto premesso, la Corte ha dichiarato fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost. Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la Commissione tributaria (oggi: Corte di giustizia tributaria) deve essere considerata organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione. L'art. 102, secondo comma, Cost. vieta l'istituzione di giudici speciali diversi da quelli espressamente nominati nella Carta costituzionale e la VI disposizione transitoria e finale della Costituzione - a integrazione della disciplina posta dal citato art. 102 Cost. - impone l'obbligo di effettuare la revisione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti («salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari») entro il termine ordinario di cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione medesima. Con specifico riferimento alla materia devoluta alla cognizione dei giudici tributari, la giurisprudenza costituzionale ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione tributaria «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto»: ne consegue che l'attribuzione a detta giurisdizione di controversie non aventi a oggetto rapporti di natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali. Il contributo a fondo perduto istituito dall'art. 1 del "decreto ristori" non ha natura tributaria.

Innanzitutto, difetta uno dei caratteri tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza costituzionale per ritenere una fattispecie di natura tributaria - ossia la definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo -, perché viene in rilievo l'erogazione, da parte dello Stato, di una somma di denaro a operatori economici privati. In secondo luogo, il contributo di cui trattasi non integra neanche un beneficio fiscale, perché non consiste in una riduzione del carico tributario altrimenti gravante sul soggetto. Gli strumenti di finanza pubblica per fronteggiare situazioni emergenziali possono distinguersi, infatti, in "sussidi finanziari" e "benefici fiscali". Mentre i primi consistono in trasferimenti di denaro, come finanziamenti, contributi, interventi di aiuto economico in generale, i secondi includono tutte le misure comportanti un onere tributario minore di quello che sarebbe risultato applicabile in base al normale regime di tassazione, come, ad esempio, esenzioni, riduzioni della base imponibile o dell'aliquota, dilazioni di pagamento. Il contributo a fondo perduto introdotto dall'art. 1 del "decreto ristori" - così come il precedente previsto dall'art. 25 del "decreto rilancio" - non può essere sussunto nella categoria delle agevolazioni fiscali, che presuppongono sempre un pregresso rapporto tributario che invece, nel caso di specie, manca. Il contributo in esame integra, piuttosto, ha osservato la Corte, una misura di aiuto e sostegno economico a favore di una determinata categoria di soggetti, che - stante la situazione di emergenza dettata dalla pandemia da COVID-19 e i conseguenti provvedimenti governativi adottati per fronteggiarla - ha subito una riduzione dell'attività economica e, quindi, del fatturato e dei compensi. Una volta esclusa la natura di beneficio fiscale del contributo istituito dall'art. 1 del "decreto ristori", risulta evidente che sia l'atto di concessione sia l'atto di diniego sia l'atto di ritiro - atto, quest'ultimo, che in questa sede viene in rilievo, perché a esso è limitata la previsione della giurisdizione tributaria - non possono che essere, tutti, privi di natura tributaria. Né vale a fondare la natura tributaria del contributo la scelta legislativa di parametrare l'*an* e il *quantum* del contributo a dati fiscali, fatto che non ne implica la natura tributaria, in quanto non lo traduce in un esonero dal pagamento di uno o più tributi e neppure la circostanza che l'erogazione del contributo e la successiva attività di controllo siano demandate all'Agenzia delle entrate. Infine, la natura di aiuto economico della misura in esame e non di tributo si desume anche dalla circostanza che il contributo erogato è escluso dalla base imponibile delle imposte sui redditi delle persone fisiche e sulle attività produttive. La detassazione, ai fini IRPEF e IRAP, di detto contributo, infatti, è volta a evitarne il depotenziamento economico, confortandone la natura di misura finanziaria di sostegno economico e non di beneficio fiscale. In conclusione, le caratteristiche strutturali e funzionali del contributo a fondo perduto istituito dall'art. 1 del "decreto ristori" rendono evidente che detto beneficio non presenta natura tributaria e di conseguenza le norme censurate - attribuendo alla giurisdizione tributaria controversie relative a misure economiche di natura non tributaria - snaturano la materia originariamente devoluta alla cognizione del giudice tributario. Secondo la Corte, deve dunque ritenersi violato l'art. 102, secondo comma, Cost., che - in ossequio al principio di cui al primo comma, che riserva la funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari - vieta l'istituzione di giudici speciali, anche alla luce della VI disp. trans.

fin. Cost., che consente di procedere alla revisione degli organi speciali di giurisdizione senza snaturare le materie loro attribuite.

3.13. Sulla utilizzabilità in giudizio degli elementi informativi che, in sede procedimentale, l'amministrazione finanziaria ha richiesto al contribuente e che questi non ha esibito o trasmesso - Inammissibilità nei sensi della motivazione (sent. n. 137 dep. 28.7.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 137 del 2025 ha dichiarato inammissibili, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi quarto e quinto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) sollevate, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli artt. 8, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti umani; dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973, sollevate, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, 111, primo comma, Cost. e, per il tramite degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 14, comma 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

La questione era stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di Roma, nella parte in cui la norma impugnata dispone la non utilizzabilità in giudizio degli elementi informativi che, in sede procedimentale, l'amministrazione finanziaria ha richiesto al contribuente e che questi non ha esibito o trasmesso.

L'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce infatti al quarto comma che «le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta». Il successivo quinto comma prevede che «le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che deposita in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile». Secondo il rimettente l'inutilizzabilità della documentazione sancita dalla disposizione censurata avrebbe dovuto essere ricondotta nell'ambito delle «sanzioni euro-penali» – in forza dei principi enucleati dalle sentenze della Corte EDU circa l'ambito di applicazione dell'art. 6 CEDU e l'estensione dei "criteri Engel" –, con la conseguenza che avrebbero dovuto trovare applicazione le garanzie del giusto processo.

Superate le eccezioni in rito sollevate dalla difesa statale, la Corte costituzionale ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità delle questioni sollevate in relazione agli artt. 47 e 48 CDFUE per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, non avendo il rimettente

illustrato le ragioni che farebbero ricadere le disposizioni censurate nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea, condizione – questa – alla quale è subordinata, ai sensi dell'art. 51 CDFUE, «la stessa applicabilità delle norme della Carta, inclusa la loro idoneità a costituire parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale». Altresì d'ufficio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti umani, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Quanto al merito, ha osservato che le disposizioni censurate, nel diritto vivente, sono state già oggetto di un'interpretazione restrittiva, progressivamente elaborata dalla giurisprudenza di legittimità sul presupposto che «la previsione normativa in esame deve essere interpretata con particolare rigore ed entro limiti specifici, posto che la sua applicazione comporta una chiara limitazione del diritto di difesa del contribuente, costituzionalmente tutelato, di potere legittimamente produrre in giudizio, a fini difensivi, i documenti ritenuti idonei a sostenere le proprie ragioni di difesa avverso la pretesa impositiva dell'ufficio finanziario». La Corte costituzionale ha rilevato che la S.C. si è preoccupata di indicare quali adempimenti sono richiesti a carico dell'amministrazione finanziaria affinché la disposizione possa trovare applicazione senza pregiudicare il diritto di difesa del contribuente; ha precisato in quali casi possa dirsi operante la previsione di non imputabilità della mancata esibizione a carico del contribuente, ossia quando possa ritenersi scusabile il comportamento del contribuente e, quindi, non preclusivo della possibilità di produrre in giudizio la documentazione.

Una volta chiarito che le disposizioni censurate sono state interpretate dal diritto vivente in modo da recuperarne una maggiore rispondenza ai principi costituzionali, al fine di valutare la sufficienza del complessivo assetto così raggiunto a escludere il contrasto con i parametri evocati, deve essere considerata la natura della misura in oggetto, che si configura in termini qualificati dalla dottrina come una "sanzione impropria". Ha rilevato la Corte che si tratta di una figura non estranea al diritto tributario, che in alcuni casi colpisce il contribuente che non ha osservato determinate prescrizioni non solo con una sanzione formale (amministrativa o penale) ma anche con una situazione di svantaggio, che può rivestire carattere procedimentale (e/o processuale) o sostanziale. La giurisprudenza costituzionale, salvo qualche eccezione, ha ravvisato, al ricorrere di particolari requisiti, la non illegittimità costituzionale di tale tipo di sanzioni. Il sindacato si è, in sostanza, rivolto alla verifica in termini di ragionevolezza e di proporzionalità del bilanciamento operato dal legislatore, con una valutazione calibrata a seconda della specificità e della portata delle norme censurate e delle esigenze poste a giustificazione delle stesse.

Nel caso di specie, le norme censurate, è stato osservato, hanno lo «scopo di favorire il dialogo fra le parti, in vista di un chiarimento pre-contenzioso delle reciproche posizioni, con risparmio di energie economiche e processuali. Sicché il soggetto è posto in condizione di rispondere – e rendere in tal modo possibile un chiarimento utile ad entrambe le parti – o non rispondere ed attendere l'esito dell'accertamento in corso; fermo restando (ad ulteriore

dimostrazione dello spirito di collaborazione e di dialogo cui la norma in esame è ispirata) che egli ha pur sempre facoltà di dimostrare con idonea documentazione, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta».

Ciò premesso, la Corte ha dichiarato le questioni non fondate nei termini che seguono.

Nella misura in cui sono funzionali all'instaurarsi di un dialogo anticipato, le norme censurate non si pongono in contraddizione con il cambio di paradigma che la Costituzione ha realizzato rispetto alle precedenti concezioni statualistiche, che esaurivano la dinamica fiscale nell'ambito dei doveri di soggezione cui il suddito era tenuto in forza dell'appartenenza allo Stato. Ciò in quanto nella Costituzione il dovere tributario è qualificabile come dovere inderogabile di solidarietà. Si è così chiarito che il dovere tributario, nella concezione costituzionale, attiene al *pactum unionis* piuttosto che a quello *subiectionis*, nella consapevolezza del suo essere funzionale al finanziamento dei diritti civili e sociali che la Costituzione riconosce. È proprio da questo legame tra diritti e doveri, «anche in forza della funzione redistributiva dell'imposizione fiscale e del nesso funzionale con l'art. 3, secondo comma, Cost., che discende la riconducibilità del dovere tributario al crisma dell'inderogabilità di cui all'art. 2 Cost., che rende, oltretutto, di immediata evidenza come il disattenderlo rechi pregiudizio non a risalenti paradigmi ma in particolare al suddetto sistema dei diritti delineato dalla Costituzione. È quindi radicalmente cambiata la prospettiva rispetto al passato pre-costituzionale: quel che sta al centro non è più tanto lo Stato e il potere tributario, o addirittura la forza e l'arroganza del fisco, ma altre categorie concettuali che attengono alla persona situata dentro la comunità, ai rapporti che derivano dai legami sociali in cui è immersa, ai vincoli di solidarietà che ne conseguono e che spetta al legislatore definire, ispirandosi alla progressività e nel rispetto della capacità contributiva. Si tratta, in definitiva, di una prospettiva in cui, dato appunto il legame tra doveri e diritti, le ragioni del fisco possono tendere a non risultare più estranee e contrapposte a quelle del contribuente. Sul piano legislativo, occorre quindi che «il sistema tributario rimanga saldamente ancorato al complesso dei principi e dei relativi bilanciamenti che la Costituzione prevede e consente, tra cui, appunto, il rispetto del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.). Sicché quando il legislatore disattende tali condizioni, si allontana dalle altissime ragioni di civiltà giuridica che fondano il dovere tributario: in queste ipotesi si determina un'alterazione del rapporto tributario, con gravi conseguenze in termini di disorientamento non solo dello stesso sviluppo dell'ordinamento, ma anche del relativo contesto sociale. Sul piano esecutivo, è poi necessario che l'amministrazione finanziaria modelli il proprio atteggiamento secondo i canoni di correttezza e buona fede, come richiesto, del resto, dall'art. 10, comma 2, dello statuto dei diritti del contribuente (l. n. 212 del 2000), che prefigura doveri di informazione a carico della stessa amministrazione finanziaria (artt. 5 e 6), il diritto al contraddittorio (art. 6-bis) e alla motivazione (art. 7) nonché la non utilizzabilità delle prove raccolte oltre i termini di legge (art. 7-quinquies). Quando questi principi sono disattesi, anche in questo caso ci si allontana

dalle ragioni di civiltà giuridica che fondano i doveri inderogabili di solidarietà e il contribuente si ritrova a subire nuovamente il peso di una condizione di soggezione. In questo quadro, si palesa quindi l'esigenza di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, laddove l'art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 si riferisce alle «notizie», ai «dati», agli «atti», ai «documenti», ai «libri» e ai «registri» che «non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente».

In particolare, si deve ritenere, valorizzando l'espressione utilizzata dal legislatore, che la preclusione probatoria operi solo per gli elementi informativi che hanno un contenuto univocamente «a favore del contribuente», da intendersi come quelli che, ove immediatamente consegnati, avrebbero potuto impedire un accertamento ovvero ridurre la portata dell'eventuale pretesa dell'amministrazione finanziaria. Devono, pertanto, essere esclusi dall'ambito applicativo della sanzione dell'inutilizzabilità quegli elementi informativi che rivestono (ad esempio, un registro in cui figurassero anche annotazioni *contra se*) un contenuto, per così dire, misto, ovvero anche parzialmente suscettibile di produrre effetti sfavorevoli per il contribuente. È solo all'interno di questi confini che si giustifica, superando gli specifici profili di illegittimità costituzionale evocati dal rimettente, la portata delle norme censurate, che risultano allora rivolte a spingere il contribuente a cooperare all'attività dell'amministrazione finanziaria, nell'ambito di una lealtà espressiva di una convergenza di interessi alla corretta determinazione dell'obbligazione tributaria. Tutto il meccanismo normativo risulta infatti funzionale a evitare, anche con scopo deflattivo, l'istaurazione di un giudizio tributario non necessario. Inoltre, nella medesima prospettiva, deve essere ampliato il ricordato principio, già affermato *in nuce* dalla Corte di cassazione, per cui non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria e custoditi nelle banche dati. Così interpretata, la norma censurata ritrova una sua vocazione compatibile con il disegno costituzionale, essendo funzionale a favorire un dialogo anticipato, pre-contenzioso, fra le parti e quella reciproca correttezza di rapporti tra pubblica autorità e contribuenti che è «presupposto di ogni civile convivenza». Del resto, così ridimensionata e intesa, la norma censurata è idonea a inserirsi nel più ampio contesto dell'evoluzione dei rapporti tra "autorità" e "consenso" e del tentativo di un graduale abbandono, da parte del legislatore tributario italiano, della risalente visione autoritaria del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente a favore di una progressiva partecipazione di quest'ultimo al procedimento.

3.14. Deducibilità dall'IRES del contributo straordinario di cui all'art. 37, comma 1, del d.l. n. 21 del 2022- Non fondatezza (sent. n. 180 dep. 2.12.2025).

Nei riuniti giudizi, la Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 7, del d.l. 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella l. 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche

nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella l. 15 luglio 2022, n. 91, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 120, lettere a), b) e c), della l. 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 42 e 53 della Costituzione, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Tre diverse Corti di giustizia tributaria avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. dell'art. 37, comma 7, del d.l. 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), come convertito, sotto il profilo della non deducibilità dall'IRES del contributo straordinario, rispetto al quale nel 2024 la Corte già ritenne non fondate le questioni di legittimità costituzionale del suo versamento all'Erario.

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni rilevando che se è pur vero che, con riferimento all'IRES, è già stato enucleato il principio per cui, se il legislatore, nella sua discrezionalità, ha «identificato il presupposto nel possesso del "reddito complessivo netto", scegliendo di privilegiare tra diverse opzioni quella della determinazione analitica del reddito, non può, senza rompere un vincolo di coerenza, rendere indeducibile un costo fiscale chiaramente e interamente inerente», è altrettanto vero che il «contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario» costituisce un costo fiscale inerente e che non è qualificabile tra le imposte indeducibili, ai sensi art. 99, comma 1, TUIR, in quanto gravanti sui redditi o perché ne è prevista la rivalsa. Tuttavia, è stato anche chiarito che detto principio «non esclude in assoluto che il legislatore possa prevedere limiti alla deducibilità dei costi, anche se effettivamente sostenuti nell'ambito di un'attività d'impresa», essendo possibili «deroghe che rispondono a esigenze di tutela dell'interesse fiscale». In questa prospettiva, la Corte ha ricordato che il suddetto contributo «è stato emanato nell'ambito di una situazione eccezionale, caratterizzata dal manifestarsi della grave crisi internazionale, causata dall'invasione russa dell'Ucraina, in conseguenza della quale la Russia ha diminuito, in modo progressivo, le forniture di gas naturale all'Unione europea». È in questo contesto che le imprese produttrici di energia elettrica e il settore dei combustibili fossili hanno beneficiato «degli aumenti estremi dei prezzi dovuti all'attuale situazione di mercato, con profitti che vanno al di là dei risultati delle normali attività commerciali». Si è verificata, pertanto, una grave situazione di crisi e per far fronte agli «effetti insostenibili sui consumatori e sulle imprese» (sentenza n. 111 del 2024), data la straordinarietà degli eventi, è stato necessario adottare misure solidaristiche di particolare rilievo.

Il contributo per l'anno 2022, di cui all'art. 37, comma 1, del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato, è stato, infatti, un prelievo *una tantum* sugli scambi di prodotti energetici di quegli operatori che hanno, in sostanza, beneficiato di un andamento anticiclico, ed è stato introdotto per finanziare interventi solidaristici urgenti, finalizzati a

«contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico».

In questi termini, il prelievo straordinario ha riguardato esclusivamente una capacità contributiva riconducibile a «un incremento "speculativo" dei prezzi di vendita dei prodotti energetici» - connesso a fattori del tutto esogeni, indipendenti dalle ordinarie scelte economiche e aziendali - e che, *in quanto tale*, appariva indicativa «di una maggiore forza economica delle imprese operanti in quel determinato settore». Data questa particolare struttura e finalità del contributo solidaristico straordinario, la mancata previsione della sua deducibilità, da un lato, si presenta non incoerente con la sua natura e, dall'altro, rappresenta una deroga non irragionevole o sproporzionata al principio della deducibilità dall'IRES dei costi fiscali inerenti, trovando giustificazione nell'interesse fiscale connesso alle esigenze di finanza pubblica determinate dai descritti eventi straordinari. Inoltre, nel caso in esame, nessun significativo effetto distorsivo si è verificato in forza della mancata previsione della deducibilità del contributo straordinario dall'IRES.

Purtuttavia la Corte ha riconosciuto la situazione come "estrema" e ha sottolineato che il prodursi di simili effetti da parte di imposte straordinarie, aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, normalmente - e ragionevolmente - viene evitato dal legislatore stabilendo un tetto massimo all'imposizione, come peraltro è avvenuto anche per il contributo di solidarietà temporaneo successivo a quello qui censurato, previsto dall'art. 1, comma 115, della l. n. 197 del 2022, in relazione al quale è stata stabilita «una soglia massima dell'[importo dovuto] parametrata proprio al patrimonio netto e, in particolare, al suo 25%» (comma 116).

Tale soglia massima non è stata, invece, disposta in riferimento al contributo censurato che presenta, eppure, caratteri strutturali critici, che «in un tempo ordinario, non consentirebbero, di per sé - nemmeno in forza della più moderna concezione del principio di capacità contributiva in precedenza ricordata -, di superare il *test* della connessione razionale e della proporzionalità». Il legislatore, infatti, si è limitato a prevedere una soglia assoluta (5 milioni di euro) e percentuale (il 10 per cento) al di sotto della quale non trova applicazione l'imposta.

Anche in relazione a questa lacuna, tuttavia, vengono in rilievo quelle «circostanze straordinarie che qualificano in termini del tutto *sui generis* l'intervento normativo», a fronte delle quali si sono manifestate particolarissime esigenze di gettito e di solidarietà.

Questa considerazione - nella quale è implicito che «in un tempo ordinario» un effetto come quello denunciato dal rimettente dovrebbe ritenersi un indice dell'arbitrarietà dell'imposta - è dirimente anche riguardo alla mancata fissazione di una soglia massima al prelievo, probabilmente dovuta alla difficoltà di calibrarne le conseguenze in termini di gettito, e che, del resto, può essere definita solo dal legislatore date le peculiari contingenze ed esigenze nelle quali il tributo, con le sue specifiche caratteristiche, è stato concepito.

In conclusione, in relazione ai profili di legittimità costituzionale sollevati dal rimettente in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., anche rispetto al denunciato effetto di «casuale» discriminazione, la Corte ha ribadito che è «solo tenendo conto del carattere del tutto *sui*

generis del contesto in cui è stato calato il temporaneo intervento impositivo che, quindi, può eccezionalmente ritenersi non irragionevole lo strumento utilizzato dal legislatore» (sentenza n. 111 del 2024). Non è stato invece ritenuto pertinente il richiamo del rimettente al minimo vitale, trattandosi di grandezza concettualmente non riferibile alle imprese, e che, in ogni caso, nei lavori dell'Assemblea costituente relativi al principio di capacità contributiva, è stato evocato per escludere che l'imposizione fiscale potesse sottrarre alla *persona* il minimo necessario all'esistenza personale e familiare, ma senza riferimenti agli enti collettivi. Nemmeno è stata ritenuta fondata la questione sollevata sul medesimo presupposto dell'erosione totale del patrimonio e del reddito nel caso concreto, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e, in via mediata, all'art. 1 Prot. addiz. CEDU in relazione alla tutela dell'autonoma nozione di proprietà.

Neppure è stata ritenuta fondata la questione sul contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. che, secondo il rimettente, conseguirebbe dal carattere retroattivo dell'imposizione. Infatti, la Corte ha ripetutamente affermato che «una legge tributaria retroattiva non comporta di per sé violazione del principio della capacità contributiva, occorrendo, invece, verificare, di volta in volta, se la legge stessa, nell'assumere a presupposto della prestazione un fatto o una situazione passati, abbia spezzato il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacità stessa, violando così il precetto costituzionale sopra richiamato». Nel caso di specie, la manifestazione di ricchezza presa in considerazione dal legislatore è pur sempre quella maturata nell'anno 2022, data di entrata in vigore della disposizione censurata e di versamento del contributo, sebbene essa sia stata calcolata tenendo conto, in modo anche retrospettivo, del differenziale tra i dati delle dichiarazioni IVA del primo periodo preso a riferimento (ottobre 2020-aprile 2021) rispetto a quelli del secondo periodo (ottobre 2021-aprile 2022). Il riferimento, quindi, a fatti passati ha costituito solo lo strumento per concretizzare il meccanismo impositivo alla base del contributo straordinario, senza che possa ritenersi venuto meno, solo per questo, il carattere dell'attualità dell'indice di capacità contributiva considerato dal legislatore. Infine, quanto alla questione sull'art. 37, comma 2, del d.l. n. 21 del 2022, come convertito, per difetto di omogeneità dei periodi temporali messi a confronto ai fini del calcolo del contributo straordinario, con conseguente violazione degli artt. 3 e 53 Cost. ha osservato la Corte che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 37, comma 2, del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato, richiede, che, ai fini del calcolo del contributo, il primo periodo temporale, in caso di società neo-costituite, decorra dal compimento di operazioni passive finalizzate all'attività di impresa e che, correlativamente, anche il secondo periodo temporale venga, in modo omogeneo, temporalmente ristretto.

4. Cittadinanza e immigrazione.

4.1. Requisito della conoscenza linguistica ai fini del riconoscimento della cittadinanza e disabilità - Illegittimità costituzionale (sent. n. 25 dep. 7.3.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 25 del 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9.1 della l. 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera *a-bis*), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella l. 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica. Ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9.1 della l. n. 91 del 1992, introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera *a-bis*), del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, sollevata, in riferimento, all'art. 10 della Costituzione, in relazione all'art. 18, comma 1, lettere *a*) e *b*), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con l. 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

Le questioni erano state sollevate dal TAR Emilia-Romagna, per contrasto della disposizione con gli artt. 2, 3, 10 e 38 Cost., in un giudizio di impugnazione di un provvedimento prefettizio che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 91 del 1992, sul presupposto del difetto del possesso del suddetto requisito linguistico in capo alla richiedente. Quest'ultima - nell'oggettiva incapacità di conseguire la richiesta competenza linguistica per *deficit* cognitivo, derivante da numerose patologie, oltre che dall'età - aveva dedotto quale motivo principale di ricorso l'illegittimità costituzionale dell'art. 9.1 della l. n. 91 del 1992 su cui si fondava la motivazione dell'atto amministrativo a lei sfavorevole.

La Corte costituzionale ha premesso all'esame del merito delle questioni sollevate un breve inquadramento dell'obbligo della dimostrazione della competenza linguistica per talune ipotesi di acquisto della cittadinanza e delle relative clausole esonerative codificate. Tra le diverse ipotesi di acquisizione della cittadinanza previste dalla l. n. 91 del 1992 e, in particolare, per le sole fattispecie di acquisto per matrimonio (art. 5) e per naturalizzazione (art. 9), il d.l. n. 113 del 2018, come convertito, ha imposto, con l'inserimento della disposizione censurata, il requisito del «possesso [...] di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)». La *ratio* dell'introduzione della competenza linguistica quale

requisito costitutivo della fattispecie acquisitiva dello *status civitatis* risiede nella volontà del legislatore di riscontrare, per il suo tramite, un rilevante grado di integrazione dello straniero nella comunità nazionale cui è richiesto di accoglierlo. Il legislatore, nella disposizione censurata, ha previsto solo due casi di esonero dal riscontro della abilità linguistica per il richiedente la cittadinanza e tali esenzioni si giustificano con la circostanza che, in entrambi i casi, lo straniero dà prova di una conoscenza dell'italiano – seppur al livello «elementare» (A2) e, dunque, inferiore a quello «intermedio» (B1) richiesto per la cittadinanza – e avere così avviato un percorso di inserimento nel tessuto sociale.

Nel merito, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. è stata ritenuta dalla Corte fondata, con assorbimento delle ulteriori questioni.

Ed invero, l'art. 9.1 della l. n. 91 del 1992 impone la verifica della padronanza linguistica non elementare per chiunque presenti l'istanza di cittadinanza, senza accompagnarsi ad un'altra norma che, restringendone la portata soggettiva, esoneri dalla prova del requisito le persone che siano oggettivamente impossibilitate ad apprendere la lingua italiana, a causa di una infermità o di una menomazione di natura fisica o psichica. Ciò, peraltro, al contrario di quanto l'ordinamento preveda per lo straniero cui sia richiesto di sottoscrivere l'accordo di integrazione o per lo straniero che faccia istanza di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Così facendo, la norma censurata tratta, ingiustificatamente e irragionevolmente, in modo uguale situazioni diverse: detta, infatti, una disciplina uniforme - la prova del possesso della competenza linguistica - valida anche per persone che, in ragione della loro disabilità, versano in situazione oggettivamente diversa dalla generalità dei richiedenti la cittadinanza. In senso opposto, il principio di eguaglianza richiede, nella fattispecie in esame, che per tale specifica categoria di stranieri il riscontro dell'integrazione avvenga con requisiti commisurati, e quindi proporzionati, alle relative capacità e, dunque, esige una disciplina differenziata con dispensa dalla prova del requisito linguistico. È dunque vulnerato il principio di eguaglianza formale con riferimento alle «condizioni personali», tra le quali «si colloca indubbiamente la condizione di disabilità» - espressamente considerata e tutelata dall'art. 38 Cost. e, a livello internazionale, dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e sul cui trattamento giuridico questa Corte ha ripetutamente affermato che confluiscono un complesso di principi «che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale».

Sotto diverso angolo di visuale, pretendere la padronanza della lingua italiana, indifferentemente, da tutti i richiedenti la cittadinanza, si risolve nel porre una condizione inesigibile per quegli stranieri che siano oggettivamente impediti ad apprenderla in ragione di una disabilità. Il che costituisce altresì una violazione di uno dei corollari del principio di ragionevolezza, e segnatamente del principio *ad impossibilia nemo tenetur*, che trova molteplici applicazioni nel diritto sostanziale e nel diritto processuale. Analogamente, la Corte aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 10 della medesima l. n. 91 del 1992 - che pone quale condizione di efficacia del decreto di concessione della cittadinanza per naturalizzazione il giuramento di fedeltà alla Repubblica - proprio nella

parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità. E, d'altra parte, il *vulnus* sussiste anche con riguardo alla declinazione sostanziale del principio di eguaglianza (art. 3, secondo comma, Cost.), in quanto l'art. 9.1 della l. n. 91 del 1992 frappone, anziché rimuovere, un ostacolo all'acquisto della cittadinanza per tale specifica categoria di persone vulnerabili e, nella prospettiva degli effetti prodotti, si traduce in una forma di discriminazione indiretta, che può condurre a «una forma di emarginazione sociale». In conclusione, la Corte ha ritenuto l'art. 9.1 della l. n. 91 del 1992 costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede una clausola di esenzione dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana per lo straniero che versi in condizioni di oggettiva e documentata impossibilità di acquisirla in ragione di una disabilità. Quanto alla formula di esonero adeguata al caso di specie, essa può essere rinvenuta in quella già prevista dall'ordinamento in relazione al *test* di lingua richiesto per l'ottenimento del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

4.2. Residenza in Italia per almeno 10 anni e Reddito di Cittadinanza - Illegittimità costituzionale (sent. n. 31 dep. 20.3.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 31 del 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella l. 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni» e ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, questioni sollevate dalla Corte d'appello di Milano, Sezione Lavoro.

La Corte ha accolto la questione, nei termini che seguono, in riferimento all'art. 3 Cost.

In precedenti altre numerose pronunce la Corte costituzionale si era occupata del reddito di cittadinanza, offrendone una interpretazione funzionale a inquadrarne correttamente la natura all'interno del sistema costituzionale. In tale ambito è risultato dirimente evidenziare la peculiarità strutturale e funzionale di questa misura, dove la componente di integrazione al reddito è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale, che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario. Fin dall'inizio di questo filone giurisprudenziale si è quindi chiarito che «la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica»: mentre le prestazioni di assistenza sociale vere e proprie si «fonda[no] essenzialmente sul solo stato di bisogno», il reddito di cittadinanza (in breve Rdc) prevede «un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità», che

strutturano un percorso formativo e d'inclusione, «il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo». Questo percorso si realizza o con il Patto per il lavoro (stipulato presso un centro per l'impiego e che "deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera b", che riguardano essenzialmente la ricerca attiva del lavoro e l'accettazione delle offerte congrue) o con il Patto per l'inclusione sociale, stipulato presso i servizi comunali competenti per il contrasto della povertà (art. 4, commi 7 e 12). Ha chiarito quindi la Corte che gli strumenti apprestati dal Rdc non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell'assunzione di una responsabilità sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all'uscita dalla condizione di povertà. Non incoerentemente, quindi, il mancato rispetto degli impegni priva il soggetto del beneficio economico, in conseguenza dell'interruzione del percorso che era stato condiviso tra il beneficiario e il sistema pubblico. Una volta ribadita la natura del Rdc, la Corte costituzionale si è confrontata con le questioni poste dal giudice rimettente, che aveva prospettato in primo luogo il contrasto con l'art. 3 Cost., ritenendo che il radicamento territoriale dei dieci anni richiesto dalla disciplina censurata risulti del tutto privo di giustificazione e non proporzionato. In particolare, il requisito dei dieci anni non risponderebbe «ai requisiti di ragionevole correlabilità» con il Rdc, dato che tale «tempo sproporzionato» di residenza, sebbene richiesto «indifferentemente per italiani e stranieri», determinerebbe quantomeno una discriminazione indiretta a danno dei cittadini di altri Stati membri. Già in precedenza, era stato messo in evidenza che gli obiettivi del Rdc implicano una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato. In questa prospettiva di lungo o medio termine del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la *ratio* della misura concessa, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza. In considerazione di tali elementi caratterizzanti non può essere accolta - secondo la Corte - la questione prospettata in via principale dal giudice rimettente, che porterebbe, in sostanza, ad annullare completamente il requisito di radicamento territoriale in base alla residenza, rendendo sufficiente solo quello, per i cittadini degli Stati membri, del diritto di soggiorno. Non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé, quindi, implausibile. Un requisito di residenza pregressa, peraltro, non appare, di per sé, determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e

proporzionata. In quest'ottica è la durata decennale del pregresso periodo che si palesa gravosa e non ragionevolmente correlata alla funzionalità precipua del Rdc, ponendosi così in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta, prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati - come peraltro dimostrano i dati segnalati dal giudice rimettente - a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi. Del resto, proprio il termine decennale è stato la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilità di trasferirsi a lavorare fuori dal Paese. Tale procedura è stata chiusa solo a seguito dell'abrogazione del Rdc a decorrere dal 1° gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l'assegno di inclusione, dove il termine di residenza pregressa è stato ridotto a cinque anni, non più oggetto di contestazione a livello della Commissione europea.

Alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare - secondo la Corte - ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni.

Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, "erede" del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la «relativa stabilità della presenza sul territorio»; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimonia il "radicamento del richiedente nel paese in questione"».

Il termine di cinque anni si mostra, in definitiva, idoneo a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento, utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale.

4.3. Limiti all'acquisizione della cittadinanza *iure sanguinis* - Inammissibilità (sent. n. 142 dep. 31.7.2025).

La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, con la sentenza n. 142 del 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del c.c. del 1865, approvato con r.d. 25 giugno 1865, n. 2358, e dell'art. 1 della l. 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 della Costituzione, nonché in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., relativamente agli obblighi

internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, questi ultimi con riguardo all'art. 9 del Trattato sull'Unione europea e all'art. 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della l. 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 Cost., quest'ultimo sotto il profilo della irragionevolezza e non proporzionalità, nonché in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, questi ultimi con riguardo all'art. 9 TUE e all'art. 20 TFUE, con le ordinanze indicate in epigrafe; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della l. n. 91 del 1992, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento.

Le questioni erano state sollevate da diversi giudici rimettenti, chiamati ad applicare la disciplina censurata nei confronti di ricorrenti, discendenti di cittadini o cittadine italiani, ma nati all'estero, ivi residenti e con la cittadinanza di un altro Stato. Tutti i rimettenti avevano ritenuto violati gli artt. 1, secondo comma, e 3 Cost., quest'ultimo sotto il profilo della irragionevolezza e non proporzionalità nonché sotto il profilo della disparità di trattamento che viene ravvisato in riferimento a diverse discipline. Con un secondo gruppo di censure tutti i rimettenti - fatta eccezione per il Tribunale di Roma - avevano ravvisato una violazione anche dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione sia agli «obblighi internazionali» sia ai «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario», questi ultimi con riguardo all'art. 9 TUE e all'art. 20 TFUE.

Ha osservato la Corte che il censurato art. 1, comma 1, lettera a), della l. n. 91 del 1992, stabilisce che «[è] cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini». Il criterio enunciato associa automaticamente il meccanismo acquisitivo della cittadinanza allo *status filiationis*. Questo trova conferma nei successivi artt. 2, 3 e 14 della l. n. 91 del 1992, che, rispettivamente, collegano l'acquisizione dello *status civitatis* al riconoscimento del figlio o all'adozione o alla sussistenza di un vincolo di filiazione che preesista all'acquisto o al riacquisto della cittadinanza da parte dell'ascendente. Tale disciplina riprende quanto già previsto, seppure in un contesto ancora impermeabile al principio di eguaglianza fra uomini e donne, dalla l. n. 555 del 1912 (che, all'art. 1, primo comma, considerava «cittadino per nascita: 1 il figlio di padre cittadino») e, prima ancora, dal c.c. del 1865, che, all'art. 4 del Libro primo, Titolo I, riteneva «cittadino il figlio di padre cittadino», recependo, a sua volta, il modello del *Code Napoléon* del 1804, ai sensi del quale «[t]out enfant né d'un Français dans un pays étranger est Français» (art. 10 del Libro primo, Titolo I). Rimosso il fattore discriminatorio dall'art. 1, primo comma, della l. n. 555 del 1912, grazie alla sentenza n. 30 del 1983 della Corte costituzionale, la regola dell'acquisizione della cittadinanza attraverso il vincolo di filiazione è transitata, inizialmente, nel primo comma dell'art. 5 della l. n. 123 del 1983, il quale, al secondo comma, prevedeva, altresì, che il figlio con doppia cittadinanza, divenuto maggiorenne, avesse l'onere di optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Di seguito, la l. n. 91 del 1992, per un verso, ha abrogato

la l. n. 123 del 1983, senza riprodurre il contenuto precettivo del citato art. 5, secondo comma. Per un altro verso, con la disposizione oggi censurata, ha confermato l'automatica correlazione fra *status civitatis* e *status filiationis*. Medio tempore, a fronte del richiamato assetto normativo, è intervenuto, nella pendenza del giudizio, il d.l. n. 36 del 2025, come convertito, che ha inciso sull'automatica correlazione fra cittadinanza e *status filiationis*, nel caso di soggetti nati all'estero e in possesso di altra cittadinanza.

Ciò premesso in punto di ricostruzione normativa, dopo aver affrontato secondo l'ordine logico tutte le eccezioni sollevate avverso le questioni prospettate dai rimettenti, la Corte ha osservato che questi ultimi, nel sollevare le questioni in riferimento agli artt. 1, primo comma, e 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza e non proporzionalità, nonché in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 TUE e all'art. 20 TFUE, non hanno contestato che il vincolo di filiazione, quale presupposto acquisitivo della cittadinanza, fosse in quanto tale privo di corrispondenza con i tratti identificativi dello *status civitatis* nel testo costituzionale, così come nelle fonti dell'Unione europea. Le censure mosse non avevano, infatti, posto in discussione l'idea secondo cui, in generale, l'appartenenza a una comunità familiare, che è parte della comunità statale, potesse implicare l'appartenenza anche a quest'ultima, criterio sul quale, del resto, si fonda lo *status civitatis* della maggior parte dei cittadini italiani. Viceversa, ciò di cui avevano dubitato i giudici *a quibus* è che, in presenza di elementi di collegamento fra il richiedente l'accertamento della cittadinanza italiana e ordinamenti giuridici stranieri e in assenza di elementi di collegamento con l'ordinamento giuridico italiano in aggiunta allo *ius sanguinis*, il vincolo di filiazione potesse risultare sufficiente alla funzione che è chiamato a svolgere quale fondamento della cittadinanza. Ciò in quanto la stessa comunità familiare, al verificarsi dei richiamati presupposti positivi e negativi, non sarebbe più in grado di trasmettere una appartenenza alla comunità statale. Ebbene, proprio rispetto a questo tipo di censura, la Corte ha affrontato diverse eccezioni di inammissibilità. Anzitutto, l'eccezione per la quale la Corte costituzionale non potrebbe, con un intervento manipolativo di sistema, sostituirsi al legislatore nel decidere una pluralità di presupposti. Per un verso, dovrebbe stabilire gli elementi di collegamento con ordinamenti giuridici stranieri, in presenza dei quali si indebolirebbe irrimediabilmente la funzione propria dello *ius sanguinis*. Per un altro verso, dovrebbe indicare, in maniera combinata e sistematicamente correlata, i criteri di collegamento con l'ordinamento giuridico italiano in mancanza dei quali il vincolo di filiazione non potrebbe più svolgere la funzione sua propria di far acquisire la cittadinanza. Simile eccezione fa corpo con quella che contesta il carattere generico delle censure, là dove alcuni giudici rimettenti prospettano plurime soluzioni alternative, mentre altri neppure indicano in che modo dovrebbe sanarsi il ritenuto *vulnus*. Inoltre, la genericità delle censure sarebbe tale da non farsi neppure carico della diversità di situazioni sulle quali andrebbe a ricadere l'auspicato intervento della Corte. Infine, i giudici *a quibus* avrebbero dato per assunto, senza fornire alcuna dimostrazione o possibilità di prova contraria, che i rimettenti non avessero quegli «altri» legami con l'ordinamento italiano, che consentirebbero di evitare il *vulnus*.

La Corte ha dichiarato tali ordini di eccezioni fondate, in quanto ha osservato che anche solo identificare profili di correlazione con l'ordinamento giuridico straniero, in presenza dei quali la funzione attributiva dello *status civitatis* propria dello *status filiationis* risulterebbe indebolita, implica la necessità di effettuare scelte discrezionali fra una molteplicità di possibili opzioni. Non a caso, le ordinanze di rimessione si limitano genericamente a descrivere la situazione in cui si trovano i ricorrenti nei giudizi principali, che sono nati all'estero, sono cittadini di un altro Stato e sono ivi residenti. La valutazione discrezionale di una serie aperta di presupposti, con rilevanti implicazioni di sistema, è presupposto di un intervento manipolativo che la Corte ritiene inammissibile. Infatti, la Corte sarebbe chiamata a decidere, fra i tanti tratti identificativi della cittadinanza, quello o quelli idonei a dare sufficiente dimostrazione della circostanza che, nonostante la presenza di elementi di collegamento con l'ordinamento giuridico straniero, l'appartenenza al nucleo familiare continui a svolgere la sua funzione giustificativa di una appartenenza anche alla comunità statale.

Nel merito ha dichiarato non fondate le questioni in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento. Tale censura impone infatti alla Corte, anzitutto, di verificare, alla luce della *ratio* della disciplina, l'omogeneità fra le situazioni poste a confronto. Secondo un costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, si è, infatti, in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili», sostanziale identità che difetta nelle censure mosse, in quanto l'art. 4, comma 1, della l. n. 91 del 1992 disciplina ipotesi di acquisto dello *status civitatis* da parte di stranieri che siano figli di persone che hanno *perso* la cittadinanza italiana. La norma censurata regola, invece, l'acquisto *iure sanguinis* della cittadinanza da parte di discendenti di persone che *sono* cittadini o cittadine italiani. Inoltre, l'acquisto della cittadinanza per matrimonio con un cittadino o una cittadina italiani si fonda su un tipo di vincolo - quello costituito, per l'appunto, dal matrimonio - che non è sovrapponibile, neppure in considerazione della *ratio legis* della disciplina, con il vincolo di filiazione. È, quindi sotto questo profilo, assorbente il rilievo concernente la mancanza di omogeneità fra le situazioni messe a confronto.

5. Procedura civile.

5.1. Spese di giustizia - Consulenti e ausiliari dell'autorità giudiziaria - Compensi spettanti a interpreti e traduttori - Illegittimità costituzionale *in parte qua* (sent. n. 16 dep. 10.2.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 16 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della l. 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacanze successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacanza; ha dichiarato

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, sia con riferimento all'art. 4, secondo comma, della l. n. 319 del 1980 (nella parte in cui, con riguardo alla determinazione dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, prevede, per le vacanze successive alla prima, un onorario inferiore a quello stabilito per la prima), sia con riferimento all'art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 (nella parte in cui stabilisce che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive). Nella prospettiva del rimettente, la netta differenza operata dalla normativa censurata tra il compenso, già largamente inadeguato, relativo alla prima vacanza e quello, irrisorio, fissato per le vacanze successive, avrebbe dato luogo a un assetto normativo manifestamente irragionevole, tale da sacrificare il diritto all'adeguata remunerazione del professionista e ledere la garanzia dell'equo processo, non assicurando a tal fine la qualità minima della prestazione dell'ausiliare. In via subordinata, la questione era stata sollevata con specifico riferimento alla liquidazione del compenso degli interpreti per l'attività svolta nel processo penale a carico di imputato alloglotto.

La Corte, all'esame delle questioni sollevate, ha premesso una ricostruzione della evoluzione della normativa che disciplina gli onorari a tempo spettanti agli ausiliari del giudice per l'attività spiegata nel processo e ha rilevato che la *ratio* della distinzione - tutt'oggi vigente - dell'entità del compenso contemplato per gli onorari "a tempo" tra prima vacanza e vacanze successive non si individua nei lavori preparatori delle leggi che si sono succedute nel tempo, dovendosi ritenere che essa attenga ad una esigenza di contenimento della spesa. Quanto all'esame delle questioni sollevate, la Corte, innanzitutto, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, per difetto di rilevanza. Il giudice *a quo* non è infatti chiamato ad applicare la norma, che, pur formalmente in vigore, disciplinerà in concreto la materia solo a partire dall'adozione del regolamento ministeriale introduttivo del nuovo sistema tabellare, non ancora intervenuta. Sino a quel momento, ha osservato la Corte, la liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice resta governata dall'art. 4 della l. n. 319 del 1980, in combinato disposto con il d.m. 30 maggio 2002, che ha sancito l'ultimo adeguamento dei relativi importi.

Invece, la Corte ha dichiarato fondata la questione relativa all'art. 4, secondo comma, della l. n. 319 del 1980, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.

Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale che si è pronunciata sull'adeguatezza dei compensi degli ausiliari del giudice per l'attività svolta nel processo, che tale servizio è munito di una connotazione pubblicistica, in considerazione della relazione funzionale che, attraverso l'atto di designazione, si instaura tra l'ausiliario del magistrato e l'ufficio giudiziario e che costituisce un *munus publicum*. In questo ambito è stata avvertita l'esigenza di garantire un rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le

corrispondenti tariffe libero-professionali, in modo da scongiurare l'esito per cui la riduzione, applicata in ragione dell'indole pubblicistica dell'istituto, finisse per svilire il valore dell'impegno assicurato dal professionista incaricato. La *ratio* che ha sempre sorretto le pronunce della Corte in materia di compensi degli ausiliari del giudice è stata quindi quella di impedire il definitivo consolidamento di un sistema che suggelli l'assoluta e definitiva sproporzione tra onorari liquidabili all'ausiliare e principi di equa remunerazione del suo lavoro, nella necessità di preservare l'«elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita» della base tariffaria dei compensi degli ausiliari. I principi affermati, trasposti dal sistema tabellare alla materia delle prestazioni remunerate "a tempo", hanno indotto la Corte alla medesima affermazione di manifesta irragionevolezza del censurato art. 4 della l. n. 319 del 1980, nella parte in cui, al secondo comma, impone una rilevante diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle vacanze, peraltro già scarsamente remunerate. Ciò è accaduto, nonostante gli stessi, ormai risalenti, lavori preparatori sull'art. 4 della l. n. 319 del 1980 rivelassero la volontà del legislatore di approntare un più efficace meccanismo di remunerazione degli ausiliari del giudice, nell'avvertita insufficienza di quello previgente, ancorato esso stesso «alle cosiddette vacanze mantenute in limiti che oggi (si era nell'anno 1980) appaiono meramente risibili ed agli onorari pur essi limitati a misura quasi simbolica». Lo "scarto significativo" tra la prima vacanza e le successive - quale che ne fosse, in origine, il fondamento - accentua, nel descritto contesto, l'assoluta sproporzione tra l'entità del compenso da riconoscersi all'ausiliare e il valore della sua prestazione. Questa assoluta sproporzione - ha osservato la Corte - finisce con il ridondare in manifesta irragionevolezza rispetto al pur legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo, in quanto trascura l'esigenza primaria - che, invece, ha caratterizzato la legislazione di riferimento sino alla l. n. 1426 del 1956, la quale ancora distingueva gli onorari "a tempo" avendo riguardo al titolo di studio dell'ausiliare del magistrato - di una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all'importanza del *munus publicum* conferito.

5.2. Patrocinio a spese dello stato e liquidazione degli onorari e delle spese al difensore di ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla l. 4 maggio 1983, n. 184 - Illegittimità costituzionale (sent. n. 58 dep. 24.4.2025).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 58 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla l. 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), questione sollevata dalla Corte di cassazione, seconda sezione civile.

La disposizione censurata stabiliva che: «[s]ino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla l. 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono

pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese: a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato». La Corte rimettente aveva denunciato il *vulnus* all'indicato parametro per il trattamento ingiustificatamente deteriore che avrebbe subito il difensore d'ufficio del genitore insolvente rispetto sia a quello del genitore irreperibile nella predetta categoria di processi civili, sia al difensore dell'imputato insolvente nei processi penali. La Corte di cassazione aveva valorizzato, da un canto, l'omogeneità delle figure del difensore d'ufficio tanto del genitore irreperibile quanto del genitore insolvente, entrambe contraddistinte dal mancato soddisfacimento del credito del professionista a causa della condotta dell'assistito e, quindi, di motivi non dipendenti dalla sua volontà; dall'altro, aveva rilevato che, nel processo penale, anche il difensore di ufficio dell'imputato insolvente, come quello dell'irreperibile, può ottenere dall'erario l'anticipazione delle somme dovute. L'ordinanza di rimessione aveva ricondotto quindi la questione ai principi già affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 2019, la quale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, del d.P.R. n.115 del 2002 «nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore irreperibile nei processi di cui alla l. n. 184 del 1983».

La Corte costituzionale ha premesso una disamina del contesto normativo all'interno del quale si inserisce il sollevato dubbio di illegittimità costituzionale, nel suo duplice dedotto verso. Da un lato, la l. n. 149 del 2001, contenente modifiche alla l. n. 184 del 1983, in vigore, per la parte processuale, dal 1° luglio 2007, ha introdotto l'assistenza legale obbligatoria nel procedimento di dichiarazione di adottabilità per genitori e parenti dell'adottando e nelle procedure di limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale per il minore e i genitori, prevedendo per entrambi i procedimenti la difesa d'ufficio. Con l'introduzione dell'obbligatorietà della difesa tecnica, la l. n. 149 del 2001 ha voluto dare piena applicazione, all'interno dei procedimenti civili sulla dichiarazione di adottabilità del minore e in materia di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale, al principio del contraddittorio in attuazione del giusto processo, realizzando la piena effettività del diritto di difesa. Quanto al distinto versante dei procedimenti su provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, l'art. 37, comma 3, della l. n. 149 del 2001 ha inserito un quarto comma all'interno dell'art. 336 del c.c., stabilendo che nei ricorsi introduttivi del relativo procedimento, «i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge». Dall'altro, allo scopo di procedere a un riordino della materia delle spese di giustizia, è stato adottato il d.P.R. n. 115 del 2002, che ha abrogato il complesso delle precedenti disposizioni, dettando una disciplina di carattere generale e realizzando, così, il definitivo passaggio all'attuale sistema del patrocinio a spese dello Stato. Oltre alla previsione di norme generali (artt. 74-89), questa, pur ampia, regolamentazione, conserva ancora una netta distinzione tra disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (artt. 90-118) e quelle nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario (artt. 119-145). In particolare, nel contesto del t.u. spese di giustizia, nel settore civile l'ammissione al patrocinio, «rispondendo ad un preciso vincolo costituzionale, posto dal

comma terzo dell'art. 24 Cost., si radica sul presupposto della "non abbienza" (art. 74 del d.P.R. n. 115 del 2002)» ed è infatti, subordinata, oltre che alla non manifesta infondatezza della pretesa, demandata in prima battuta al vaglio del locale consiglio dell'ordine forense, alla «titolarità di un reddito non superiore ad una determinata soglia (art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002), da comprovare documentalmente da parte dell'interessato (art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002), che è tenuto personalmente a sottoscrivere l'istanza di ammissione al patrocinio, altrimenti inammissibile (art. 78 del d.P.R. n. 115 del 2002)». La funzione del patrocinio a spese dello Stato è quella di «rimuovere, in armonia con l'art. 3, secondo comma, Cost., "le difficoltà di ordine economico che possono opporsi [...] al concreto esercizio del diritto [di difesa]", [ed è] inviolabile nel suo nucleo intangibile»; ciò «a garanzia dell'accesso alla tutela giurisdizionale conformando [il legislatore] gli istituti nel modo che reputa più opportuno, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate». Parzialmente diverso è il crinale lungo il quale opera la difesa tecnica di ufficio, che valorizza la natura "giusta" del processo in cui essa è resa obbligatoria, nella parità delle parti e terzietà del giudice. Quella del difensore d'ufficio è, come affermato dalla Corte costituzionale, una prestazione *ex lege*, imposta dallo Stato per l'attuazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e non rinunciabile, in quanto contrassegnata dall'obbligo di prestare il patrocinio (art. 97, comma 5, del codice di procedura penale). È in siffatta prospettiva che la Corte aveva operato in via additiva, all'interno della trama normativa dell'art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserendovi la figura del difensore d'ufficio e il suo trattamento nel caso in cui il professionista si trovasse ad assistere una parte irreperibile nei processi previsti dalla l. n. 184 del 1983, come modificata, avendo riscontrato la «esistenza di significativi profili di omogeneità» tra il modello processuale penale (art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002), in ipotesi di difesa d'ufficio svolta in favore di persona irreperibile, e quello civile di adottabilità, altrimenti mancante.

Alla luce di tali considerazioni la Corte ha dichiarato fondata la questione.

La estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 143, comma 1, t.u. spese di giustizia, alla figura del difensore d'ufficio nel caso di irreperibilità della parte assistita nei processi disciplinati dalla l. n. 184 del 1983, come modificata dalla l. n. 149 del 2001, affermata dalla richiamata sentenza n. 135 del 2019, ne determina l'estensione altresì alle ipotesi del difensore della parte insolvente nei medesimi processi. Sarebbe, in caso contrario, incoerente disciplinare in modo diverso situazioni in cui l'avvocato difensore veda comunque non soddisfatto il proprio credito per motivi non dipendenti dalla sua volontà e parimenti derivanti dalla condotta dell'assistito. In entrambi i casi, l'obbligatorietà della difesa d'ufficio, in cui si radica l'irrinunciabilità del relativo incarico, comporta il riconoscimento del diritto del professionista al pagamento, quanto all'*an* della pretesa, ad opera dell'erario, in via di anticipazione e al verificarsi dell'insolvenza come dell'irreperibilità dell'assistito, per una necessaria corrispondenza tra la pienezza del diritto di difesa, da una parte, e la remunerazione del professionista per la prestazione resa, dall'altra. La difesa d'ufficio vive infatti della medesima connotazione pubblicistica nel procedimento di adozione dei minori, e

la sua mancata disciplina nei processi previsti dalla l. n. 184 del 1983 evidenzia, a fronte del regime di proroga voluto dal legislatore quanto all'entrata in vigore del rito in materia di adozione dei minori, una inerzia nel tempo divenuta via via più intollerabile, entro una cornice normativa che pure esprimeva, nei suoi ormai risalenti momenti, la consapevolezza del legislatore circa il rilievo degli interessi in gioco.

La ricerca dell'identità di *ratio* che si accompagna al sindacato condotto sulla disparità di trattamento, in riferimento all'art. 3 Cost., nella omogeneità del *tertium comparationis* evocato nella sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 2019 (la difesa d'ufficio nel processo penale) all'interno del nuovo giudizio sulla diversa fattispecie relativa al difensore d'ufficio del genitore insolvente, consente di pervenire al medesimo risultato dettato per il trattamento del difensore d'ufficio nel processo penale di persona insolvente. Alla omogeneità di interessi e condizioni delle parti coinvolte nei due diversi contesti processuali, penale e minorile civile, si correla così l'affermazione che compensi maturati e spese sostenute dal difensore d'ufficio del genitore insolvente (fermo l'onere del difensore d'ufficio di dimostrare di aver esperito infruttuosamente la procedura per il recupero dei crediti professionali), nella loro interezza, anche negli accessori, e quindi a totale copertura degli stessi, vanno anticipati dall'erario, perché interessi egualmente delicati e costituzionalmente rilevanti, di genitori e minori nei processi di adozione e della persona indagata, imputata o condannata nel processo penale, devono rinvenire nel sistema adeguata tutela, fatta salva la possibilità per l'erario di recupero, qualora la parte sia tornata reperibile o solvibile, delle somme anticipate se «la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio».

5.3. Garanzie processuali poste a presidio della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio - Illegittimità costituzionale (sent. n. 76 dep. 30.5.2025).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 76 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della l. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale):

- nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»;
- nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»;
- nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente»; dichiara, altresì, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della l. n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede, al quarto comma, dopo le parole «ne dà comunicazione», le parole «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e».

La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, prima sezione civile, adita nell'ambito di un giudizio di opposizione avverso il decreto di convalida di un provvedimento

sindacale che dispose un trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. Secondo il giudice *a quo*, la legittimità costituzionale di tale procedimento avrebbe costituito questione preliminare e centrale per stabilire se il trattamento sanitario fosse stato disposto legalmente o, viceversa, avesse comportato una illegittima privazione della libertà personale del paziente e della sua facoltà di autodeterminarsi in materia di salute. Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* aveva ritenuto che quello disciplinato dagli artt. 33, 34 e 35 della l. n. 833 del 1978 fosse un trattamento sanitario coattivo ai sensi degli artt. 32 e 13 Cost., che in quanto tale dovesse rispettare le garanzie richieste da entrambe le disposizioni costituzionali; tuttavia, la mancata previsione sia della comunicazione alla persona interessata del provvedimento sindacale che dispone il trattamento, sia della notificazione alla stessa del decreto di convalida del giudice tutelare, nonché la sua mancata audizione da parte del giudice prima della convalida determinerebbero una lesione dell'art. 13 Cost., considerato insieme all'art. 24 Cost., in relazione al diritto di azione e di difesa in giudizio, e all'art. 111 Cost., per cui è giusto solo il processo che si svolge nel contraddittorio. Un provvedimento che, sul presupposto di un'alterazione psichica, provochi la temporanea limitazione della libertà di autodeterminarsi nella scelta delle cure, accompagnato da una coazione fisica, avrebbe richiesto, secondo il rimettente, un giudizio assistito dalle suddette garanzie costituzionali, che la disciplina legislativa impugnata non prevedeva. Sotto altro profilo, sarebbe stata lesiva di principi costituzionali l'assenza dell'audizione, da parte del giudice, del soggetto sottoposto alla privazione della libertà per motivi di salute; inoltre, la impugnata normativa avrebbe leso il diritto a un ricorso effettivo, che troverebbe fondamento nel giusto processo garantito dall'art. 111 Cost. e, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., dagli artt. 6 e 13 CEDU, i quali esprimerebbero, congiuntamente considerati, alcuni connotati essenziali della funzione giurisdizionale. Tali connotati sarebbero stati pregiudicati dalla mancata notificazione del provvedimento avverso cui il soggetto dovrebbe ricorrere, con il paradosso che il destinatario del provvedimento non avrebbe neppure contezza della sua esistenza, non potendo conoscere né confutare le ragioni che ne costituiscono il fondamento e incontrando così un ostacolo insormontabile nell'accesso in tempo utile alla giustizia.

La Corte costituzionale ha premesso una ricostruzione della disciplina normativa del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, regolato dagli artt. 33, 34 e 35 della l. n. 833 del 1978, norme con le quali è stata trasposta nella legge istitutiva del servizio sanitario nazionale la disciplina introdotta pochi mesi prima dalla l. n. 180 del 1978, la cosiddetta legge Basaglia, e del suo inquadramento nel sistema delle garanzie costituzionali. Quest'ultima, disponendo la chiusura dei manicomi, ha segnato il passaggio da una visione custodialista, finalizzata alla difesa sociale, a una visione volta alla cura della persona affetta da disabilità psichica, costituendo una tappa fondamentale del cambiamento di paradigma culturale, scientifico e normativo nel trattamento della salute mentale e contribuendo al riconoscimento, anche in favore delle persone affette da disabilità mentale, della pienezza dei diritti costituzionali. Lo stesso art. 33 della l. n. 833 del 1978, al secondo

comma, riconduce gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori all'art. 32 Cost., stabilendo che essi si svolgono «nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura». E tanto dispone con portata generale, riferendosi a tutti i cosiddetti trattamenti sanitari «obbligatori» - così nella rubrica dell'articolo - disposti dal sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico, compresi i trattamenti obbligatori extraospedalieri. Rispetto alla generalità di tali trattamenti, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione concernono esclusivamente i trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale, i soli per i quali l'art. 35 della l. n. 833 del 1978 prevede la convalida dell'autorità giurisdizionale. Al riguardo, gli artt. 33, 34 e 35 della l. n. 833 del 1978 ne disciplinano i presupposti sostanziali e le condizioni procedurali. Il sindaco adotta il provvedimento che dispone il trattamento entro quarantotto ore dalla convalida da parte dello specialista (art. 35, primo comma), motivando espressamente in ordine all'esistenza dei tre presupposti sostanziali previsti dalla legge, tra cui la ricerca dell'alleanza terapeutica e l'assenza di soluzioni per ovviare al ricovero ospedaliero (art. 34, quarto comma, ultimo periodo). Secondo la giurisprudenza di legittimità, i richiamati presupposti sostanziali costituiscono autonomi elementi di valutazione della cui esistenza la motivazione del decreto di convalida deve dare conto ai fini della validità della misura, per la quale peraltro non è previsto un termine di durata massima; il termine ordinario è di sette giorni, salva proroga da disporsi reiterando le fasi e i presupposti del procedimento originario. Sul piano processuale l'art. 35 della l. n. 833 del 1978 disciplina la convalida giurisdizionale. La disposizione prevede che il provvedimento sindacale deve essere notificato, entro quarantotto ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune (art. 35, primo comma). Il giudice tutelare, entro le successive quarantotto ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o a non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida, il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera (art. 35, secondo comma). La proroga del trattamento oltre il settimo giorno ripete lo schema originario della proposta motivata del medico, del provvedimento sindacale e della convalida giurisdizionale (art. 35, quarto comma).

La Corte costituzionale ha quindi affermato che, dal punto di vista delle garanzie costituzionali, il trattamento sanitario in degenza ospedaliera costituisce un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, in quanto disposto contro la volontà dell'interessato e incidente sulla sua libertà fisica. La misura si colloca sul crinale tra la libertà di autodeterminazione in materia di salute e la regola del consenso, da un lato, e l'esigenza di protezione della salute della persona stessa, dall'altro, che giustifica in via d'eccezione un trattamento contro la sua volontà imposto mediante coazione fisica. Per costante giurisprudenza costituzionale, allorché un trattamento sia configurato dalla legge non soltanto come obbligatorio, e dunque rimesso alla spontanea esecuzione, ma come coattivo, potendo il destinatario esservi assoggettato

con la forza, le garanzie dell'art. 32, secondo comma, Cost. si aggiungono a quelle dell'art. 13 Cost., che tutela la libertà personale.

Incide, infatti, sulla libertà personale ogni misura che comporti una coazione fisica della persona, salvo che la restrizione della libertà di disporre del proprio corpo abbia carattere momentaneo e del tutto trascurabile. Pertanto, tra le misure restrittive della libertà personale la Corte aveva già annoverato anche ogni trattamento medico suscettibile di essere eseguito con la forza nei confronti del paziente. La riconducibilità del trattamento sanitario coattivo alle garanzie congiunte degli artt. 13 e 32 Cost. determina il carattere eccezionale dell'istituto e ne illumina la ragion d'essere.

Proprio l'incidenza sulla libertà personale comporta che il trattamento sanitario coattivo debba operare quale *extrema ratio*, ossia nell'osservanza del principio del minor sacrificio necessario, desumibile dall'art. 13 Cost. in relazione a tutte le misure privative della libertà personale (sentenza n. 22 del 2022, concernente le REMS; sentenza n. 250 del 2018, relativa alle misure di sicurezza detentive; sentenza n. 179 del 2017, in tema di pena detentiva; sentenza n. 265 del 2010, riferita alle misure cautelari). La Corte aveva già affermato, infatti, che gli artt. 13 e 32, secondo comma, Cost., unitamente all'art. 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili della persona, tra cui la sua integrità psicofisica, esigono che il legislatore preveda trattamenti sanitari coattivi in chiave, appunto, di *extrema ratio* ed entro i limiti della proporzionalità in rapporto alle necessità terapeutiche e al rispetto della dignità della persona. Quanto alle finalità che legittimano il trattamento sanitario coattivo, esse trovano la loro ragion d'essere essenzialmente nell'art. 32 Cost.

Con queste premesse, la Corte ha dichiarato fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost., nei termini di seguito precisati. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e nella fissazione di termini di decadenza, di prescrizione o di altre disposizioni condizionanti l'azione, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, che si ravvisa, con riferimento specifico all'art. 24 Cost., ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire. In particolare, si è più volte affermato che l'art. 24 Cost. non comporta che la persona debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purché non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. A fronte della discrezionalità del legislatore nel modulare le forme di tutela giurisdizionale, tuttavia, l'art. 35 della l. n. 833 del 1978 determina una significativa compressione del diritto di difesa e al contraddittorio, cioè dei contenuti minimi della tutela giurisdizionale.

Tale compressione assume particolare rilievo perché attiene a provvedimenti amministrativi adottati in assenza del consenso dell'interessato, in violazione del principio di libertà di cura, e incidenti sulla sua libertà fisica, quindi sul nucleo primario della protezione costituzionale della libertà personale.

Il diritto di ricevere comunicazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale non è inficiato dalla condizione di alterazione psichica in cui versa la persona sottoposta a trattamento sanitario coattivo. Innanzitutto, il trattamento sanitario coattivo può intervenire nei casi più diversi, da quello di persone affette da una persistente infermità psichica, eventualmente già interdette, inabilite o assistite da amministratore di sostegno, a quello di persone che solo occasionalmente si trovino in una condizione di alterazione, non infrequentemente dovuta a condizioni sociali di marginalizzazione e di abbandono. La giurisprudenza di legittimità aveva già dato atto di queste variabili, affermando che «nonostante, dal punto di vista normativo, un paziente sia considerato, secondo una visione dicotomica, capace oppure incapace, la realtà clinica suggerisce che possano esistere degli spazi di autonomia e libertà decisionale residui anche in pazienti sottoposti a TSO», osservando come nella prassi debbano operare approcci multidimensionali, volti alla valutazione caso per caso, nel singolo paziente, della capacità a prestare il consenso. In secondo luogo, è certamente escluso che le persone, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica, siano per ciò stesso private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio, in violazione del principio personalista e del principio della pari dignità sociale espressi dagli artt. 2 e 3, primo comma, Cost. Il trattamento giuridico che l'ordinamento riserva alle persone affette da infermità fisica o psichica chiama in causa un complesso di principi «che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale». Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, Cost., infatti, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli materiali che, per le persone affette da fragilità, si frappongono al godimento effettivo dei diritti costituzionali. Anche in relazione ai diritti processuali, e in particolare alla capacità processuale della persona affetta da infermità psichica, la Corte ha rilevato come l'ordinamento escluda, attraverso plurimi istituti, che la sola incapacità naturale, intesa come incapacità di intendere e di volere, momentanea o persistente, possa di per sé sola riverberarsi sulla capacità processuale.

La persona conserva infatti la piena capacità processuale proprio nei procedimenti volti a verificare la sussistenza dei presupposti idonei a condurre a una limitazione della sua capacità di agire, come attestato dalle previsioni in tale direzione dettate per altri giudizi che coinvolgono persone con fragilità psichiche. In particolare, l'interdicendo, l'inabilitando e il potenziale beneficiario dell'amministrazione di sostegno, nei relativi procedimenti, possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando siano stati nominati il tutore o il curatore provvisori, ai sensi dell'art. 419 c.c., o l'amministratore provvisorio, ex art. 405, quarto comma, del medesimo codice. Deve, pertanto, ritenersi che la comunicazione all'interessato del provvedimento del sindaco con il quale è disposto nei suoi confronti un trattamento sanitario coattivo e la notificazione del relativo decreto motivato del giudice tutelare non trovino ostacolo nella condizione di possibile incapacità naturale nella quale il destinatario si trovi al momento della comunicazione o della notificazione. La condizione di alterazione psichica momentanea in cui versa la persona interessata, tuttavia, può essere di ostacolo alla effettiva comprensione del contenuto delle

richiamate comunicazioni. Queste, dunque, benché necessarie, non sono sufficienti alla effettiva garanzia dei diritti costituzionali di difesa e al contraddittorio. Per l'effettività di tali diritti assume particolare rilievo l'audizione della persona interessata da parte del giudice tutelare prima della convalida, che secondo la Corte non può limitarsi ad un esame solo cartolare delle condizioni in cui è stato disposto il trattamento. La Corte rimettente richiama, a questo proposito, il *Report* del 24 marzo 2023, adottato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti disumani e degradanti (CPT) del Consiglio d'Europa in seguito a una visita periodica svoltasi in Italia, che aveva rilevato persistenti criticità, tra cui la standardizzazione della procedura, l'assenza di incontro tra il giudice e la persona interessata e l'assenza di informazioni circa la condizione giuridica. L'importanza dell'audizione diretta del paziente da parte del giudice tutelare, per valutare realmente e correttamente la situazione prima di decidere era stata sottolineata anche dalla Corte EDU. Quindi, secondo la Corte costituzionale, l'audizione della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio da parte del giudice tutelare prima della convalida del provvedimento sindacale assolve a diverse funzioni, in relazione a ciascuna delle quali essa appare necessaria. In primo luogo, l'audizione costituisce presidio giurisdizionale minimo, parte dello statuto costituzionale della libertà personale ai sensi degli artt. 13, 24 e 111 Cost. Essa è necessaria per la verifica in concreto dei presupposti sostanziali che giustificano il trattamento ed è funzionale alla sua convalida, atteso che alla mancata convalida consegue la cessazione della restrizione della libertà personale. L'audizione, da questo punto di vista, risponde sia ai rilievi formulati dal richiamato *Report* del Comitato europeo per la prevenzione della tortura sia alle analoghe sollecitazioni espresse in più occasioni dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, volte all'adozione di maggiori cautele nell'applicazione dei trattamenti sanitari coattivi, affinché siano disposti in via residuale e nei soli casi effettivamente previsti dalla legge. In secondo luogo, l'audizione da parte del giudice tutelare presso il luogo in cui la persona si trova - normalmente un reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura - è certamente garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto dell'art. 13, quarto comma, Cost., che sancisce il divieto di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà personale, e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, Cost. Infine, il diritto di essere sentiti assume particolare rilievo nei confronti delle persone fragili, come coloro che si trovano sottoposti a un trattamento sanitario coattivo per alterazione psichica, sia essa transitoria o permanente. Per questo profilo, l'audizione assume la valenza di strumento di primo contatto, che consente di conoscere le reali condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell'esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale. L'esercizio dei poteri ufficiosi da parte del giudice tutelare non può che avvenire nel rispetto del delicato equilibrio che intercorre tra esigenze protettive e autonomia individuale. Il giudice, ove sia il caso, potrà interloquire con i servizi sociali o investire il pubblico ministero per l'adozione degli atti di competenza tra i quali, in particolare, il promovimento della procedura di amministrazione di sostegno ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., nell'ambito della quale

eventualmente, se ne ricorrono i presupposti, procedere alla nomina di amministratore di sostegno provvisorio ex art. 405 del medesimo codice. Non si oppongono, d'altra parte, né all'obbligo di comunicazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, né all'obbligo di audizione le ragioni dell'urgenza connesse alla convalida, che l'art. 35, secondo comma, della l. n. 833 del 1978, ripetendo lo schema dell'art. 13, terzo comma, Cost., richiede intervenga entro quarantotto ore dalla trasmissione del provvedimento sindacale. L'obbligo di comunicazione e l'obbligo di audizione, infatti, sono stati ritenuti necessari anche in relazione ad altre misure amministrative restrittive della libertà personale, quali l'accompagnamento coattivo alla frontiera e il trattenimento dello straniero presso centri di permanenza per il rimpatrio, che richiedono le garanzie di cui all'art. 13 Cost. Pur riconoscendo la discrezionalità del legislatore nel configurare uno schema procedimentale caratterizzato da celerità, anche in considerazione delle esigenze di sicurezza e ordine pubblico nella regolazione dei flussi migratori, in ogni caso «quale che sia lo schema prescelto, in esso devono realizzarsi i principi della tutela giurisdizionale; non può, quindi, essere eliminato l'effettivo controllo sul provvedimento *de libertate*, né può essere privato l'interessato di ogni garanzia difensiva». In conclusione, l'omessa previsione della comunicazione del provvedimento sindacale e della notificazione del decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, nonché l'omessa previsione dell'audizione della stessa persona interessata prima della convalida, determinano la violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost. Sono poi stati dichiarati assorbiti i profili di censura attinenti all'omessa previsione degli avvisi da inserirsi nelle comunicazioni rivolte alla persona sottoposta a trattamento sanitario coattivo, in quanto le sottese esigenze sono soddisfatte dall'obbligo di audizione del giudice tutelare prima della convalida. Resta comunque ferma, per il legislatore, la possibilità di intervenire in qualsiasi momento al fine di individuare, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità che gli spetta, una eventuale diversa configurazione del trattamento sanitario coattivo, purché rispettosa dello statuto costituzionale della libertà personale e dei diritti costituzionali di difesa e al contraddittorio, come pure l'adozione di ogni altra e diversa misura di protezione sostanziale o procedimentale della persona che vi sia sottoposta, quale in particolare «la possibilità di prevedere la nomina di un curatore speciale al momento della convalida del trattamento».

5.4. Equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo nel fallimento e nelle procedure concorsuali - Non fondatezza (sent. n. 102 dep. 8.7.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 102 del 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-*bis*, della l. 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La questione era stata sollevata dalla Corte d'appello di Venezia, nella persona del giudice designato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. n. 89 del 2001, chiamato a decidere sulle domande di equo indennizzo proposte da alcuni ex dipendenti di una società dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia con sentenza 8 luglio 2013, n. 250, la cui procedura concorsuale era ancora in corso.

I ricorrenti, creditori già destinatari di pagamenti parziali, agirono per ottenere l'indennità prevista dalla l. n. 89 del 2001 per l'irragionevole durata della procedura concorsuale, superiore ormai di cinque anni al termine di sei, previsto dall'art. 2, comma 2-*bis*, della medesima legge. In considerazione della complessità della situazione di fatto, il rimettente aveva ritenuto che la procedura concorsuale presupposta non potesse essere definita entro il termine di sei anni fissato dal censurato comma 2-*bis*, considerato inderogabile dal diritto vivente.

Sulle questioni prospettate dal rimettente la Corte costituzionale ha affermato che, nel merito, esse non sono fondate con riferimento a tutti i parametri evocati.

Invero, la Corte ha rilevato innanzitutto l'erroneo presupposto interpretativo, rispetto alle questioni dedotte, con riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU. La giurisprudenza di legittimità consolidata, che costituisce diritto vivente, aveva infatti già introdotto un temperamento alla previsione contenuta nel comma 2-*bis*, ritenendo "tollerabile", nel caso di procedura concorsuale di notevole complessità, una durata di sette anni, secondo lo *standard* ricavato dalle pronunce della Corte EDU. Il temperamento già introdotto in via interpretativa, peraltro, impone al giudice dell'equa riparazione di dare conto delle ragioni della "notevole complessità" della procedura, a loro volta desunte dalla giurisprudenza della Corte EDU, quali il numero dei creditori, la particolare natura o situazione dei beni da liquidare (ad esempio partecipazioni societarie, beni indivisi), la proliferazione di giudizi connessi, la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti. In presenza delle anzidette caratteristiche, dunque, è già da ritenersi tollerabile una durata della procedura concorsuale fino a sette anni. Il giudice *a quo* aveva censurato, dunque, il comma 2-*bis* dell'art. 2 della l. n. 89 del 2001, come interpretato dal diritto vivente, senza coglierne l'effettiva portata. Si è trattato, secondo la Corte, di un errore di ricognizione che invalida il presupposto dal quale muovono le censure, orientate a stigmatizzare l'inadeguatezza del termine e l'automatismo che governerebbe l'accertamento della ragionevole durata delle procedure concorsuali. Dalle precedenti sentenze in materia è possibile quindi ricavare il principio che, se il termine di ragionevole durata fissato dal legislatore nazionale è modellato sulla giurisprudenza della Corte EDU, non sono ravvisabili violazioni del parametro convenzionale. Questa conclusione ridonda sul giudizio di compatibilità costituzionale del termine di volta in volta sottoposto a scrutinio anche sotto il profilo della ragionevolezza. La Corte, dopo aver esposto gli argomenti relativi all'assenza di automatismo, ha aggiunto che, per effetto del temperamento introdotto dal diritto vivente per le procedure più complesse, perde di significato anche l'argomento della irrazionale coincidenza tra il termine di ragionevole durata fissato per le procedure concorsuali e quello previsto per la durata

complessiva dei giudizi di cognizione. Con riferimento specifico alla durata delle procedure concorsuali, a fronte della domanda di indennizzo da parte del creditore concorsuale, il giudice dell'equa riparazione deve quindi procedere al computo della durata della procedura presupposta a partire dall'accertamento del diritto di credito e fino a quando il creditore sia stato integralmente soddisfatto o, in caso di mancato pagamento per incapacienza, fino al decreto di chiusura del fallimento. La durata eccedente il termine di sei anni, per le procedure di media complessità, o di sette anni, per quelle di notevole complessità, determina il sorgere del diritto all'equo indennizzo in capo al creditore, sempre che la parte che lamenta l'irragionevole durata non abbia dato causa al ritardo.

Quanto al denunciato *vulnus* all'art. 24 Cost., la Corte per motivare la non fondatezza, ha osservato che la responsabilità degli organi della procedura per il ritardo con cui siano stati soddisfatti i creditori concorsuali ovvero, in caso di incapacienza, sia stata chiusa la procedura, esula dalle finalità perseguite dai rimedi avverso la violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui all'art. 6, paragrafo 1, CEDU. Essa trova appropriata ed effettiva risposta nel ricorso ad altre azioni e in altre sedi, come già chiarito dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 249 del 2020, ove si accertino condotte gravemente negligenti e, dunque, non consegue per il solo oggettivo ritardo.

5.5. Termine ragionevole di cui all'art. 473-bis. 17 cod. proc. civ. - Non fondatezza (sent. n. 146 dep. 13.10.2025).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 146 del 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 473-bis.17 del Codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione dal Tribunale di Genova. Il rimettente aveva ritenuto che il termine assegnato all'attore per proporre domande ed eccezioni che traggono origine dalle difese del convenuto, nonché per presentare nuovi mezzi di prova, fosse troppo breve, ossia insufficiente a garantire all'attore un'adeguata difesa rispetto alle domande riconvenzionali e alle eccezioni che può sollevare il convenuto, le quali potrebbero risultare di particolare complessità.

Nel merito delle questioni prospettate, la Corte costituzionale ha rilevato che le censure sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. non sono fondate. Ha ricordato che, secondo un costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode, in materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, di un'ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. Il legislatore può quindi «differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare» e non è tenuto ad assicurare i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. «sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti», purché rispetti il limite di non imporre oneri e di non prescrivere modalità tali «da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale». Nel solco tracciato dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, il legislatore ha previsto, per i rapporti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, stante

la loro peculiarità, un rito speciale differenziato, che, in conformità al principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), è stato improntato a istanze di concentrazione e speditezza. Nel quadro della richiamata disciplina, che prevede serrate scansioni temporali, si colloca l'ulteriore scelta, oggetto delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, di concedere all'attore un termine per replicare alle eccezioni del convenuto e alle sue eventuali domande riconvenzionali che, anche qualora il convenuto dovesse depositare la sua comparsa di costituzione l'ultimo giorno utile, non può risultare inferiore ai dieci giorni. Il Presidente del tribunale, infatti, nel fissare l'udienza di prima comparizione delle parti, assegna il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza (art. 473-*bis*.14, secondo comma, cod. proc. civ.), mentre l'attore può depositare memoria, ai sensi della norma censurata, entro venti giorni prima della data dell'udienza (art. 473-*bis*.17, primo comma, cod. proc. civ.). Il richiamato termine minimo di dieci giorni, pur breve, è in linea - secondo la Corte costituzionale - con gli obiettivi di politica del diritto perseguiti dal legislatore, improntati alla celere definizione dei giudizi, non eccede il margine della manifesta irragionevolezza, in quanto non rende impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa. Ha osservato la Corte, infatti, che, nell'ambito della peculiare materia di cui trattasi, parte attrice è in grado di prevedere la reazione che può scaturire dalla propria domanda: le difese del convenuto, infatti, devono presentare un collegamento oggettivo con la domanda principale e, nel contesto di un rito speciale, qual è quello in esame, sono per legge circoscritte *ex ante* dalla tipologia di rapporti cui esso si applica. Inoltre, quanto alla dedotta violazione dell'art 111 Cost. e al principio della parità delle armi, ha rilevato, da un lato, che ambo le parti, nel rito in esame, possono far valere gli stessi strumenti di tutela e hanno i medesimi poteri istruttori e, da un altro lato, che il legislatore non ha ecceduto il limite della manifesta irragionevolezza, là dove ha differenziato il trattamento di attore e convenuto unicamente quanto alla durata del termine loro concesso per difendersi dalle domande ed eccezioni della rispettiva controparte.

Neppure la Corte ha ritenuto fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento nel confronto con la disciplina concernente i termini di cui può avvalersi la difesa dell'attore nel giudizio ordinario di cognizione, in quello semplificato di cognizione e nel rito del lavoro. I presupposti di ciascuno dei riti messi a raffronto, infatti, sono talmente peculiari da rendere disomogenei i *tertia comparationis*.

Nel complesso, dunque, difetta il presupposto stesso del vaglio attinente alla irragionevole disparità di trattamento, ovverosia l'omogeneità delle situazioni poste a confronto (*ex multis*, da ultimo, sentenze n. 53 e n. 34 del 2025, n. 212 e n. 171 del 2024), dovendosi, viceversa, constatare che la disciplina censurata riflette una precisa scelta del legislatore di «differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare» (così, da ultimo, sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025).

5.6. Riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002 – Illegittimità costituzionale (sent. n. 179 dep. 2.12.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 54 del 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Il rimettente, tra l'altro, aveva rilevato che l'irragionevolezza della norma era già stata ritenuta tale dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 166 del 2022, per la parte concernente l'ausiliario del magistrato.

La Corte costituzionale ha dichiarato le questioni fondate.

Ha osservato infatti che la disciplina delle spese di giustizia, recata dal d.P.R. n. 115 del 2002, pone sullo stesso piano l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte in relazione alla liquidazione dei relativi compensi. Come già osservato con la sentenza n. 166 del 2022, più volte richiamata dal rimettente, «la *ratio* di tale plesso normativo - il quale, essendo espressamente riferito, come indicato nel Titolo VII, agli "ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario", detta una disciplina comune a tutti gli ordinamenti processuali - è orientata a contemperare il carattere pubblicistico della funzione di ausilio dell'attività giudiziaria con l'esigenza di non svilire l'impegno garantito dal professionista designato». Di qui la previsione di cui all'art. 50, comma 2, t.u. spese di giustizia, che assicura l'adeguata remunerazione dei professionisti incaricati nel processo prevedendo un «rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali di mercato, ancorché con una riduzione, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto». A tale finalità di bilanciamento, del resto, risponde anche la fissazione di criteri di liquidazione volti a commisurare il compenso all'entità, alla complessità e all'urgenza dell'opera prestata (artt. 51, 52 e 53 t.u. spese di giustizia), «senza dar luogo a duplicazioni di sorta e senza svilire l'impegno assicurato dall'ausiliario». Rileva in tale ottica la previsione di un adeguamento triennale degli onorari contenuta nell'art. 54 t.u. spese di giustizia, il cui fine, come la Corte costituzionale aveva già affermato, è consentire che le tariffe applicabili siano «preservate nella loro elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita». La stessa finalità di contemperamento, poi, assume una connotazione particolare nei procedimenti in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nei quali «è cruciale l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia». È in questo senso che si giustifica la decurtazione dei compensi prevista dalla norma censurata con riguardo ai consulenti tecnici

di parte nel processo civile. Tale disposizione non viola *ex se* il principio di ragionevolezza, essendo rimessi alla discrezionalità del legislatore i presidi della garanzia costituzionale del diritto di difesa, tanto più sul rilievo del fatto che il Patrocinio a spese dello Stato è istituito di diritto processuale.

È tuttavia necessario che il criterio di determinazione del compenso non imponga al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame che intercorre tra l'onorario che gli spetta e il relativo valore di mercato. La previsione di cui all'art. 54 del predetto testo unico, in altri termini, costituisce una clausola di salvaguardia, il cui mancato rispetto comporta un'alterazione del sistema disegnato dal legislatore. Tanto che il mancato adeguamento delle tariffe ha fatto sì che la base di calcolo dei compensi fosse già seriamente sproporzionata per difetto, pur considerando il temperamento imposto dalla natura pubblicistica della prestazione (in questo senso anche la sentenza Corte costituzionale n. 16 del 2025). In virtù di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto di dare continuità ai principi già affermati con la sentenza n. 166 del 2022, rilevando la sussistenza del denunciato contrasto della norma censurata con l'art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di ragionevolezza. La Corte ha osservato poi che lo stesso art. 3 risulta violato anche in relazione al principio di eguaglianza, dovendo la figura del consulente tecnico di parte essere pienamente equiparata, quanto al regime dei compensi, a quella dell'ausiliario del magistrato. Sussiste infine, anche un *vulnus* al diritto di difesa, con conseguente violazione dell'art. 24 Cost., analogamente a quanto già affermato in relazione al consulente tecnico nominato nel processo penale, in quanto «tra le ricadute di sistema prodotte dall'irragionevole decurtazione censurata, potrebbe esservi quella dell'allontanamento dei soggetti dotati delle migliori professionalità», avuto riguardo al fatto che, mentre l'ausiliario del magistrato ha l'obbligo di prestare il suo ufficio nel processo civile, tale obbligo non grava sul consulente tecnico di parte.

5.7. Limiti di un quinto al pignoramento da parte dell'INPS - Non fondatezza (sent. n. 216 del 30.12.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 216 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69 della l. 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, sezione civile.

La norma censurata dispone, al primo comma, che «le pensioni, le indennità spettanti in forza del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni, di cui all'articolo 11 della l. 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive». La disposizione precisa, al secondo comma, che «per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al

trattamento minimo». Il giudice *a quo* aveva posto tale disciplina a confronto con l'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 21-*bis* del d.l. n. 115 del 2022, come convertito. Quest'ultimo stabilisce che «le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge». Ad avviso del rimettente, il legislatore non avrebbe coordinato le modifiche apportate nel 2022 all'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., con la disciplina di cui all'art. 69 della l. n. 153 del 1969, in materia di recupero degli indebiti previdenziali e delle omesse contribuzioni. Tale discrasia normativa avrebbe comportato, secondo il giudice *a quo*, anzitutto, la violazione dell'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento tra il creditore INPS, cui è riferibile la norma censurata, e gli altri creditori, per i quali trova applicazione la disciplina codicistica. Inoltre, sul presupposto che la soglia di impignorabilità indicata dall'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. serva a tutelare il minimo vitale, il rimettente aveva ravvisato una irragionevolezza intrinseca nell'art. 69 della l. n. 153 del 1969, che non rispetterebbe detto limite. Da ultimo, nel ritenere che l'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. abbia dato attuazione all'art. 38, secondo comma, Cost., indicando per tutti i creditori i limiti oggettivi alla possibilità di aggredire la pensione del debitore, il Tribunale di Ravenna aveva identificato nel distacco della norma censurata dalla previsione codicistica una lesione dello stesso art. 38, secondo comma, Cost.

Nel merito, la Corte costituzionale ha dichiarato le questioni non fondate. La Corte ha premesso una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. L'art. 69 della l. n. 153 del 1969 (introdotto in un momento storico nel quale la regola generale era quella della impignorabilità delle pensioni) attiene ai limiti della azione di recupero da parte dell'INPS (stabilito in un quinto del loro ammontare, delle pensioni, delle indennità spettanti in forza del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, nonché degli assegni, di cui all'art. 11 della l. 5 novembre 1968, n. 1115) dei crediti derivanti o da indebite prestazioni percepite a carico di forme previdenziali gestite dal medesimo Istituto o da omesse contribuzioni. Per le pensioni ordinarie è previsto che debba essere comunque preservato l'importo corrispondente al trattamento minimo pensionistico. Su tale assetto normativo era già intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 2002 e nel solco di tale sentenza il legislatore è poi intervenuto sull'art. 545 cod. proc. civ., introducendo con l'art. 13, comma 1, lettera l), del d.l. n. 83 del 2015, come convertito, un settimo comma, che è stato poi ulteriormente sostituito con quanto disposto dall'art. 21-*bis* del d.l. n. 115 del 2022, come convertito. La previsione generale, di cui all'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., e quella speciale, di cui all'art. 69 della l. n. 153 del 1969, si avvalgono, ha osservato la Corte, di meccanismi differenti: la norma generale garantisce una soglia di impignorabilità (pari al doppio dell'assegno sociale e comunque non inferiore a euro 1.000), calcolando poi la quota pignorabile sulla sola parte eccedente rispetto a essa. L'art. 69 della l. n. 153 del 1969,

viceversa, consente il pignoramento di un quinto dell'intero ammontare della pensione, fermo restando che non può essere corrisposta una pensione inferiore al trattamento minimo (attualmente pari a euro 603,40). Ciò posto, le tre censure sollevate dal rimettente - per irragionevole disparità di trattamento tra creditori, per irragionevolezza intrinseca e per lesione dell'art. 38, secondo comma, Cost. - si radicano su argomenti fra di loro interconnessi. In particolare, il giudice *a quo* aveva fondato la propria motivazione sull'idea che: i) i crediti INPS non possano avere un trattamento privilegiato rispetto agli altri crediti; ii) la fascia di impignorabilità prevista dall'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. rappresenti un incomprimibile minimo vitale, correlato all'art. 38, secondo comma, Cost.; iii) il meccanismo delineato dall'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. identifichi una soluzione costituzionalmente obbligata, in quanto riflesso dell'art. 38, secondo comma, Cost. La Corte non ha ritenuto tali presupposti argomentativi condivisibili. Non sussiste infatti irragionevole disparità di trattamento fra creditori bensì si assiste al semplice rapporto fra una norma generale, l'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., e una norma speciale, quella censurata, i cui tratti peculiari (specificità dei crediti oggetto della normativa, in quanto correlati a un interesse di carattere generale, rappresentato dal recupero delle omissioni contributive e nella ripetizione degli indebiti previdenziali, che servono a ripristinare risorse di cui è stato privato il sistema pensionistico e che sono necessarie al suo sostentamento) confutano l'idea di una necessaria omologazione alla disciplina codicistica. Come già affermato dalla Corte costituzionale, la sostenibilità del sistema pensionistico è anch'essa «espressione dell'art. 38 Cost., quale norma ispirata dal presupposto per cui detta sostenibilità (ossia l'equilibrio tra spesa previdenziale ed entrate a copertura della stessa) venga assicurata anzitutto all'interno dello stesso sistema». Non sussiste, quindi, alcun trattamento privilegiato a favore dell'INPS, che può avvalersi della disciplina speciale solo per il recupero dei crediti da indebiti previdenziali o da omissioni contributive, ma non per il recupero di altri crediti vantati nei confronti del pensionato. Per questi ultimi si riepanda, infatti, la disciplina generale di cui all'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. Per quanto attiene alla censura concernente l'irragionevolezza intrinseca, ha osservato la Corte che l'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. - adottando una soglia pari al doppio dell'assegno sociale e comunque non inferiore a euro 1.000 - non ha inteso garantire il «minimo vitale»: di conseguenza, l'art. 69 della l. n. 153 del 1969, là dove omette di rifarsi al richiamato meccanismo, non intacca affatto un limite inviolabile e, dunque, non palesa alcuna irragionevolezza intrinseca. Peraltro, ha aggiunto la Corte, l'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., nel dare attuazione all'art. 38, secondo comma, Cost., non ha concretizzato una volta per tutte e per qualsivoglia fattispecie il paradigma costituzionale dei mezzi adeguati al vivere, sicché il fatto che l'art. 69 della l. n. 153 del 1969 non ricalchi tale disciplina non determina *ex se* l'irragionevolezza della scelta, né il suo essere lesiva dell'art. 38, secondo comma, Cost. Inoltre, il trattamento minimo pensionistico, oltre a non essere estraneo alle istanze sottese all'art. 38, secondo comma, Cost., non è un parametro fisso e immutabile nel tempo, ma varia annualmente in funzione dell'evoluzione del costo della vita, garantendo l'adeguamento automatico. Infine, quanto alla

violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost. la Corte ha osservato che non è persuasiva la tesi secondo cui la norma censurata, introducendo una deroga all'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., automaticamente violerebbe il richiamato principio costituzionale. Ciò in quanto la soglia di impignorabilità identificata dalla disciplina codicistica non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, imposta dall'art. 38, secondo comma, Cost. Inoltre, il peculiare bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore con l'art. 69 della l. n. 153 del 1969, lungi dal violare l'art. 38, secondo comma, Cost., si collega, viceversa, al rilievo attribuito all'interesse generale all'equilibrio e alla stabilità del sistema pensionistico, che rinviene il proprio fondamento giustappunto nel richiamato principio costituzionale.

Alla luce di tali complessive argomentazioni, la Corte ha ritenuto che la regola speciale di cui all'art. 69 della l. n. 153 del 1969 non evidenzia una irragionevole disparità di trattamento rispetto a quella generale di cui all'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., non risulta di per sé manifestamente irragionevole, né è lesiva dell'art. 38, secondo comma, Cost.

5.8. Competenza a decidere sulla convalida della proroga del trattenimento della persona straniera richiedente protezione internazionale attribuita alla Corte d'appello in composizione monocratica - Inammissibilità (sent. n. 205 dep. 29.12.2025).

Nei riuniti i giudizi la Corte costituzionale, con la sentenza n. 205 del 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 1, lettera a), numero 2), 18-*bis*, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e 19 del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella l. 9 dicembre 2024, n. 187, sollevate, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi due in relazione all'art. 5, paragrafi 1, lettera f), e 4, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, all'art. 26 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale e agli artt. 6, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 1, lettera b), e 2, 18, comma 1, lettere a), numeri 1) e 3), e b), e 18-*bis*, comma 1, lettera a), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25 e 102, secondo comma, Cost.

In via preliminare, tutte le censure relative al nuovo processo di cassazione vengono dichiarate dalla Corte costituzionale inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto solo eventualmente applicabili nel giudizio a quo, luogo processuale in cui - secondo la Corte - è

del tutto prematuro interrogarsi sulla conformità a Costituzione delle norme che regolano il grado di giudizio successivo.

All'esame del merito delle restanti questioni - relative alle modifiche della competenza a decidere in prima istanza sulla convalida del trattenimento delle persone straniere richiedenti protezione internazionale disposte dagli artt. 16, commi 1, lettera *b*), e 2, 18, comma 1, lettere *a*), numeri 1) e 3), e *b*), e 18-*bis*, comma 1, lettera *a*), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito - la Corte ha premesso una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, per poi dichiarare non fondate le censure relative all'asserita violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. La non fondatezza discende dalla considerazione che le disposizioni normative in esame non possono dirsi prive di ogni plausibile legame con quelle contenute nel d.l. originario, tutte dettate nella materia della gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale.

Neppure le norme censurate si pongono in contrasto con la garanzia sancita dall'art. 25, primo comma, Cost. L' illegittima sottrazione della causa al giudice naturale precostituito si verifica tutte le volte in cui il giudice venga designato *a posteriori* in relazione ad una determinata controversia o direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la legge attribuisca tale potere al di là dei limiti che la riserva impone. La garanzia ex art. 25 Cost. può, per contro, considerarsi rispettata quando «l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge e la sua competenza sia definita sulla base di criteri generali fissati in anticipo, nel rispetto della riserva di legge». In tale situazione lo spostamento della competenza avviene «per effetto di un nuovo ordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice "naturale" - che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente». Nel caso di specie la violazione dell'art. 25 Cost. è da escludersi in quanto l'art. 16, commi 1, lettera *b*), e 2 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, introduce una modifica della competenza relativa ad una categoria di controversie - quella della convalida dei provvedimenti che dispongono o prorogano il trattenimento dello straniero richiedente asilo - mediante l'indicazione di criteri di determinazione *ratione materiae* e *ratione loci* predeterminati e astratti e, peraltro, operanti *pro futuro*.

Neanche le censure con cui è denunciata la violazione dell'art. 3 Cost., in riferimento al principio di ragionevolezza, e dell'art. 102, secondo comma, Cost. sono fondate, né sono ravvisabili gli ulteriori profili di irragionevolezza denunciati dai giudici *a quibus*. È innegabile - ha osservato la Corte - che la disciplina censurata introduca una rilevante eccezione alla regola generale - desumibile dall'oggetto dei procedimenti elencati nell'art. 3, commi 1, 2, e 3, del d.l. n. 13 del 2017, come convertito - secondo cui la competenza sulle controversie relative alla protezione internazionale è devoluta alle sezioni specializzate istituite dall'art. 1 del medesimo d.l.. La novella in scrutinio ha, infatti, sottratto una fattispecie - quale è la convalida del trattenimento del richiedente asilo - tipicamente afferente alla materia della protezione internazionale a un assetto di competenze predisposto allo specifico fine di garantire la specializzazione e la concentrazione in un settore connotato da un elevato tasso di specialità

oltre che dalla necessità per i giudici ad esso assegnati di confrontarsi con il sistema comune europeo dell'asilo. Nondimeno, la scelta di espungere la convalida dal novero dei procedimenti di competenza delle sezioni distrettuali non è sintomatica di una irragionevolezza manifesta e, pertanto, rientrando in un ambito, quale è quello della configurazione degli istituti processuali, nel quale ampia è la discrezionalità legislativa, non può essere sindacata dalla Corte costituzionale. Invero, la novella ha sacrificato l'esigenza di specializzazione *ratione materiae* - e di conseguenza anche quella di concentrazione - per affidare le controversie in esame a giudici che, in quanto assegnatari dei procedimenti di esecuzione del MAE e di estradizione, sono muniti di una specializzazione diversa, ma comunque adusi a trattare procedimenti che coinvolgono la libertà personale degli stranieri e che devono essere decisi entro termini stringenti. Al riguardo, ha ricordato la Corte che il trattenimento della persona straniera, pur inscrivendosi tra gli atti di estrinsecazione del potere coattivo della pubblica amministrazione - e, quindi, tra gli strumenti con i quali quest'ultima realizza direttamente un determinato interesse pubblico che, nella specie, coincide con l'esigenza di controllo dei flussi migratori - si sostanzia in una limitazione della libertà personale. Tale misura, infatti, pur non perseguendo finalità punitive, condivide con la detenzione l'effetto pratico della restrizione della persona a condizione di assoggettamento fisico del trattenuto all'altrui potere «indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale» (sentenza n. 96 del 2025), con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 13 Cost., tale limitazione dell'*habeas corpus*, essendo disposta dall'autorità di pubblica sicurezza, deve essere convalidata dall'autorità giudiziaria entro quarantotto ore. Anche la giurisprudenza di legittimità aveva già posto in luce la valenza dell'incidenza del trattenimento dello straniero sulla libertà personale e, in forza di tale profilo, aveva ritenuto coerente lo spostamento nell'area penale della disciplina processuale di tale misura (*ex aliis*, Corte di cassazione, sezione prima penale, ordinanza 7 marzo 2025, n. 9556, depositata in pari data). Deve, inoltre, escludersi che il principio di concentrazione, pur chiaramente evincibile dalla disciplina istitutiva delle sezioni specializzate, abbia carattere costituzionalmente necessario e quindi inderogabile. L'art. 3 del d.l. n. 13 del 2017, come convertito, non ha, infatti, istituito una giurisdizione unica e onnicomprensiva per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, come è dimostrato dal fatto che alcuni procedimenti riconducibili a tali ambiti tematici sono rimasti, rispettivamente, al giudice di pace, al tribunale civile ordinario e al giudice amministrativo. Alla luce di tali considerazioni non è stata ritenuta fondata neppure la censura con cui si deduce che lo spostamento di competenza in scrutinio inciderebbe sul carattere unitario e inscindibile delle questioni attinenti al diritto di asilo, determinando una scissione tra la competenza per il giudizio avente ad oggetto il riconoscimento di tale diritto - spettante alle sezioni specializzate dei tribunali distrettuali - e la competenza per la convalida del trattenimento del richiedente, nonostante quest'ultimo procedimento abbia portata incidentale rispetto al primo.

In definitiva, ha osservato la Corte che lo spostamento di competenza in esame, pur sacrificando in qualche misura le esigenze di concentrazione e di uniformità interpretativa che

avevano indotto il legislatore ad affidare il procedimento di convalida e quello concernente la domanda di protezione internazionale ad un unico ufficio giudiziario, costituisce una rivalutazione di tale scelta legislativa che, essendo connotata da ampia discrezionalità e non sconfinando nella irragionevolezza manifesta, esula dal sindacato della Corte. Ciò non esclude - ha ammonito la Corte in conclusione - che lo stesso legislatore debba verificare, nel tempo, la tenuta del nuovo assetto di competenze e operare interventi correttivi nel caso in cui esso si riveli foriero di difficoltà applicative.

6. Norme speciali.

6.1. Divieto di cancellazione dall'albo degli avvocati in pendenza di procedimento disciplinare - Illegittimità costituzionale (sent. n. 70 dep. 23.5.2025).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 della l. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 16, della l. n. 247 del 2012.

La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, investita di un ricorso in tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, per violazione degli artt. 2, 3, 4, 35 e 41 Cost.

La Corte costituzionale ha ricostruito, anche in senso diacronico, il quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la disposizione censurata, da raccordarsi con il principio di obbligatorietà dell'iscrizione all'albo degli avvocati, espressione del potere dello Stato «di creare enti a struttura associativa per il raggiungimento e la tutela di fini pubblici». Da ultimo, l'art. 2, comma 3, primo periodo, della l. n. 247 del 2012 ha ribadito che «l'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato». Si tratta di «un atto amministrativo di accertamento costitutivo dello *status* del professionista con efficacia *erga omnes*, il quale assolve una funzione di pubblicità e di certificazione del possesso, da parte degli iscritti, dei requisiti di capacità tecnica e di moralità necessari allo svolgimento dell'attività professionale». Essa va ricompresa «nella categoria delle autorizzazioni ricognitive, nell'ambito di quei procedimenti che si innestano sulla richiesta del soggetto che aspira a un bene e che [...] si concludono con atti denominati ammissioni». L'iscrizione è generalmente revocabile ed è suscettibile di annullamento d'ufficio. Tra i motivi di cancellazione vi è quella a richiesta dall'avvocato in seguito alla rinuncia all'iscrizione, la quale costituisce estrinsecazione di un diritto potestativo il cui esercizio non è soggetto a requisiti e condizioni, fatta eccezione per quella dell'assenza di procedimenti disciplinari pendenti. L'iscrizione all'albo comporta l'assoggettamento del professionista al potere di supremazia speciale dell'istituzione ordinistica, di cui la potestà disciplinare costituisce la manifestazione più significativa. L'Ordine, adottando il codice deontologico - che è fonte secondaria di produzione giuridica - stabilisce i criteri di conformità dei comportamenti degli iscritti rispetto ai fini che intende perseguire e, attraverso il potere di vigilanza, ne verifica l'osservanza. A

tale controllo può conseguire l'avvio del procedimento disciplinare che è «dominato da un impulso pubblicistico», finalizzato ad assicurare l'«effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti [...] assegnati» alla categoria professionale e alla tutela del prestigio dell'Ordine. In questo quadro, si inserisce l'art. 57 della l. n. 247 del 2012, oggetto di censura, a mente del quale «durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo». Peraltro, ha osservato la Corte, una enunciazione del divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare si rinviene anche all'art. 17, comma 16, della stessa l. n. 247 del 2012 (secondo cui «non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58»), nel quale la clausola di salvezza è riferibile alla possibilità, contemplata dall'art. 58, comma 1, secondo periodo, della citata legge professionale, che il procedimento disciplinare si chiuda *in limine* con un provvedimento di archiviazione. Il medesimo divieto risulta, poi, riprodotto nell'art. 13 del regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 (Procedimento disciplinare) - adottato dal CNF ai sensi dell'art. 50, comma 5, della l. n. 247 del 2012 -, a norma del quale «dal giorno dell'invio degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina e fino alla definizione del procedimento disciplinare non può essere deliberata la cancellazione dell'iscritto dall'albo, dall'elenco o dal registro». Il tenore della norma impugnata rivela la preoccupazione del legislatore di neutralizzare condotte elusive intese ad aggirare, mediante l'istituto della cancellazione volontaria, le esigenze di accertamento della violazione delle regole deontologiche sottostanti alla funzione disciplinare. La giurisprudenza di legittimità, con indirizzo costante e continuo, attribuisce al divieto in questione portata generale e lo ritiene operante anche quando sia l'avvocato a rinunciare all'iscrizione. La giurisprudenza del CNF, a propria volta, ha ricondotto il divieto di cui si tratta a due concorrenti *rationes*, osservando come esso non sia solo sia inteso a tutelare la credibilità dell'Ordine professionale e l'immagine dell'avvocatura, «potenzialmente compromesse o offuscate dalla condotta dell'iscritto sottoposta al giudizio dell'organo disciplinare», ma assolve anche l'«importante e complementare funzione di garanzia nei confronti del professionista vietando la cancellazione anche quale possibile forma di autotutela cui il Consiglio dell'Ordine potrebbe ricorrere nelle ipotesi in cui l'iscritto sia raggiunto da una contestazione disciplinare, compromettendone con ciò le facoltà difensive», con, tuttavia, due eccezioni. La prima concerne le ipotesi di accertamento della carenza, originaria o sopravvenuta, di un requisito necessario all'iscrizione ovvero di una causa di incompatibilità; la seconda, nei casi in cui l'istanza di cancellazione si raccordi alla tutela di diritti fondamentali di rilievo costituzionale, come il diritto al lavoro o il diritto alla salute. Attraverso questa interpretazione il CNF ha inteso riconoscere «preminenza della tutela di valori ed interessi di primaria importanza dal punto di vista costituzionale, rispetto alla pur legittima esigenza, tutelata dall'ordinamento, di evitare che la cancellazione sottragga l'iscritto alla responsabilità disciplinare».

Ciò premesso, nel merito la Corte costituzionale ha ritenuto che la previsione in scrutinio offre una assoluta resistenza a una interpretazione conforme, volta a scongiurare le ipotizzate

violazioni costituzionali. L'univoco tenore letterale della disposizione censurata non consente, infatti, di individuare, in via interpretativa, eccezioni alla sua portata, bilanciando le esigenze adottate dal professionista a sostegno dell'istanza di cancellazione con gli interessi, categoriali e superindividuali, che sorreggono la potestà disciplinare.

Quindi, la Corte ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate. Invero, la disposizione censurata, restringendo, sia pure temporaneamente, la libertà dell'iscritto di autodeterminarsi in ordine alla sua permanenza nell'organizzazione professionale, contrasta, anzitutto, con l'art. 2 Cost. Infatti, il divieto si traduce in un *vulnus* alla libertà di autodeterminazione, in quanto l'appartenenza al gruppo professionale viene imposta nonostante sia venuto meno il consenso comunque prestato dall'avvocato all'adesione alla istituzione ordinistica per avere egli perso l'interesse a esercitare la professione ovvero per non avere più la possibilità di farlo. Alla stregua dell'art. 57 della l. n. 247 del 2012, tale vincolo non può, infatti, essere reciso neppure quando l'avvocato versi nelle condizioni per accedere alle prestazioni previdenziali o assistenziali, per la cui fruizione la legge richiede l'avvenuta cancellazione dall'albo (ed invero, la Cassa forense non riconosce il diritto al pensionamento di anzianità, che presuppone la cessazione di ogni attività professionale, in difetto della comunicazione della cancellazione dall'albo). Inoltre, il divieto in scrutinio contrasta anche con l'art. 4 Cost., in quanto incide in maniera sproporzionata sulla libertà di lavoro dell'avvocato che richieda di cancellarsi dall'albo avendo intenzione di cessare l'esercizio della professione, ed eventualmente intraprendere una diversa attività lavorativa al cui svolgimento sia di ostacolo l'appartenenza all'istituzione ordinistica. Nel caso di specie, la libertà, anche negativa, di lavoro risulta esposta a un sacrificio - sebbene posto a presidio degli interessi di ordine generale sopra evidenziati - la cui durata non è prevedibile, non essendo prescritto un termine per la conclusione del procedimento amministrativo davanti al consiglio distrettuale di disciplina, né, tanto meno, per la definizione della eventuale fase giurisdizionale davanti al CNF e alle sezioni unite della Corte di cassazione. Secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, perché una disposizione limitativa di un diritto protetto dalla Costituzione possa ritenersi legittima non è infatti sufficiente che la compressione risulti idonea a dare attuazione a un altro interesse meritevole di analoga protezione, ma è necessario che la misura rispetti il canone di proporzionalità e di adeguatezza, in forza del quale le finalità pubbliche devono essere realizzate con la minore incidenza possibile sulle libertà individuali. Il sindacato di ragionevolezza sulle scelte legislative deve, dunque, avvalersi anche «del cosiddetto test di proporzionalità, che "richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi". Ha osservato la Corte che la disposizione censurata non supera tale vaglio, in quanto non impone, come già sottolineato, la misura meno restrittiva possibile dei diritti fondamentali in potenziale tensione, così ponendosi in contrasto altresì con l'art. 3 Cost. Le soluzioni normative

alternative a quella in scrutinio vanno individuate attraverso un adeguato bilanciamento dei contrapposti interessi: al completamento dell'accertamento disciplinare, da un lato, e alla tutela della libertà di autodeterminazione e di lavoro del professionista, dall'altro. Si tratta di interessi parimenti meritevoli di adeguata valorizzazione e non comprimibili in misura eccessiva. Ad esempio, potrebbe ipotizzarsi, come era stato segnalato dalla stessa Corte rimettente, la previsione di una causa di sospensione del termine di prescrizione dell'azione disciplinare per l'ipotesi in cui l'avvocato sottoposto ad accertamento disciplinare rinunci all'iscrizione all'albo, ovvero di una vera e propria ipotesi di sospensione del procedimento disciplinare nel periodo di cancellazione dall'albo con la possibilità che esso venga ripreso qualora l'avvocato sia nuovamente iscritto. Ancora, una soluzione normativa idonea a evitare che la fuoriuscita dell'avvocato dall'organizzazione professionale possa frustrare l'esercizio della potestà disciplinare potrebbe essere quella, rinvenibile nell'ordinamento del pubblico impiego, della espressa previsione della sopravvivenza del procedimento disciplinare nonostante le dimissioni o il collocamento in quiescenza del dipendente incolpato, sia pure al ricorrere di specifiche condizioni e limitatamente agli effetti compatibili con la cessazione del rapporto di servizio. Dopo un ulteriore parallelismo con la disciplina in materia notarile, la Corte ha concluso che non le spetta, in ogni caso, indicare la soluzione più idonea a bilanciare gli interessi in conflitto, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta dello strumento a tal fine più adeguato. In attesa dell'intervento del legislatore, alla stregua della disciplina che residua alla rimozione dell'art. 57 della stessa l. n. 247 del 2012, la cancellazione dall'albo non può che comportare, secondo la Corte, l'estinzione del procedimento disciplinare intrapreso. All'estinzione del procedimento non si correla, però, il venir meno della pretesa sanzionatoria nascente dal fatto contestato, con la conseguenza che, nel caso in cui il professionista, successivamente alla cancellazione, chieda di essere reinscritto, la stessa azione disciplinare, ove non ancora prescritta, può - e anzi deve - essere nuovamente esercitata dai competenti organi in relazione agli stessi fatti che avevano determinato l'attivazione dell'originario procedimento disciplinare. È dunque necessario che, nelle more dell'intervento legislativo, gli organi professionali competenti vigilino con il massimo rigore affinché non siano consentite pratiche abusive che determinino l'aggiramento del segnalato principio di conservazione dell'azione disciplinare.

6.2. Commissario per gli Usi civici e potere di iniziativa d'ufficio (sent. n. 125 dep. 24.7.2025) – Inammissibilità.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 125 del 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della l. 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. d.l. 22 maggio 1924, n. 751), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti

dell'uomo e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte d'appello di Roma, sezione speciale per gli usi civici; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della l. 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Le questioni predette erano state sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sezione speciale per gli usi civici, chiamata a decidere sull'impugnazione da parte della società Autostrade per l'Italia spa della sentenza 4 aprile 2022, n. 67, del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Toscana, Lazio e Umbria. Il rimettente, più volte richiamando la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 1995, aveva dubitato della attuale legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, della l. n. 1766 del 1927, nella parte in cui prevede l'iniziativa d'ufficio del commissario agli usi civici. Invero, la permanenza di tale potere, giustificato dalla necessità di un organo statutale a presidio della tutela preventiva dell'interesse della collettività generale alla conservazione dell'ambiente, avrebbe dovuto essere solo transitoria, in vista di una nuova disciplina legislativa improntata a una rigorosa tutela della terzietà del giudice. A fronte dell'inerzia del legislatore, la Corte d'appello di Roma aveva ritenuto i tempi maturi per una rimediazione delle statuizioni della citata sentenza n. 46 del 1995, onde evitare una permanente violazione del diritto di difesa e del diritto a un giudice terzo e imparziale.

La Corte costituzionale ha premesso che la problematica sollevata dalla Corte d'appello di Roma non è certamente ignota, in quanto già affrontata più volte dalla Corte in precedenti sentenze. La titolarità di un potere processuale d'impulso in capo al Commissario aveva già in passato sollevato delle criticità, poiché «la deroga alla regola di terzietà del giudice tocca il diritto di difesa alterando la normale dialettica processuale, sia perché la domanda introduttiva del giudizio, formulata dallo stesso giudice, prefigura il contenuto della decisione, sia perché il contraddittorio non si instaura in condizioni di parità tra le parti del rapporto sostanziale, bensì tra queste, da un lato, e il giudice dall'altro». Purtuttavia, la Corte non ritenne di approdare a «una soluzione meramente caducatoria, che riserverebbe il potere di azione alle popolazioni interessate e alle regioni», poiché il contemperamento dell'interesse alla protezione dell'ambiente (e del paesaggio) e dell'interesse ad assicurare la terzietà del giudice avrebbe implicato «una invasione della sfera delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore», potendo «avvenire secondo una pluralità di varianti». Non solo: «indipendentemente dalle possibili varianti», si sarebbe trattato «di un intervento nell'organizzazione della giustizia manifestamente estraneo ai poteri di questa Corte». La Corte costituzionale con la sentenza n. 46 del 1995, prese atto della revisione interpretativa dell'art. 29 della legge sugli usi civici, operata dalla Corte di cassazione, in forza della quale

la S.C. era giunta a escludere il potere di impulso processuale in capo al commissario agli usi civici. Si pose pertanto il problema, allora, della legittimità costituzionale del censurato art. 29 alla luce delle considerazioni che già la precedente giurisprudenza della Corte costituzionale aveva svolto in riferimento all'essenzialità dell'intervento commissariale al fine di un'adeguata tutela del bene ambiente.

La sentenza n. 46 del 1995 ribadì quindi che «la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici», aggiungendo che si trattava di un interesse «di cui è portatore lo Stato, inconfondibile con gli interessi locali di cui sono esponenti le Regioni». Rilevò, poi, che «dagli artt. 9 e 32 Cost. non discende, come soluzione costituzionalmente obbligata, l'attribuzione al commissario di un potere di impulso processuale» e che, anzi, la stessa sentenza n. 133 del 1993 aveva «manifestato dubbi non lievi in merito alla correttezza di questa soluzione, specialmente sotto il profilo dell'art. 24, secondo comma, Cost.», sollecitando il legislatore a intervenire adottando soluzioni diverse dal conferimento al commissario agli usi civici del potere di impulso processuale. Nondimeno, aggiunse, «tra la situazione ordinamentale attuale che, violando il principio della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, non abilita alcun organo dello Stato ad agire davanti ai commissari agli usi civici per la salvaguardia dell'interesse della comunità nazionale alla conservazione dell'ambiente naturale nelle terre civiche soggette a vincolo paesaggistico, e la situazione anteriore, nella quale - con incerta legittimità dal punto di vista dell'art. 24, secondo comma, Cost., ma in aderenza alle esigenze di tutela ambientale poste dagli artt. 9 e 32 Cost. - il potere di iniziativa processuale era attribuito agli stessi commissari, è preferibile allo stato la seconda, giusta un criterio di legittimità costituzionale provvisoria più volte applicato da questa Corte, "in attesa del riordino generale della materia degli usi civici" preannunciato dall'art. 5 della l. 4 dicembre 1993, n. 491». Il tutto, con la conseguenza che «la confluenza nel giudice anche di funzioni di impulso processuale può essere transitoriamente giustificata in vista di una nuova disciplina legislativa improntata a una "rigorosa tutela della terzietà del giudice" e che doveva essere «dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della l. n. 1766 del 1927, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo». Seguirono ulteriori sentenze della Corte costituzionale, tutte volte alla conferma della impostazione della sentenza n. 46 del 1995.

La Corte si è posta - nel 2025, a seguito della questione nuovamente sollevata - nella posizione di stabilire se non si siano esaurite le ragioni già ritenute presidio della «temporaneità» indicata dalla sentenza del 1995 e se il fluire del tempo possa o debba indurre la Corte costituzionale a mutare indirizzo.

Il tutto, nella consapevolezza che la giurisprudenza costituzionale ha valorizzato costantemente l'essenzialità del riconoscimento al Commissario agli usi civici di un potere officioso di impulso processuale al fine di un'adeguata tutela dell'ambiente. Ancorché in via

transitoria, dunque, e sino al sopravvenire di una riforma legislativa di sistema, il regime oggi è oggetto di nuova contestazione è stato sempre giustificato in ragione dell'importanza dei beni costituzionali cui doveva considerarsi servente.

La Corte si è quindi dilungata nel prendere in considerazione i parametri costituzionali relativi alla questione sollevata, anche alla luce delle riforme costituzionali successive al 1995 e ha ricordato che «il complesso delle previsioni normative che scolpiscono l'identità della nostra Costituzione definisce quelli che la giurisprudenza di questa Corte chiama principi «fondamentali» o «supremi», identificabili, nel corpo della Costituzione, sulla base di saldi criteri interpretativi d'ordine testuale e storico», i quali non sono suscettibili di revisione costituzionale. Occorre quindi chiedersi, ha rilevato la Corte, «se lo stesso fluire del tempo abbia determinato in sé una condizione tale da suggerire un ripensamento delle conclusioni raggiunte con le pronunce sopra ricordate», dal momento che, secondo la doglianza del rimettente, quello che doveva essere un regime transitorio si sarebbe tramutato in una permanente violazione del diritto di difesa e del diritto ad un giudice terzo e imparziale.

La Corte, all'esito, ha concluso che le esigenze che avevano indotto dichiaratoria di illegittimità costituzionale additiva pronunciata con la sentenza n. 46 del 1995 non sono oggi mutate. Ora come allora, infatti, l'interesse alla tutela del bene ambiente è nazionale e non solo regionale o locale; ora come allora si avverte la necessità che nazionale e non solo regionale o locale sia il soggetto istituzionale chiamato ad attivarsi per assicurare detta tutela; ora come allora, in difetto di soluzioni diverse apprestate dal legislatore, tale necessità può essere soddisfatta, allo stato, dal conferimento di un potere di impulso processuale al Commissario agli usi civici (ferma restando la legittimazione degli enti esponenziali dei domini collettivi riconosciuta dalla l. n. 168 del 2017). A fronte di tali esigenze, l'ostacolo ad un intervento da parte della Corte costituzionale non è costituito dall'esistenza di un ambito discrezionale riservato al legislatore, bensì dall'impossibilità di costruire, per via di pronuncia costituzionale e senza esercitare scelte politiche, un "sistema" protettivo dei domini collettivi in quanto beni ambientali che assicuri anche una piena armonia con gli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost.

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono state, pertanto, dichiarate inammissibili. È seguito, tuttavia, un forte monito della Corte, la quale ha sottolineato che la dichiaratoria di inammissibilità non deve ovviamente indurre a sottovalutare la serietà della disarmonia determinata dalla più volte segnalata sovrapposizione di funzioni giudicanti e di funzioni di impulso processuale in capo al Commissario. La pluriennale inerzia del legislatore in materia, ha concluso la Corte, non risulta in armonia con il dovere di leale collaborazione, la cui osservanza deve ispirare le relazioni fra tutti i poteri dello Stato.

6.3. Ordine psicologi - Radiazione quale sanzione disciplinare automatica in caso di condanna dell'iscritto a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo - Illegittimità costituzionale (sent. n. 153 dep. 17.10.2025).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 153 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, della l. 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo).

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Roma, undicesima sezione civile per contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della irragionevolezza intrinseca della disposizione (in quanto la sua applicazione sarebbe connessa solo alla pena detentiva definitivamente inflitta in sede penale) e della impossibilità di graduazione della risposta sanzionatoria in relazione alla concreta gravità del caso concreto, equiparando situazioni caratterizzate da disvalore diverso e pervenendo a risultati sproporzionati. Era stata inoltre denunciata un'irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre categorie, sia di pubblici dipendenti, sia di professionisti, in riferimento alle quali analoghi automatismi erano già stati eliminati da precedenti interventi della Corte costituzionale.

Nel merito, la Corte costituzionale ha dichiarato la questione fondata.

La Corte ha richiamato la storia dei precedenti costituzionali, i quali, sin dal 1988, avevano ritenuto costituzionalmente illegittime, per contrasto con l'art. 3 Cost., disposizioni comportanti l'automatica destituzione del pubblico dipendente, ovvero l'automatica cancellazione di professionisti dai rispettivi albi, in conseguenza della loro condanna penale per determinati reati. Come osservato, da tali precedenti, è possibile ricavare, secondo la Corte, due principi essenziali da correlare tra loro: un requisito generale di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla gravità della condotta [...], e l'autonomia della valutazione in sede disciplinare rispetto a quella del giudice penale, fatta salva la vincolatività di quanto accertato in fatto nel giudizio penale. È stato precisato, in particolare, che il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare «può, normalmente, essere soddisfatto soltanto da una valutazione individualizzata della gravità dell'illecito, alla quale la risposta sanzionatoria deve essere calibrata [...] affinché essa possa risultare adeguata al concreto disvalore della condotta». Contrastano, quindi, con tale principio le sanzioni fisse, salvo che «risultino non manifestamente sproporzionate rispetto all'intera gamma dei comportamenti riconducibili alla fattispecie astratta dell'illecito sanzionato», nonché la totale pretermissione di una autonoma valutazione dell'organo disciplinare.

La Corte ha precisato poi che non afferisce al tema in esame il precedente che dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 29, primo comma, cod. pen., «nella parte in cui statuisce che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici». In tale occasione, la Corte aveva infatti affermato che la «risoluzione del rapporto d'impiego costituisce, in questo caso, soltanto un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo». In quel caso, la norma censurata non dispone l'applicazione automatica di una sanzione disciplinare, poiché la pena accessoria

dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici viene comminata direttamente dal giudice penale, senza alcun intervento dell'organo disciplinare.

Neppure afferisce al tema in esame la sentenza della Corte costituzionale che dichiarò non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, nella parte in cui dispone la radiazione obbligatoria del magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'art. 3, comma 1, lettera e), del medesimo d.lgs. In quel caso, la pronuncia esclude la violazione del principio di uguaglianza, non essendovi «un automatismo legato al sopravvenire di una condanna in sede penale per determinati reati, bensì un diverso automatismo insito nella previsione di un'unica sanzione fissa (la rimozione) per chi sia ritenuto responsabile dal giudice disciplinare di un preciso illecito, anch'esso di natura meramente disciplinare», conseguente a una condotta ben circoscritta e di sicura gravità, anche in considerazione dello specifico ruolo che il magistrato riveste nell'ordinamento.

Tutto ciò premesso, la Corte costituzionale ha preso in esame la questione, sollevata con riferimento alla professione degli psicologi, alla luce degli indiscutibili principi di proporzionalità della sanzione disciplinare e di centralità e autonomia della valutazione discrezionale dell'organo disciplinare, reiteratamente affermati dalla giurisprudenza costituzionale. Quanto al primo principio, la previsione dell'automatica radiazione dello psicologo che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo impedisce di graduare la sanzione in relazione al comportamento tenuto dall'incolpato: essa, infatti, è «suscettibile di essere applicata a una troppo ampia generalità di casi, rispetto ai quali è agevole formulare ipotesi in cui essa non rappresenta una misura proporzionata rispetto allo scopo perseguito», anche per l'oggettiva impossibilità di immaginare in via preventiva i casi in cui troverebbe applicazione. Né, del resto, può sostenersi che, in tutte le condotte astrattamente riconducibili alla norma censurata, sia ravvisabile una presunzione assoluta di inidoneità o indegnità morale o, tanto meno, di pericolosità dell'interessato, idonea a giustificare la più severa sanzione disciplinare. Quanto al secondo principio, la rigidità della disposizione censurata vincola l'organo disciplinare all'adozione di sanzioni automaticamente discendenti dalla statuizione del giudice penale, finendo per spogliarlo del compito di valutare la proporzionalità di tale sanzione rispetto al reato commesso, tenendo conto del peculiare angolo visuale della eventuale inidoneità del professionista a continuare a svolgere le sue funzioni, con conseguente menomazione delle garanzie difensive dell'incolpato, che finiscono per essere svuotate di ogni significato pratico. Sicché, secondo la Corte, l'automatismo previsto dalla disposizione censurata può condurre a sproporzionate risposte sanzionatorie rispetto alle specifiche finalità della responsabilità disciplinare, non corrispondenti alla eterogeneità delle condotte riconducibili alla fattispecie astratta e alla irragionevole sottrazione al Consiglio dell'Ordine degli psicologi di ogni potere di apprezzamento sull'idoneità del professionista condannato a continuare a svolgere la sua attività professionale.

È stato poi ritenuto violato il principio di uguaglianza, in quanto la disposizione censurata assoggetta gli psicologi a un trattamento irragionevolmente deteriore - non giustificato dal loro peculiare *status* - rispetto ai dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, nonché rispetto ad altri professionisti (quali notai, commercialisti e periti commerciali).

In conclusione, sulla scorta di tali considerazioni, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero comma 3 dell'art. 26 della l. n. 56 del 1989, con conseguente riespansione della disciplina generale applicabile all'illecito disciplinare posto in essere dallo psicologo e restituzione al Consiglio dell'Ordine degli psicologi della possibilità di applicare - secondo il proprio discrezionale apprezzamento - una tra le sanzioni previste dall'art. 26, comma 1, della medesima legge, ivi compresa, naturalmente, la stessa radiazione, laddove ritenga che il delitto per cui è stata pronunciata condanna definitiva sia effettivamente indicativo della radicale inidoneità del professionista incolpato a continuare a svolgere le sue funzioni.

(Red. Lavinia Spaventi)

Il Direttore Aggiunto
(Antonietta Scrima)

Il Direttore
(Alberto Giusti)